

**“Guida alla disciplina della caccia  
nell’ambito della direttiva 79/409/CEE  
sulla conservazione degli uccelli  
selvatici”**

**direttiva “Uccelli selvatici”**



**Febbraio 2008**

# Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva "Uccelli selvatici"

<b>PREFAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>1 INTRODUZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1 La caccia nel quadro del regime generale della direttiva</b> .....	<b>7</b>
<b>1.2 Preambolo</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Le specie contemplate dalla direttiva</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Orientamento generale della direttiva</b> .....	<b>8</b>
<b>1.5 Conservazione degli habitat</b> .....	<b>9</b>
<b>1.6 I divieti generali per la protezione delle specie</b> .....	<b>11</b>
<b>1.7 Deroghe ai divieti generali</b> .....	<b>11</b>
<b>1.8 Attività di ricerca</b> .....	<b>13</b>
<b>1.9 Introduzione di specie di uccelli non presenti naturalmente allo stato selvatico</b> .....	<b>13</b>
<b>1.10 Presentazione delle relazioni</b> .....	<b>14</b>
<b>1.11 Clausola di "stand still"</b> .....	<b>14</b>
<b>1.12 Possibilità di adottare misure nazionali di protezione più rigorose</b> .....	<b>14</b>
<b>1.13 Adeguamento della direttiva</b> .....	<b>15</b>
<b>2 LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 7</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1 Introduzione</b> .....	<b>17</b>
<b>2.2 Considerazioni di carattere formale</b> .....	<b>18</b>
<b>2.3 Specie cacciabili</b> .....	<b>18</b>
Il fondamento giustificativo della caccia .....	18
Quali specie possono essere cacciate? .....	18
<b>2.4 Principi e criteri generali da rispettare nell'esercizio della caccia</b> .....	<b>19</b>
Non pregiudicare le azioni di conservazione nell'area di distribuzione.....	19
Saggia utilizzazione .....	19
Regolazione ecologicamente equilibrata.....	27
<b>2.5 Condizioni specifiche legate alla fissazione del calendario venatorio</b> .....	<b>28</b>
Lo studio sui concetti fondamentali dell'articolo 7, paragrafo 4: periodo della riproduzione e periodo della migrazione prenuziale .....	29
<b>2.6 Assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle     date di apertura e di chiusura della caccia</b> .....	<b>32</b>
Rischio di confusione.....	32
Rischio di perturbazione .....	34
Condizioni che gli Stati membri devono soddisfare ai fini dello scaglionamento delle date di apertura e/o di chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva .....	38
<b>2.7 Analisi delle sovrapposizioni</b> .....	<b>38</b>

<b>3</b>	<b><i>LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 9</i></b> .....	<b>43</b>
<b>3.1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>43</b>
<b>3.2</b>	<b>Considerazioni di carattere giuridico-formale</b> .....	<b>44</b>
<b>3.3</b>	<b>Verificare il rispetto delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe ..</b>	<b>46</b>
<b>3.4</b>	<b>Prima condizione: dimostrare l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.....</b>	<b>47</b>
	Considerazioni generali .....	47
	Assenza di altre soluzioni soddisfacenti con riferimento alla caccia .....	51
	Eventuali elementi oggettivamente verificabili e considerazioni scientifiche e tecniche .....	52
<b>3.5</b>	<b>Seconda condizione: dimostrare l'esistenza di uno dei motivi previsti</b>	
	<b>all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c) .....</b>	<b>57</b>
	Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) .....	58
	Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).....	61
	Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).....	62
<b>3.6</b>	<b>Terza condizione: soddisfare i rigorosi requisiti formali previsti all'articolo 9,</b>	
	<b>paragrafo 2.....</b>	<b>71</b>
	Considerazione dei singoli requisiti formali .....	71
	Autorizzazioni a favore di una categoria generale di persone.....	73
<b>3.7</b>	<b>Articolo 9, paragrafi 3 e 4.....</b>	<b>74</b>
<b>4</b>	<b><i>FIGURE</i></b> .....	<b>77</b>
<b>5</b>	<b><i>ALLEGATO</i></b> .....	<b>99</b>

## **PREFAZIONE**

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>1</sup> (cd. direttiva “Uccelli selvatici”) stabilisce un quadro normativo comune per la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l’Unione europea e dei relativi habitat. La direttiva deve la sua origine al fatto che gli uccelli selvatici, che sono prevalentemente migratori, costituiscono un patrimonio comune degli Stati membri, la cui effettiva protezione rappresenta un problema tipicamente transnazionale che implica responsabilità comuni.

La direttiva riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici come forma di sfruttamento sostenibile. La caccia è un’attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell’Unione europea. La direttiva limita la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all’attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di riferimento per la gestione della caccia.

La questione della compatibilità della caccia con alcune disposizioni della direttiva è stata all’origine di numerose controversie e negli ultimi anni anche di alcuni contrasti. La polemica è spesso alimentata da interpretazioni divergenti delle varie disposizioni.

La Commissione ha pertanto riconosciuto la necessità di avviare un nuovo dialogo per sviluppare la cooperazione tra tutti gli organismi governativi e non governativi interessati alla conservazione e all’uso accorto e sostenibile dell’avifauna selvatica presente in Europa, e a tal fine ha avviato nel 2001 un’iniziativa per la caccia sostenibile, finalizzata ad una migliore comprensione degli aspetti giuridici e tecnici delle disposizioni della direttiva riguardanti la caccia e alla definizione di un programma di azioni scientifiche, di conservazione e di sensibilizzazione volte a promuovere la caccia sostenibile nel rispetto della direttiva.

Il presente documento intende dare attuazione ad uno degli obiettivi fondamentali del dialogo, fornendo maggiori chiarimenti sulle disposizioni della direttiva relative alla caccia nell’ambito della disciplina giuridica vigente, solidamente basati su principi e dati scientifici e sull’obiettivo generale di conservazione perseguito dalla direttiva. A tal fine la guida trae spunto dal lavoro già intrapreso sui concetti fondamentali dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva<sup>2</sup>.

### **Perché una guida sulla caccia?**

Esiste un’evidente esigenza di indicazioni più complete ed esaurienti sulle disposizioni della direttiva relative alla caccia, come dimostrano il volume del contenzioso in materia e i numerosi quesiti formulati alla Commissione su questo

---

<sup>1</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>2</sup> Concetti fondamentali dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE. Periodo di riproduzione e migrazione preenziale delle specie di uccelli dell’allegato II nell’Unione europea (settembre 2001).

tema, non ultimo dal Parlamento europeo. Tale esigenza deve essere inquadrata nel contesto della crescente polarizzazione delle posizioni, testimoniata dalle petizioni di segno contrario presentate al Parlamento europeo dalle associazioni venatorie e dalle organizzazioni per la protezione degli uccelli, che hanno raccolto milioni di firme.

Collegata a questa esigenza vi è un effettivo bisogno di maggiore chiarezza. Alcuni Stati membri desiderano sapere se è possibile estendere i periodi di caccia al di là dei limiti posti dall'articolo 7, paragrafo 4, che potrebbero risultare eccessivamente restrittivi soprattutto per un ridotto numero di specie problematiche, come il germano reale (*Anas platyrhynchos*) e il colombaccio (*Columba palumbus*), caratterizzate da un periodo di migrazione prenuziale precoce e/o da lunghi periodi di riproduzione, e intendono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 9.

Un'esperienza positiva si è già avuta con l'elaborazione della guida sull'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio<sup>3</sup> relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva "Habitat"). La messa a punto di una guida è considerata un approccio proattivo anziché reattivo, che favorisce una riflessione coerente evitando interpretazioni frammentarie e contraddittorie. Occorre tuttavia riconoscere che le disposizioni della direttiva "Uccelli selvatici" risalgono ad un periodo molto precedente rispetto all'articolo 6 della direttiva "Habitat" e sono oggetto di una giurisprudenza molto più vasta, fattore del quale qualsiasi guida interpretativa deve tener conto.

Il presente documento sarà inoltre utile ai servizi della Commissione quale riferimento per qualsiasi azione da intraprendere in futuro in questo settore ed è destinato a fornire ai principali soggetti interessati un certo margine di sicurezza rispetto a ciò che è possibile attendersi.

### **Limiti della guida**

La guida intende attenersi fedelmente al testo della direttiva e ai principi generali della normativa comunitaria in materia ambientale; va tuttavia precisato che essa non ha carattere legislativo, ossia non stabilisce nuove regole, ma si limita a fornire indicazioni sull'applicazione delle regole vigenti. Come tale, la guida riflette unicamente il punto di vista dei servizi della Commissione e non ha natura vincolante.

Occorre sottolineare che **l'interpretazione definitiva delle direttive spetta unicamente alla Corte di giustizia delle Comunità europee**. Ciò significa che la guida dovrà essere riveduta in futuro alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in materia.

La presente guida intende rispettare pienamente la giurisprudenza della Corte sul tema della caccia, che è già molto vasta. Questa intenzione influisce su alcuni aspetti del documento, soprattutto nei casi in cui la Corte ha già assunto una posizione chiara.

---

<sup>3</sup> GU L206 del 22.7.1992 pag. 7.

La guida si propone altresì di illustrare i principi ecologici su cui si basa la gestione della caccia nel quadro della direttiva e a tal fine ricorre ai migliori dati scientifici disponibili, anche se si riconosce che la mancanza di dati scientifici di buona qualità limita la possibilità di gestire correttamente e accuratamente le popolazioni aviarie.

Infine la guida riconosce che la gestione dell'attività venatoria è di competenza degli Stati membri, ai quali spetta il compito di determinare i periodi di caccia nell'ambito del territorio nazionale in ottemperanza al disposto della direttiva.

### **Ambito della guida**

La guida è incentrata essenzialmente sulla disciplina temporale della caccia a fini ricreativi, ma all'occorrenza tratta anche altri aspetti riguardanti l'attività venatoria. Dal punto di vista giuridico l'interesse è concentrato sulle specie cacciabili elencate nell'allegato II della direttiva e sulle disposizioni degli articoli 7 e 9, ma ove necessario sono presi in esame anche gli altri articoli. Un'attenzione particolare è rivolta all'analisi dei criteri cui è subordinato l'esercizio delle deroghe, soprattutto nel quadro dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). La guida non si limita ad esaminare le disposizioni giuridiche ma si sofferma anche sugli aspetti tecnici e scientifici della direttiva che rivestono particolare importanza per la conservazione degli uccelli selvatici.

### **Struttura della guida**

La guida è composta da tre capitoli principali. Il primo capitolo fornisce una visione d'insieme della disciplina della caccia nel quadro della direttiva, mediante l'esame dei considerando e degli articoli che risultano pertinenti a tal fine.

Il secondo capitolo analizza in maniera più dettagliata gli aspetti tecnici e giuridici dell'articolo 7, comprese le condizioni specifiche relative alla fissazione dei periodi di caccia nel quadro della direttiva.

Il terzo capitolo esamina infine la possibilità di autorizzare la caccia nel quadro del regime derogatorio previsto dall'articolo 9 della direttiva. Alcune parti del documento sono integrate da figure, che forniscono utili informazioni aggiuntive.

# 1 INTRODUZIONE

## 1.1 *La caccia nel quadro del regime generale della direttiva*

1.1.1 La direttiva 79/409/CEE del Consiglio è uno strumento di vasta portata finalizzato alla conservazione degli uccelli selvatici nell'Unione europea. La direttiva, che tratta numerosi aspetti relativi alla conservazione degli uccelli selvatici (fra cui in particolare la salvaguardia degli habitat, il controllo degli scambi commerciali e dell'attività venatoria e la promozione delle attività di ricerca), presenta la struttura abituale di questo tipo di strumento giuridico: un preambolo con i relativi considerando, i vari articoli contenenti le disposizioni sostanziali, e infine una serie di allegati.

## 1.2 *Preambolo*

1.2.1 I considerando rispecchiano la struttura del testo della direttiva. Il preambolo è spesso utilizzato per interpretare le disposizioni sostanziali degli atti di diritto derivato; il preambolo della direttiva "Uccelli selvatici" è stato citato dalla Corte di giustizia precisamente a questo fine<sup>4</sup>.

Così come per qualsiasi direttiva, l'interpretazione deve tener conto delle varie versioni linguistiche, che fanno tutte fede allo stesso modo. Nel quadro della presente guida occorre prestare particolare attenzione ad alcune espressioni (ad es. "impieghi misurati", "periodo della nidificazione") nelle diverse versioni linguistiche. Nell'esaminare le varie versioni, occorre scegliere il significato che riflette meglio la finalità e il contesto in cui si inquadrano i termini in esame.

## 1.3 *Le specie contemplate dalla direttiva*

1.3.1 L'articolo 1 stabilisce che la direttiva concerne "*la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento*". La giurisprudenza della Corte conferma che, in sede di attuazione della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a tutelare le specie di

---

<sup>4</sup> Cfr. ad esempio il punto 21 della sentenza del 28 febbraio 1991 nella causa C-57/89, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania*. In questa causa, riguardante l'applicazione delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE in materia di protezione degli habitat, la Corte ha osservato che l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva "è peraltro confermata dal nono punto della motivazione (sic) della direttiva, che rileva la particolare importanza che questa ricollega alle misure di conservazione speciale concernenti gli habitat degli uccelli elencati nell'allegato I al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Ne consegue che la facoltà degli Stati membri di ridurre la superficie di una zona di protezione speciale può essere giustificata solo da motivi eccezionali".

uccelli selvatici presenti nel territorio della Comunità, e non soltanto le specie presenti nel rispettivo territorio nazionale<sup>5</sup>.

- 1.3.2 La tutela non si estende agli esemplari allevati in cattività<sup>6</sup>. Tuttavia, nei casi in cui gli individui allevati in cattività sono liberati o ritornano allo stato selvatico e non possono essere distinti dagli esemplari selvatici della stessa specie presenti nelle stesse zone, è ragionevole ritenere che siano applicabili le disposizioni della direttiva<sup>7</sup>.
- 1.3.3 La Commissione ha cercato di predisporre un elenco delle specie di uccelli selvatici rientranti nel campo di applicazione della direttiva<sup>8</sup>. L'elenco comprende tutte le specie di uccelli presenti naturalmente negli Stati membri, comprese le specie accidentali, mentre non si estende alle specie introdotte, a meno che non siano esplicitamente menzionate in uno degli allegati della direttiva, come ad es. il tacchino selvatico (*Meleagris gallopavo*). Tuttavia le specie introdotte sono soggette alle disposizioni della direttiva in uno Stato membro se sono originarie di un altro Stato membro.

#### **1.4 Orientamento generale della direttiva**

- 1.4.1 L'articolo 2 impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare “*le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative*”. Poiché tale articolo impone di contemperare la tutela delle specie di uccelli con altri interessi, ci si è chiesti se esso contenga una deroga autonoma rispetto agli obblighi generali stabiliti dalla direttiva. La Corte di giustizia ha escluso questa ipotesi, con particolare riferimento alla caccia<sup>9</sup>. Tuttavia dalle sentenze della Corte risulta che l'articolo 2 non è privo

---

<sup>5</sup> Al punto 6 della sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio, causa C-247/85, Racc. 1987, pag. I-3029, la Corte ha osservato: “*La direttiva considera l'efficace protezione degli uccelli alla stregua di un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (3°considerando)*”. In questo contesto il preambolo della direttiva afferma che “*l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni*”.

<sup>6</sup> Sentenza dell'8 febbraio 1996, *Procedimento penale a carico di Didier Vergy*, causa C-149/94, Racc. 1996, pag. I- 299.

<sup>7</sup> Nelle zone in cui gli unici esemplari di una specie cacciabile allo stato selvatico sono individui nati in cattività e poi liberati si può ragionevolmente ritenere che i periodi di caccia di tale specie debbano essere fissati in modo da tenere pienamente conto dei periodi vietati per specie simili (ad es. liberazione di esemplari di chukar (*Alectoris chukar*) nelle Alpi e possibile rischio di confusione con la coturnice *Alectoris graeca*).

<sup>8</sup> La Commissione ha predisposto un elenco delle specie di uccelli rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva “Uccelli selvatici” e lo ha presentato al comitato per l'adeguamento della direttiva al progresso tecnico e scientifico, comunemente noto come “comitato ORNIS”, istituito a norma dell'articolo 16 della medesima. L'elenco non è giuridicamente vincolante ma è destinato a servire quale guida di riferimento nell'applicazione della direttiva, e può essere consultato sul sito web della DG ENV al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu\\_species/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm)

<sup>9</sup> Al punto 8 della sentenza 8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa 247/85, Racc. 1987, pag. I-3029, la Corte ha osservato: “*A tal proposito, va rilevato che già dall' art. 2 della direttiva, che impone*



di rilevanza e importanza ai fini dell'interpretazione delle altre disposizioni della direttiva. Sotto questo profilo, le disposizioni dell'articolo 2 valgono quale criterio di orientamento generale per comprendere ciò che la direttiva consente e impone.

## **1.5 Conservazione degli habitat**

- 1.5.1 Gli articoli 3 e 4 riguardano la conservazione degli habitat e stabiliscono disposizioni atte a prevenire significative perturbazioni nelle zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4. Secondo la Commissione la caccia, così come altre attività socioeconomiche, non è necessariamente in contrasto con queste disposizioni. Tuttavia è indispensabile gestire e controllare adeguatamente l'esercizio delle attività in questione all'interno delle ZPS per evitare tali perturbazioni<sup>10</sup>.
- 1.5.2 La Commissione ha già predisposto una guida all'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva "Habitat"), che sostituiscono le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, prima frase per quanto riguarda le zone già classificate come ZPS<sup>11</sup>. Il documento esamina il problema della perturbazione degli habitat. Nell'esaminare la questione della caccia nel quadro dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" è opportuno tenere conto del principio di proporzionalità. Il corrispondente paragrafo della guida all'interpretazione dell'articolo 6 va inteso nel senso che effetti non significativi dal punto di vista degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 non devono essere considerati in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva "Habitat".
- 1.5.3 La caccia rappresenta una soltanto delle molteplici possibilità di utilizzazione dei siti Natura 2000, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività

---

*agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, discende che la protezione degli uccelli dev'essere valutata in parallelo con altre esigenze come quelle di ordine economico. Pertanto l'art.2, pur non costituendo una deroga autonoma al regime generale di protezione, è la conferma che la stessa direttiva prende in considerazione, in primo luogo, la necessità di un'efficace protezione degli uccelli e, in secondo luogo, le esigenze della salute e della sicurezza pubbliche, dell' economia, dell' ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione". Nella sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Italia, causa 262/85, Racc. 1987, pag. I-3073, la Corte ha respinto le argomentazioni del governo italiano secondo cui le deroghe alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 potrebbero basarsi direttamente sull'articolo 2, sottolineando al punto 37 che: " l' art . 2, come già osservato in precedenza, non costituisce una deroga autonoma agli obblighi ed alle condizioni posti dalla direttiva".*

<sup>10</sup> Nell'aprile 2002, in occasione della Settimana verde, la Commissione europea ha organizzato un seminario sulla caccia all'interno e nelle vicinanze dei siti Natura 2000 ("Hunting in and around NATURA 2000 areas"). Il resoconto del seminario è consultabile sul sito web della direzione generale Ambiente al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report\\_green\\_week\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report_green_week_en.pdf)

<sup>11</sup> Commissione europea, "La gestione dei siti della rete 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE", Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.

ricreative. Nelle due direttive in materia di protezione della natura non esiste alcuna presunzione generale contro l'esercizio della caccia nei siti Natura 2000. Tuttavia è evidente che varie attività umane, tra cui la caccia, possono comportare una riduzione temporanea dell'utilizzo degli habitat all'interno di un sito. Tali attività potrebbero avere conseguenze significative qualora fossero in grado di provocare una marcata riduzione della capacità del sito di assicurare la sopravvivenza delle specie per le quali esso è stato designato, e potrebbero inoltre comportare una riduzione del potenziale di caccia.

- 1.5.4 In alcuni casi la caccia è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di determinati siti, ad esempio laddove accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo. Tali situazioni devono essere identificate sito per sito.
- 1.5.5 La caccia sostenibile può avere conseguenze benefiche per la conservazione degli habitat all'interno e nelle vicinanze dei siti. Questo aspetto è analizzato in maniera più dettagliata nei paragrafi 2.4.20-2.4.23 della guida.
- 1.5.6 La possibilità di evitare significative perturbazioni derivanti dalla caccia o da altre attività dipende da una serie di fattori, tra cui la natura e l'estensione del sito e dell'attività e le specie presenti. È necessario comprendere per quali motivi il sito è considerato importante ai fini della conservazione della natura ed è incluso nella rete Natura 2000; ciò serve per stabilire gli obiettivi di conservazione del sito. La comprensione di questi aspetti costituisce un punto di partenza essenziale per individuare le azioni specifiche di gestione necessarie per assicurare la conservazione del sito.
- 1.5.7 Per conciliare le attività umane con gli obiettivi di conservazione la Commissione raccomanda di elaborare piani di gestione che stabiliscano disposizioni atte ad assicurare che le attività svolte all'interno e nelle vicinanze delle ZPS di cui alla direttiva "Uccelli selvatici" e dei siti designati nel quadro della direttiva "Habitat" (che insieme costituiscono la rete "Natura 2000") siano compatibili con le esigenze ecologiche delle specie o dei tipi di habitat di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati designati. È ragionevole ritenere che coloro che sfruttano le risorse naturali, delle quali fanno parte anche gli uccelli selvatici, abbiano altresì l'obbligo di assicurare che le loro attività siano sostenibili e non danneggino le popolazioni delle specie interessate. In conclusione, la Commissione ritiene che le attività di caccia nei siti Natura 2000 pongano fundamentalmente problemi di gestione, che devono essere affrontati essenzialmente a livello locale. Il modo più efficace per attuare tale gestione è l'adozione di un piano di gestione volto ad assicurare la compatibilità delle attività con gli obiettivi di conservazione per i quali i siti sono stati designati.
- 1.5.8 A seconda della natura dei siti Natura 2000 e delle pratiche venatorie, i piani di gestione devono prendere in considerazione la possibilità di creare zone di rifugio a silenzio venatorio. Un vasto programma di ricerca svolto in Danimarca ha dimostrato che la creazione di aree di divieto assoluto di caccia, se concepita attentamente, può contemporaneamente accrescere l'uso dei siti

da parte degli uccelli acquatici e le possibilità di caccia nelle immediate vicinanze<sup>12</sup>. Il concetto delle aree di divieto assoluto di caccia è ormai ben consolidato anche in altri Stati membri e non è limitato ai siti Natura 2000 (si pensi ad esempio alle “réserves de chasse” in Francia).

## **1.6 I divieti generali per la protezione delle specie**

1.6.1 L'articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per “*instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1*”.

Il divieto di praticare la caccia a tali specie è enunciato nell'articolo 5, lettera a), che impone agli Stati membri di vietare in particolare l'uccisione o la cattura deliberata con qualsiasi metodo<sup>13</sup>.

1.6.2 L'articolo 6, paragrafo 1 prevede il divieto generale di commercializzare gli uccelli protetti a norma dell'articolo 1. In particolare, “*gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili*”.

## **1.7 Deroghe ai divieti generali**

1.7.1 La direttiva prevede alcune deroghe ai divieti generali stabiliti negli articoli 5 e 6.

1.7.2 Il commercio delle specie elencate nell'allegato III della direttiva è consentito nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

1.7.3 Per quanto riguarda la caccia, le specie elencate nell'allegato II possono essere cacciate a norma dell'articolo 7 della direttiva in funzione “*del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità*”. Se una specie non figura nell'allegato II, è possibile derogare ai

---

<sup>12</sup> Cfr. Madsen, Pihl e Clausen, “Establishing a reserve network for waterfowl in Denmark: a biological evaluation of needs and consequences”, in *Biological Conservation* vol. 85/1998, pagg. 241-256; Madsen e Fox, “The impact of hunting disturbance on waterfowl populations: The concept of flyway networks of disturbance-free areas”, in *Gibier faune sauvage* 14/1997, pagg. 201-209. Tuttavia questo particolare modello potrebbe non essere applicabile agli Stati membri o alle zone in cui l'accesso dei cacciatori e la pressione venatoria sono regolati in modo differente (ad es. riserve di caccia private).

<sup>13</sup> L'articolo 5 impone inoltre agli Stati membri di vietare:

- di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi (lettera b);
- di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote (lettera c);
- di disturbare deliberatamente le specie di uccelli, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva (lettera d);
- di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura (lettera e).

divieti stabiliti dall'articolo 5 solo nel caso in cui siano soddisfatti i rigorosi requisiti previsti dall'articolo 9.

1.7.4 La deroga disposta dall'articolo 7 al divieto stabilito dall'articolo 5 in relazione alla caccia è soggetta ad una serie di condizioni, precisate nel medesimo articolo 7. Gli Stati membri devono provvedere affinché *“l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2”*. Gli Stati membri devono inoltre fare in modo che *“le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”*. La Corte di giustizia ha interpretato quest'ultima disposizione nel senso che gli Stati membri sono tenuti a stabilire il periodo venatorio secondo un metodo che *“garantisca la protezione completa di dette specie”*<sup>14</sup>. Le disposizioni dell'articolo 7 sono analizzate dettagliatamente nel capitolo 2.

1.7.5 Altri criteri sono stabiliti nell'articolo 8, che impone agli Stati membri di vietare *“il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a)”*. L'articolo in questione impone inoltre di vietare qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto e alle condizioni di cui all'allegato IV, lettera b).

1.7.6 A parte le deroghe relative al commercio e all'esercizio della caccia stabilite nell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e nell'articolo 7, l'articolo 9 consente agli Stati membri di derogare ai divieti fondamentali di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 purché siano soddisfatte tre condizioni: non vi siano altre soluzioni soddisfacenti; si applichi uno dei motivi elencati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), b) o c); siano soddisfatti i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali condizioni sono analizzate nel capitolo 3. L'articolo 9 prevede inoltre che gli Stati membri trasmettano annualmente alla Commissione una relazione sulle deroghe applicate<sup>15</sup>.

1.7.7 L'articolo 9 consente altresì di derogare ai divieti stabiliti dagli articoli 7 e 8.

---

<sup>14</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, *Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri/ Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique*, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067, punto 13.

<sup>15</sup> Sulla base di tali relazioni annuali la Commissione presenta una relazione sulle deroghe applicate nel quadro della direttiva “Uccelli selvatici” alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. La relazione è trasmessa ogni due anni in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 della convenzione.

## **1.8 Attività di ricerca**

- 1.8.1 L'articolo 10 impone agli Stati membri di incoraggiare le ricerche e “*i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1*” e di prestare particolare attenzione alle ricerche e ai lavori sui temi indicati nell'allegato V. La Corte di giustizia ha confermato che questa disposizione impone un obbligo agli Stati membri e deve essere recepita ed attuata negli ordinamenti giuridici nazionali.<sup>16</sup> Ai fini della caccia sono rilevanti vari tipi di ricerche elencati nell'allegato V; in particolare meritano di essere menzionate le ricerche di cui alle lettere c) e d) (rispettivamente “*censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento*” e “*determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni*”). Le ricerche di cui alla lettera e), riguardanti la “*messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli*”, sono rilevanti per le specie in grado di provocare danni. La giurisprudenza della Corte di giustizia sottolinea l'importanza di utilizzare le migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini dell'attuazione della direttiva<sup>17</sup>.
- 1.8.2 Occorre tuttavia riconoscere che, per quanto riguarda le ricerche sulle specie cacciabili, continuano ad essere disponibili pochissime informazioni di buona qualità su una serie di aspetti anche essenziali del regime migratorio di molte specie. La corretta gestione della caccia delle specie migratorie implica un'adeguata conoscenza del sistema funzionale delle aree di sosta, muta, accrescimento e svernamento che formano una rotta o via migratoria. Per consentire una più efficace applicazione della direttiva, è necessario comprendere meglio la distribuzione geografica delle rotte, la stagionalità dei movimenti e le esigenze ecologiche degli uccelli migratori in tutta l'Unione europea. Gli studi in materia devono essere effettuati preferibilmente su uccelli marcati individualmente; il ritrovamento di uccelli inanellati consente di localizzare esattamente le specie migratorie nel tempo e nello spazio, e rappresenta la migliore fonte di informazioni per analisi su vasta scala. Lo studio delle migrazioni può fornire le necessarie informazioni sia a livello della specie che a livello della popolazione geografica, oltre ad offrire l'opportunità unica di descrivere i modelli migratori per le diverse classi di sesso e di età, parametro importante per la corretta gestione delle popolazioni selvatiche.

## **1.9 Introduzione di specie di uccelli non presenti naturalmente allo stato selvatico**

---

<sup>16</sup> Sentenza del 13 dicembre 2007, *Commissione/Irlanda*, causa C-418/04, punti 266-275.

<sup>17</sup> Nella sentenza del 17 gennaio 1991, *Commissione/Italia*, causa C-157/89, Racc. 1991, pag. I-00057, punto 15, la Corte ha accettato che, in mancanza di letteratura specifica relativa al territorio dello Stato italiano, la Commissione facesse riferimento ad opere ornitologiche di carattere più generale a sostegno delle sue argomentazioni, a maggior ragione in quanto il governo italiano non aveva prodotto studi scientifici alternativi.

1.9.1 L'articolo 11 riguarda la prevenzione dei danni causati alla flora e alla fauna locali dall'introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Uno dei casi più documentati è la minaccia rappresentata da una specie nordamericana, il gobbo della Giamaica (*Oxyura jamaicensis*), per il gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), specie nativa europea minacciata da processi di ibridazione, competizione e dislocazione. L'introduzione di specie esotiche può rappresentare una minaccia non soltanto per le specie rare, ma anche per specie più diffuse, comprese le specie attualmente oggetto di prelievo venatorio.

### **1.10 Presentazione delle relazioni**

1.10.1 L'articolo 12 prevede l'obbligo generale per gli Stati membri e per la Commissione di predisporre relazioni sull'applicazione della direttiva. Le relazioni nazionali triennali di cui all'articolo 12 non devono essere confuse con la relazione annuale degli Stati membri sulle deroghe applicate, prevista all'articolo 9. Le relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 costituiscono un prezioso riferimento per numerosi aspetti riguardanti l'esercizio della caccia. Ad esempio, la seconda relazione sull'applicazione della direttiva<sup>18</sup> contiene informazioni sullo stato delle specie dell'allegato II negli Stati membri, sulle misure speciali adottate da questi ultimi per assicurare la saggia utilizzazione delle specie cacciate, oltre ad una sintesi delle discussioni avvenute in seno al comitato istituito dalla direttiva ("comitato ORNIS") su una serie di importanti concetti, fra cui quelli di "saggia utilizzazione" e di "piccole quantità".

### **1.11 Clausola di "stand still"**

1.11.1 L'articolo 13 stabilisce che *"l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1"*. La disposizione in esame rappresenta un esempio di clausola di "stand still". Questo tipo di clausole figura in numerose direttive comunitarie in materia ambientale e serve a garantire che l'applicazione di tali provvedimenti non comporti un deterioramento della situazione per quanto riguarda le caratteristiche ambientali che si desidera preservare.

### **1.12 Possibilità di adottare misure nazionali di protezione più rigorose**

1.12.1 L'articolo 14 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di protezione più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva. Questa disposizione corrisponde ad un approccio generale della normativa

---

<sup>18</sup> COM(93) 572 definitivo.

comunitaria in materia ambientale, successivamente sancito nel trattato, in virtù del quale gli Stati membri conservano la facoltà di oltrepassare il livello di protezione stabilito dalla Comunità. Con riferimento all'attività venatoria alcuni Stati membri hanno stabilito limiti nazionali più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla direttiva, vietando ad esempio la caccia di alcune specie che invece sono cacciabili in forza della direttiva.

1.12.2 È importante sottolineare che la facoltà di adottare misure più rigorose non è illimitata. Gli Stati membri devono rispettare le regole del trattato CE relative alla libera circolazione delle merci, come confermato dalla Corte nella sentenza relativa alla causa C-169/89, *Procedimento penale a carico di Gourmetterie Van den Burg*<sup>19</sup>. Inoltre, nel caso in cui si possa dimostrare che la cacciabilità di una specie di uccelli comporta evidenti benefici per la conservazione della specie in questione e/o di altre specie di uccelli selvatici per effetto delle misure di conservazione degli habitat associate all'esercizio della caccia, può risultare opportuno, qualora si contempra l'ipotesi di vietare l'esercizio dell'attività venatoria, prendere in considerazione gli eventuali inconvenienti che potrebbero sorgere per la conservazione degli habitat.

### **1.13 Adeguamento della direttiva**

1.13.1 Gli articoli da 15 a 17 contengono alcune disposizioni relative all'adeguamento degli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché all'adeguamento dell'allegato III. Le disposizioni in questione prevedono l'intervento del comitato istituito dall'articolo 16, composto dai rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Anche se formalmente il ruolo del comitato (noto come "comitato ORNIS") è piuttosto limitato, in pratica esso svolge un'importante funzione consultiva, in quanto i suoi membri discutono regolarmente di tutti gli aspetti riguardanti l'attuazione della direttiva, comprese le questioni relative alla caccia. Con riferimento alla modifica delle disposizioni della direttiva in materia di caccia, il comitato non è investito di un ruolo ufficiale. Le eventuali modifiche del testo della direttiva

---

<sup>19</sup> Sentenza del 23 maggio 1990, *Procedimento penale a carico di Gourmetterie Van Den Burg BV.*, causa C-169/89, Racc. 1990, pag. I-2143. Il caso in esame riguardava una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia dal tribunale olandese di ultima istanza in seguito ad un procedimento penale promosso nei Paesi Bassi nei confronti di un commerciante per detenzione di una pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus*), lecitamente cacciata e uccisa nel Regno Unito. La Corte ha tracciato una distinzione tra le specie migratorie e le specie minacciate elencate nell'allegato I da un lato e le altre specie, come la pernice bianca di Scozia, dall'altro. Rilevando la particolare importanza annessa dalla direttiva alla protezione delle specie migratrici o minacciate, la Corte ha affermato (punto 12): "Da questi obiettivi generali di tutela stabiliti dalla direttiva 79/409/CEE discende che gli Stati membri sono autorizzati, in forza dell' art. 14 della suddetta direttiva, ad adottare misure più rigorose per garantire una protezione ancora più efficace delle specie summenzionate. Per quanto attiene alle altre specie di uccelli menzionate dalla direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ma non sono autorizzati ad adottare misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva, salvo per quanto concerne le specie viventi nel loro territorio".

o dell'allegato II devono essere adottate dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento europeo<sup>20</sup> sulla base di una proposta della Commissione.

---

<sup>20</sup> Finora l'allegato II della direttiva 79/409/CEE è stato modificato da un solo strumento di diritto derivato, la direttiva 94/24/CE del Consiglio, che ha disposto l'inclusione di cinque specie di *Corvidae* capaci di provocare danni alle colture e per le quali in precedenza era consentita soltanto l'adozione di misure di controllo nel quadro delle deroghe previste dall'articolo 9.



## 2 LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 7

### Testo dell'articolo 7

*“1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell' allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.*

*2. Le specie dell' allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.*

*3. Le specie dell' allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.*

*4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall' articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia”.*

### 2.1 Introduzione

2.1.1 L'articolo 7 costituisce un'esplicita base di riferimento per l'esercizio della caccia nel quadro della direttiva. Mediante un rinvio all'allegato II, l'articolo indica le specie che possono essere cacciate in tutta la Comunità (elencate nella parte 1 dell'allegato II) e quelle che possono essere cacciate soltanto in determinati Stati membri (elencate nella parte 2 dell'allegato II) e stabilisce i principi da rispettare, con particolare riferimento alla fissazione del calendario venatorio.

2.1.2 Dopo aver ribadito la necessità di un corretto recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali, il presente capitolo si sofferma sulle specie cacciabili, sui criteri e sui principi generali da osservare nell'esercizio della caccia (non pregiudicare le azioni di conservazione, rispettare i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata), e analizza infine le condizioni specifiche relative alla fissazione dei periodi di caccia.

2.1.3 Il capitolo termina con l'analisi della sovrapposizione tra periodi di caccia e periodi vietati a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva.

## **2.2 Considerazioni di carattere formale**

- 2.2.1 Le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva devono essere recepite dagli Stati membri in maniera chiara e completa. Nella causa C-159/99, *Commissione/Italia*<sup>21</sup>, la Corte ha osservato che “*le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto*”. Nella causa C-339/87, *Commissione/Paesi Bassi*, la Commissione ha inoltre affermato che “*semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo imposto agli Stati membri, destinatari di una direttiva, dall' art. 189 del trattato*”<sup>22</sup>.

## **2.3 Specie cacciabili**

### **IL FONDAMENTO GIUSTIFICATIVO DELLA CACCIA**

- 2.3.1 L'articolo 7 consente la caccia di determinate specie di uccelli quale forma di sfruttamento accettabile, in considerazione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità.
- 2.3.2 Se in Europa la caccia agli uccelli è essenzialmente un'attività ricreativa e non è generalmente praticata per controllare le popolazioni aviarie, essa può anche essere utilizzata quale strumento per limitare i danni causati da alcune specie (cfr. *infra* il paragrafo 2.4.32 sulla “regolazione ecologicamente equilibrata”).

### **QUALI SPECIE POSSONO ESSERE CACCIAE?**

- 2.3.3 Le specie cacciabili sono elencate nell'allegato II della direttiva. L'allegato è suddiviso in due parti: le specie elencate nella parte 1 possono essere cacciate in tutti gli Stati membri, mentre le specie elencate nella parte 2 possono essere cacciate solo nei paesi espressamente menzionati. Il numero di specie potenzialmente cacciabili presenti in ciascuno Stato membro è indicato nella figura 1.
- 2.3.4 A parte gli adeguamenti derivanti dall'adesione dei nuovi Stati membri, la parte 2 dell'allegato II è stata modificata in una sola occasione per tener conto delle conoscenze più recenti sulla situazione degli uccelli. La modifica ha comportato l'inclusione di cinque specie di *Corvidae* e la cancellazione per l'Italia di tre specie di trampolieri che assomigliano notevolmente al chiurlottello (*Numenius tenuirostris*), specie a rischio di estinzione a livello mondiale.

---

<sup>21</sup> Sentenza del 17 maggio 2001, *Commissione/Italia*, causa C-159/99, Racc. 2001, pag. I-4007, punto 32.

<sup>22</sup> Sentenza del 15 marzo 1990, *Commissione/Paesi Bassi*, causa C-339/87, Racc. 1990, pag. I-851, nella quale si ribadisce la posizione assunta dalla Corte nella sentenza del 23 febbraio 1988, *Commissione/Italia*, causa C-429/85, Racc. 1988, pag. I-843.

- 2.3.5 L'esercizio della caccia è disciplinato dalla legislazione nazionale. L'iscrizione di una specie nell'allegato II non obbliga uno Stato membro ad autorizzarne la caccia. Si tratta semplicemente di una facoltà di cui gli Stati membri possono avvalersi o meno.

#### **2.4 Principi e criteri generali da rispettare nell'esercizio della caccia**

- 2.4.1 I paragrafi 1 e 4 dell'articolo 7 della direttiva enunciano una serie di principi generali da rispettare nell'esercizio della caccia. Tali principi sono esaminati nelle pagine che seguono.

#### **NON PREGIUDICARE LE AZIONI DI CONSERVAZIONE NELL'AREA DI DISTRIBUZIONE**

- 2.4.2 Gli Stati membri devono fare in modo che la caccia sia compatibile con il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate ad un livello soddisfacente e non comprometta le azioni di conservazione intraprese nell'area di distribuzione di tali specie. Ciò implica chiaramente che l'esercizio della caccia non deve rappresentare una minaccia significativa per le azioni di conservazione delle varie specie, cacciabili e non cacciabili. Il regime nazionale deve tener conto delle perturbazioni provocate dalla caccia. Tale disposizione deve essere valutata alla luce della natura e dell'ambito geografico delle "azioni di conservazione", giacché queste ultime possono variare dalla scala locale alla scala internazionale (ad es. un piano di gestione delle rotte migratorie).

- 2.4.3 Un esempio emblematico è dato dalla moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), specie non cacciabile minacciata a livello mondiale. Questa specie è caratterizzata da un periodo di riproduzione tardivo, che la rende vulnerabile all'apertura della stagione venatoria per le altre specie nelle zone in cui si trova ancora in piena fase di nidificazione.

- 2.4.4 È evidente che per la maggior parte delle specie l'area di distribuzione non si limita al territorio dello Stato membro in cui viene praticata la caccia, ma si estende all'intero areale della specie in questione. Questo aspetto è particolarmente importante per le specie migratorie. Una caccia eccessiva lungo la rotta migratoria può compromettere le azioni di conservazione intraprese altrove, ossia anche al di fuori dell'Unione europea.

- 2.4.5 L'ambito geografico di applicazione della direttiva è il territorio europeo degli Stati membri cui si applica il trattato. Tuttavia, per le specie il cui areale si estende oltre il territorio soggetto alla direttiva, possono essere rilevanti a tal fine anche gli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

#### **SAGGIA UTILIZZAZIONE**

- 2.4.6 La direttiva "Uccelli selvatici" non definisce il concetto di "saggia utilizzazione". Una spiegazione di questa nozione, elaborata congiuntamente al comitato ORNIS, è fornita nella seconda relazione sull'applicazione della

direttiva<sup>23</sup>, nella quale si esamina l'impatto potenziale della caccia sulle specie, sia per quanto riguarda le popolazioni sia con riferimento all'uso degli habitat.

- 2.4.7 Nel quadro della caccia “saggia utilizzazione” implica chiaramente uno sfruttamento sostenibile, ponendo l'accento sul mantenimento delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Il concetto sembra corrispondere alla definizione di “uso sostenibile” contenuta nella convenzione sulla diversità biologica<sup>24</sup>: *“l'utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future”*. La direttiva “Uccelli selvatici” è uno degli strumenti giuridici di cui dispone l'Unione europea per dare attuazione a tale convenzione.
- 2.4.8 Alcune linee direttrici sul tema della saggia utilizzazione sono state elaborate nel quadro della convenzione di Ramsar. In occasione della terza riunione della conferenza delle parti contraenti della convenzione (1987) è stata adottata una definizione secondo la quale per “saggia utilizzazione” delle zone umide si intende il loro uso sostenibile<sup>25</sup> a beneficio dell'umanità, in modo compatibile con il mantenimento delle proprietà naturali dell'ecosistema.
- 2.4.9 Si può quindi ragionevolmente concludere che il concetto di saggia utilizzazione equivale alla nozione di “uso sostenibile” compatibile con la conservazione delle risorse naturali, e corrisponde quindi al concetto di sostenibilità stabilito nel Quinto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
- 2.4.10 La caccia, che rappresenta una forma di sfruttamento della fauna selvatica, va quindi considerata nel più vasto contesto dell'uso sostenibile delle risorse. Il concetto di “saggia utilizzazione” non deve necessariamente essere limitato al consumo di tali risorse; occorre invece riconoscere che anche gli appassionati di birdwatching, gli amanti della natura, gli scienziati e la società nel suo complesso hanno un diritto legittimo di fruizione e di esplorazione della natura, a condizione di esercitare tale diritto in maniera responsabile. È generalmente riconosciuto che il valore delle risorse ambientali comprende sia

---

<sup>23</sup> Pagg. 8-9 della seconda relazione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE (COM(93)572 definitivo.). La spiegazione è stata utilizzata e ulteriormente sviluppata nella presente guida.

<sup>24</sup> Un riferimento all'obiettivo dell' “uso sostenibile” è contenuto nella maggior parte delle disposizioni sostanziali della convenzione, che prevedono fra l'altro l'integrazione delle considerazioni relative all'uso sostenibile nel processo decisionale nazionale, la regolamentazione e la gestione delle risorse biologiche per assicurarne la conservazione e l'uso sostenibile, l'adozione di misure volte ad evitare o attenuare gli effetti negativi sulla diversità biologica, il monitoraggio degli ecosistemi e degli habitat necessari per le specie migratorie e per le specie aventi un valore economico o un'importanza dal punto di vista culturale, la promozione di ricerche destinate a contribuire ad un uso sostenibile.

<sup>25</sup> Per uso sostenibile si intende l'uso delle zone umide da parte dell'uomo tale da consentire di ricavare i massimi benefici per le generazioni presenti e allo stesso tempo di conservare la capacità potenziale di soddisfare le necessità e le aspirazioni delle generazioni future, mentre per proprietà naturali dell'ecosistema si intendono le componenti fisiche, biologiche e chimiche, quali il suolo, l'acqua, le piante, gli animali e le sostanze nutritive, nonché le interazioni tra di esse.

il valore d'uso che il valore di esistenza. Il principio della “saggia utilizzazione” deve quindi comprendere la possibilità di accesso e di fruizione della fauna selvatica anche da parte di soggetti diversi dai cacciatori, accesso e fruizione che devono essere gestiti in maniera sostenibile e in modo tale da recare benefici alle comunità locali<sup>26</sup>.

2.4.11 Nei paragrafi che seguono sono esaminati alcuni aspetti della saggia utilizzazione rilevanti per le specie cacciabili: impatto sulle popolazioni, uso degli habitat, gestione della selvaggina e stato di conservazione delle specie. In particolare vengono sottolineate la difficoltà relative all'applicazione del concetto di saggia utilizzazione sia alle specie stanziali che a quelle migratorie. Infine, viene evidenziato l'importante ruolo svolto dalle attività di educazione, formazione e sensibilizzazione per promuovere la saggia utilizzazione.

- **Rilevanza per le specie cacciabili**

2.4.12 La maggior parte degli studi scientifici sulla sostenibilità della caccia è incentrata sugli uccelli acquatici (ad esclusione dei gabbiani), sui tetraonidi e sui fasianidi (questi ultimi due gruppi appartengono all'ordine dei Galliformi, e sono spesso indicati con l'espressione “selvaggina da penna”). Tali uccelli presentano caratteristiche ecologiche e comportamentali molto differenti tra loro. Gli uccelli acquatici sono tipicamente uccelli migratori di lunga distanza, che nidificano in vaste zone dell'Europa settentrionale e svernano in zone umide distribuite irregolarmente tra le regioni temperate e le regioni tropicali. A causa del comportamento gregario di queste specie, i notevoli disturbi causati dalla caccia<sup>27</sup> interessano molti più uccelli di quanti siano effettivamente abbattuti nel corso dell'attività venatoria. Tuttavia una recente analisi bibliografica della letteratura scientifica sulla fisiologia energetica degli uccelli ha contestato l'ipotesi secondo cui la caccia provoca sempre perturbazioni che minacciano in maniera significativa la sopravvivenza degli uccelli selvatici (cfr. paragrafo 2.6.17). Inoltre un prelievo venatorio limitato a livello locale, anche se elevato, può non incidere sulle popolazioni locali nel lungo termine, a condizione che siano disponibili sufficienti risorse alimentari, se gli uccelli abbattuti possono essere sostituiti da uccelli provenienti da altri luoghi o mediante altri meccanismi compensatori di ordine biologico. Peraltro ciò potrebbe non verificarsi in caso di elevata pressione venatoria su una zona molto ampia dell'areale della specie interessata.

2.4.13 Al contrario, le specie stanziali di selvaggina da penna sono talvolta caratterizzate da complessi sistemi sociali, cosicché le popolazioni locali

---

<sup>26</sup> Recentemente la dichiarazione di principi dell' IUCN sull'uso sostenibile delle risorse biologiche selvatiche (allegato alla risoluzione 2.29, Amman, 2000) ha concluso che l'uso della biodiversità, sia attraverso il consumo delle risorse sia in forme che non ne implicano il consumo, è fondamentale per l'economia, la cultura e il benessere di tutte le nazioni e di tutti i popoli.

<sup>27</sup> Nelle zone umide, una perturbazione significativa degli uccelli dovuta all'esercizio della caccia può provocare una forte sottoutilizzazione della risorsa, esercitando una pressione anche sulle specie che non sono oggetto di prelievo venatorio. Gli spostamenti a livello locale e la riduzione dei tempi di sosta possono addirittura incidere sulle popolazioni lungo la rotta migratoria, a causa della dipendenza dalla densità durante il periodo invernale. Tuttavia, l'impatto delle perturbazioni a livello delle popolazioni in migrazione è attualmente poco noto e merita quindi ulteriori approfondimenti.

possono trarre beneficio da un'adeguata gestione della caccia. Un forte prelievo venatorio può determinare una riduzione della popolazione. Gli uccelli acquatici e la selvaggina da penna sono le principali specie cacciabili in Europa, e comprendono il 71% di tutti i taxa dell'allegato II. Le altre categorie di specie dell'allegato II sono i gabbiani (7%), i piccioni (6%), e i passeracei (15%).

- **Saggia utilizzazione e impatto sulla popolazione**

2.4.14 Poiché l'obiettivo generale della direttiva è il mantenimento delle popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione soddisfacente<sup>28</sup>, tale obiettivo deve riflettersi nel principio della saggia utilizzazione. Dalle conoscenze generali sulla dinamica delle popolazioni e sulla teoria relativa al prelievo degli uccelli migratori è possibile concludere che bassi livelli di prelievo hanno verosimilmente scarsi effetti sulla consistenza della popolazione primaverile<sup>29</sup>. Livelli moderati di prelievo difficilmente determinano una diminuzione delle popolazioni di specie cacciabili, ma certamente riducono la consistenza della popolazione primaverile. Livelli di prelievo molto elevati possono invece determinare una diminuzione delle popolazioni. Per la maggior parte delle specie si ignora quali siano tali livelli<sup>30</sup>.

2.4.15 Per evitare che la caccia comporti una riduzione della consistenza numerica delle specie cacciabili, l'approccio generale nella gestione della fauna selvatica consiste nell'assicurare che il prelievo venatorio non superi l'intervallo compreso tra il "massimo" rendimento sostenibile e il rendimento sostenibile "ottimale"<sup>31</sup>. Questa nozione sembra più facilmente applicabile alle specie stanziali che alle specie migratorie. In assenza di informazioni affidabili sulla dinamica delle popolazioni e sui prelievi delle specie sedentarie e

---

<sup>28</sup> L'espressione "stato di conservazione soddisfacente", introdotta nel 1992 dalla direttiva "Habitat", non è menzionata espressamente nella direttiva "Uccelli selvatici" ma risulta implicita dal disposto dell'articolo 2 di quest'ultima.

<sup>29</sup> Ciò dipende dal momento in cui avviene il prelievo. Un basso livello di prelievo in primavera, quando la popolazione raggiunge la minima consistenza numerica annua, può avere effetti sproporzionati sulla struttura della popolazione se la specie è soggetta a migrazione differenziale.

<sup>30</sup> Documento di lavoro n. XI/189/91 del comitato ORNIS, ripreso nella seconda relazione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (COM (93) 572 definitivo, del 24.11.1993, pag. 11).

<sup>31</sup> Il rendimento sostenibile può essere definito come il prelievo di risorse dall'ambiente ad un ritmo tale da consentire una sostituzione equilibrata mediante processi naturali. In condizioni normali i processi dipendenti dalla densità mantengono le popolazioni di uccelli ad un livello stabile. Il rendimento di una specie è direttamente collegato al suo tasso di riproduzione e di sopravvivenza. Anche se i prelievi annuali possono eliminare una quota consistente di una popolazione, questo fenomeno è compensato da una mortalità naturale inferiore e/o da un maggiore tasso di riproduzione. Il numero massimo di uccelli cacciabili annualmente è raggiunto quando il maggior numero di uccelli si riproduce alla maggiore velocità possibile. Ciò avviene quando la diminuzione della popolazione nidificante è nettamente inferiore alla capacità dell'habitat (Newton I., *Population limitation in Birds*, 1998). La caccia normalmente riduce popolazioni nidificanti che hanno una bassa mortalità naturale (specie "a strategia K", come ad esempio le oche), ma i tassi di riproduzione di queste popolazioni sono più elevati rispetto alle popolazioni non cacciate. Questa situazione è indicata con l'espressione *massimo rendimento sostenibile*. Data la variabilità dei sistemi ecologici i tassi di prelievo sono generalmente fissati ad un livello alquanto inferiore, definito *rendimento ottimale sostenibile*. Una buona gestione delle popolazioni può accrescere tale rendimento.

migratorie occorre in generale evitare un livello troppo elevato di sfruttamento delle risorse.

2.4.16 Sono inoltre necessari efficaci sistemi di monitoraggio basati su dati scientifici, in modo da assicurare che qualsiasi utilizzazione sia mantenuta a livelli sostenibili per le popolazioni selvatiche senza incidere negativamente sul ruolo della specie nell'ecosistema o sull'ecosistema in quanto tale. Tali sistemi devono comprendere informazioni sulle statistiche di caccia, che attualmente sono inesistenti o poco sviluppate per la maggior parte delle specie in tutta l'Unione europea<sup>32</sup>.

- **Saggia utilizzazione e uso degli habitat**

2.4.17 È probabile che disturbi significativi causati dalla caccia o da altre attività umane determinino una riduzione dell'uso degli habitat nei quali tali attività hanno luogo, costringendo gli uccelli a coprire maggiori distanze o ad adattare il proprio comportamento per sfuggire alla caccia, fino addirittura a rinunciare ad utilizzare habitat in cui la presenza umana è relativamente elevata. È quindi importante far sì che tali attività siano gestite in maniera da evitare disturbi che possano incidere in misura significativa sui valori di conservazione dei siti in questione (cfr. anche il paragrafo 1.5 della guida).

2.4.18 Questo aspetto è particolarmente importante nelle zone umide, in cui sono presenti grandi concentrazioni di uccelli selvatici, ivi comprese specie cacciabili. Nella comunicazione sull'uso razionale e la conservazione delle zone umide<sup>33</sup> la Commissione individua l'uso sostenibile delle risorse come uno dei principali problemi delle zone umide e fa espresso riferimento alla caccia agli uccelli: *“La caccia agli uccelli acquatici nelle zone umide europee costituisce un passatempo diffuso e può rappresentare un'importante fonte di reddito per i proprietari delle zone umide. Giustamente le associazioni dei cacciatori stanno assumendo un ruolo importante nella conservazione delle zone umide. Il principio dell'uso sostenibile delle risorse rappresentate dagli uccelli acquatici può contribuire sostanzialmente alla conservazione delle zone umide, purché siano previsti l'impiego di munizioni non tossiche, la fissazione di limiti quantitativi alla caccia, la creazione di un'adeguata rete di riserve di caccia e l'adeguamento delle stagioni venatorie ai requisiti ecologici delle specie. Anche questi aspetti sono disciplinati dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici”*.

2.4.19 Nel quadro della saggia utilizzazione occorre esaminare anche il problema dell'inquinamento ambientale dovuto al piombo impiegato per la fabbricazione dei pallini contenuti nelle cartucce da caccia. È un fatto ormai riconosciuto che l'uso di pallini di piombo rappresenta una grave minaccia per

---

<sup>32</sup> Per alcune specie possono essere rilevanti altre informazioni, quali studi sul tasso di uccelli mutilati e sull'impatto delle pallottole dei fucili sulla sopravvivenza degli uccelli (cfr. ad es. Madsen, J. e Noer H., “Decreased survival of pink-footed geese *Anser brachyrhynchus* carrying shotgun pellet”, in *Wildlife Biology* n. 2/1996, pagg. 75-82).

<sup>33</sup> “Uso razionale e conservazione delle zone umide”, COM(95) 189 definitivo del 29.05.1995.

gli uccelli selvatici e per i loro habitat, e soprattutto per le zone umide<sup>34</sup>. Nonostante questo tipo di munizione non sia esplicitamente menzionato nella direttiva "Uccelli selvatici", il suo uso nelle zone di protezione speciale, con conseguente deterioramento degli habitat o disturbo significativo per gli uccelli, è incompatibile con le esigenze di protezione di questi siti. La necessità di eliminare gradualmente l'uso dei pallini di piombo nelle zone umide è già stata riconosciuta in alcune istanze internazionali, quali la convenzione di Ramsar e l'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori africani ed eurasiatici (*African Eurasian Waterbird Agreement* – AEWA).

- **Caccia e gestione della selvaggina**

2.4.20 La nozione di saggia utilizzazione deve tenere conto anche degli aspetti positivi derivanti dalla gestione della selvaggina. Tale gestione implica una serie di misure destinate ad assicurare la disponibilità di habitat più adatti, migliori possibilità di alimentazione, nonché una minore predazione e una riduzione delle malattie e del bracconaggio, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita delle specie cacciabili e delle altre specie. Pertanto, anche se i prelievi annuali possono eliminare una quota significativa della popolazione, tale riduzione è compensata dai vantaggi derivanti da una ridotta mortalità naturale e/o da un tasso di riproduzione più elevato. In accordo con il principio della saggia utilizzazione, le buone pratiche di gestione dovrebbero inoltre tener conto delle necessità delle specie non cacciabili e dell'ecosistema. Come risultato, nei territori sottoposti a gestione la consistenza numerica della popolazione delle specie cacciabili e delle altre specie può essere nettamente superiore rispetto ai territori non sottoposti ad alcuna forma di gestione. Questo principio contrasta nettamente con il prelievo delle risorse faunistiche in assenza di qualsiasi forma di gestione. Una popolazione sottoposta a prelievo venatorio, anche se stabile e cacciata in modo sostenibile, si manterrà inevitabilmente ad un livello inferiore rispetto ad una popolazione in condizioni simili ma non soggetta a caccia. Le conseguenze benefiche della gestione della selvaggina sono particolarmente evidenti nel caso delle specie stanziali<sup>35</sup>.

2.4.21 Alcuni dei siti più importanti in Europa per la fauna selvatica sono riusciti a sopravvivere alla pressione dell'urbanizzazione e alla distruzione grazie agli interessi legati alla gestione della selvaggina. Ad esempio il Regno Unito possiede ancora oggi la più vasta zona di brughiere esistente in Europa grazie soprattutto all'importanza di questo tipo di habitat per la caccia ai tetraonidi, che ha contribuito ad impedirne la scomparsa evitando l'imboschimento a fini commerciali e altri tipi di minacce. In Spagna le popolazioni residue di aquila imperiale iberica (*Aquila adalberti*) sono riuscite a sopravvivere nelle grandi riserve di caccia private, ove si praticava quasi esclusivamente la caccia

---

<sup>34</sup> Cfr. ad esempio *Newsletter of the African Eurasian Waterbird Agreement, Special edition: Lead Poisoning in Waterbirds through the ingestion of spent lead shot. Special Issue 1*, settembre 2002.

<sup>35</sup> Occorre tuttavia riconoscere che esistono casi di gestione attiva delle zone umide per gli uccelli acquatici migratori (ad es. la Camargue in Francia). Va inoltre ricordata la gestione delle torbiere direttamente connessa alla caccia del beccaccino (*Gallinago gallinago*).



grossa. In Francia, le popolazioni selvatiche di starna (*Perdix perdix*) sono numerose in alcune regioni ad agricoltura intensiva (ad es. Beauce, Piccardia) come risultato degli sforzi di gestione intrapresi, fra cui in particolare il ritiro dalla produzione di migliaia di ettari di terreno per la tutela della fauna selvatica (“*Jachère faune sauvage*”), con il sostegno finanziario dei cacciatori.

2.4.22 La caccia può quindi favorire la conservazione mediante la saggia utilizzazione delle risorse. Le misure adottate per migliorare le condizioni delle specie cacciabili possono non soltanto accrescere il rendimento sostenibile ma giovare anche ad una serie di altri animali e piante aventi esigenze simili. I terreni boschivi gestiti per la caccia al fagiano (*Phasianus colchicus*) presentano una maggiore diversità rispetto ai terreni boschivi gestiti unicamente ai fini dell'esercizio della silvicoltura. La gestione dei margini dei campi per favorire la nidificazione della starna (*Perdix perdix*) giova anche alla flora selvatica, alle farfalle e ad altri invertebrati.

2.4.23 Tuttavia, la gestione della selvaggina destinata ad aumentare artificialmente i livelli della popolazione di singole specie può essere dannosa per altre specie, soprattutto se collegata alla caccia illegale dei rapaci.

- **Saggia utilizzazione e stato di conservazione delle specie cacciabili**

2.4.24 Si ritiene che lo stato di conservazione di una specie di uccelli sia insoddisfacente<sup>36</sup> quando la somma dei fattori che influiscono sulla specie in questione può alterare a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle sue popolazioni. In particolare lo stato di conservazione è considerato insoddisfacente quando i dati relativi alla dinamica delle popolazioni della specie in questione indicano che quest'ultima non continua a lungo termine ad essere un elemento vitale dell'habitat naturale a cui appartiene<sup>37</sup>. Ovviamente è preferibile, in generale, non autorizzare la caccia di tali specie o popolazioni, anche se la caccia non è la causa dello stato di conservazione insoddisfacente né vi contribuisce. Tuttavia, il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su

---

<sup>36</sup> Secondo l'articolo 1, lettera i) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per “stato di conservazione di una specie” si intende “l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni (...)”. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando “i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e, esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.”. Anche se questa espressione non è esplicitamente menzionata nella direttiva 79/409/CEE i principi su cui essa si basa sono applicabili con riferimento agli obiettivi di tale direttiva.

<sup>37</sup> Uno stato di conservazione soddisfacente presuppone la vitalità della popolazione: il concetto di “popolazione vitale” rappresenta il limite tra sopravvivenza ed estinzione (Fiedler e Jain, *Conservation Biology*, 1992). La vitalità delle popolazioni costituisce il nucleo del disposto dell'articolo 2 della direttiva, che stabilisce l'obbligo generale del mantenimento delle popolazioni. La vitalità della popolazione è necessaria per dimostrare uno stato di conservazione sicuro, ma è un concetto più ampio della semplice stabilità. Spesso la diminuzione delle popolazioni è determinata da forze estrinseche, quali la distruzione degli habitat, la caccia eccessiva e la competizione con specie introdotte. Le fluttuazioni casuali, che aumentano con la diminuzione della popolazione, possono portare all'estinzione anche popolazioni che mediamente hanno una crescita demografica positiva, se quest'ultima è inferiore alla capacità di carico.

altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all'obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente.

- 2.4.25 Il problema dell'opportunità di autorizzare la prosecuzione della caccia di specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente è stato posto durante le discussioni relative all'ultima modifica dell'allegato II della direttiva proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione<sup>38</sup> della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva "Uccelli selvatici" presentata dalla Commissione nel 1991<sup>39</sup> si afferma che nel caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.
- 2.4.26 I piani di gestione diretti al ripristino dei livelli di popolazione delle specie devono essere applicati a tutte le popolazioni, sia periferiche che centrali. In effetti, le popolazioni periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel processo di adattamento delle specie all'evoluzione ambientale, processo che, in ambito europeo, risulta fondamentale. Inoltre tali piani possono essere elaborati a differenti livelli territoriali (ad esempio a livello comunitario, nazionale o locale).
- 2.4.27 Sono attualmente in preparazione piani comunitari di gestione delle specie di uccelli dell'allegato II per le quali è stato rilevato uno stato di conservazione insoddisfacente. I piani che sono già stati approvati dagli Stati membri nel quadro del comitato ORNIS sono disponibili sul sito web della direzione generale Ambiente. Se da un lato questi piani quadro non hanno una specifica rilevanza giuridica nel quadro della direttiva, dall'altro la loro effettiva applicazione e la capacità di arrestare e invertire la tendenza al declino delle specie cacciabili, da comprovare mediante opportune attività di monitoraggio, serviranno a stabilire se la caccia di tali specie continua ad essere giustificata nel quadro della direttiva o se è necessaria l'adozione di altre misure.
- 2.4.28 I piani di gestione diretti al ripristino dello stato di conservazione delle specie devono essere integrati da programmi di monitoraggio in grado di individuare eventuali variazioni dello stato di conservazione. I programmi devono prevedere una valutazione del prelievo venatorio e del ruolo di quest'ultimo nella dinamica della popolazione.
- 2.4.29 Occorre infine notare che la sospensione temporanea della caccia di determinate specie aventi (non necessariamente a causa dell'attività venatoria) uno stato di conservazione insoddisfacente, introdotta dagli Stati membri con l'accordo delle associazioni venatorie, rappresenta una soluzione potenzialmente interessante. Tale soluzione, se combinata con un programma di azioni di conservazione delle specie in questione, può costituire un forte

---

<sup>38</sup> PE 154.220 def.

<sup>39</sup> COM (91) 42 – C3 – 0180/91.

incentivo affinché i portatori dei diversi interessi, compresi i cacciatori, collaborino per assicurare il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente. Un aspetto importante per i cacciatori è che tale sospensione deve essere considerata e percepita come “temporanea” e non portare più o meno automaticamente ad un divieto permanente di caccia.

- **Saggia utilizzazione e iniziative di educazione, formazione e sensibilizzazione**

2.4.30 La nozione di saggia utilizzazione delle risorse naturali implica anche conoscenze e competenze adeguate. I cacciatori devono essere opportunamente informati dell’esigenza di identificare correttamente le specie, delle buone pratiche, della normativa sulla caccia, della necessità di comunicare le catture effettuate ecc. Le attività illecite (come la caccia a specie protette, l’utilizzo di trappole illegali, l’esercizio dell’attività venatoria al di fuori dei periodi consentiti o in zone vietate, l’uso illegale di veleni) sono in contrasto con il principio della “saggia utilizzazione” e non sono conformi al principio della conservazione attraverso l’uso sostenibile. Inoltre, i comportamenti illeciti di un piccolo numero di cacciatori possono gettare discredito sull’intera categoria. Poiché i cacciatori sono i custodi più affidabili delle zone di caccia è nel loro interesse a lungo termine opporsi a tali comportamenti e fare in modo che il pubblico lo sappia. È inoltre necessario far conoscere al pubblico il principio della conservazione mediante l’uso sostenibile.

#### **REGOLAZIONE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRATA**

2.4.31 Questo principio non è definito nella direttiva “Uccelli selvatici”; tuttavia l’ottavo considerando della direttiva lascia intendere che potrebbe non riferirsi primariamente ad un uso ricreativo, ma alla gestione delle popolazioni finalizzata alla conservazione delle specie: *“considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile”*.

2.4.32 Inoltre l’articolo 1 stabilisce che la direttiva ha come obiettivo “la protezione, la gestione e la regolazione” delle specie, mentre l’articolo 2 prevede l’adozione di misure per mantenere o adeguare le popolazioni delle varie specie ad un livello “che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”. Quest’ultima espressione può significare che il controllo non è incentrato esclusivamente sull’“equilibrio tra le specie” ma può anche essere finalizzato alla protezione di interessi economici (ad esempio la prevenzione dei danni).

2.4.33 La “regolazione ecologicamente equilibrata” implica che le misure adottate devono essere ecologicamente sicure e proporzionate al problema da risolvere,

tenendo conto dello stato di conservazione delle specie in questione. Le misure di controllo possono essere considerate necessarie soltanto per poche specie dell'allegato II (ad es. corvi, piccioni, gabbiani). Questa sembra essere stata la principale spinta all'inclusione di cinque specie di *Corvidae* nell'allegato II, parte 2 in occasione dell'adeguamento della direttiva nel 1994.

- 2.4.34 Al contrario, per molte altre specie cacciabili, le misure di gestione sono dirette ad accrescere o a ripristinare la consistenza numerica delle popolazioni nell'interesse della conservazione e della caccia.
- 2.4.35 L'applicazione di questo principio nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 4 offre maggiori possibilità per le misure di controllo destinate alla protezione della flora e della fauna adottabili nel quadro del regime derogatorio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia non è chiaro fino a che punto sia effettivamente possibile controllare le popolazioni di specie nocive unicamente durante la normale stagione venatoria. Occorre prendere in considerazione altri metodi, quali l'uso di tecniche per spaventare gli uccelli, che possono risolvere il problema dei danni almeno temporaneamente e a livello locale.
- 2.4.36 È necessario prendere in considerazione anche altri aspetti della "regolazione ecologicamente equilibrata", come ad esempio la misura in cui tale attività di controllo deve essere collegata alla necessità di assicurare uno sfruttamento demograficamente equilibrato di una determinata specie (ad es. non eliminare eccedenze relative ad uno dei due sessi o ad una coorte di età). Occorre inoltre fare in modo che l'impatto sulle popolazioni oggetto di prelievo venatorio non comporti uno squilibrio per l'ecosistema, favorendo lo sviluppo di altre specie a causa dell'assenza di competizione.

## **2.5 Condizioni specifiche legate alla fissazione del calendario venatorio**

- 2.5.1 L'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva stabilisce una serie di principi fondamentali relativi alla definizione dei periodi di caccia, finalizzati ad assicurare che l'attività venatoria non abbia luogo nelle fasi del ciclo annuale durante le quali le specie cacciabili sono più vulnerabili.
- 2.5.2 L'articolo in questione vieta la caccia alle specie stanziali nel periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione. Nel caso delle specie migratorie lo stesso articolo vieta la caccia nel periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
- 2.5.3 La Corte ha affermato che "*l' art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva intende garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata. Di conseguenza, la protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi e dei movimenti migratori*"<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Sentenza del 17 gennaio 1991, *Commissione/Italia*, causa C-157/89, Racc. 1991, pag. I-00057, punto 14. Un riferimento al concetto di "regime completo di protezione" figura anche nella sentenza

## LO STUDIO SUI CONCETTI FONDAMENTALI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4: PERIODO DELLA RIPRODUZIONE E PERIODO DELLA MIGRAZIONE PRENUZIALE

2.5.4 La Commissione e il comitato ORNIS hanno riconosciuto la necessità di chiarire l'interpretazione dei concetti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 1994, e di precisarne le modalità di applicazione alle specie di uccelli dell'allegato II, e a tal fine hanno analizzato le informazioni disponibili sul periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione di ciascuna specie dell'allegato II per ciascuno Stato membro in cui la specie è presente<sup>41</sup>. Lo studio, approvato dal comitato ORNIS, fornisce una definizione dei due concetti di "periodo della riproduzione" e di "ritorno alle zone di nidificazione", illustrati in maniera dettagliata nei paragrafi che seguono.

- **Periodo della riproduzione**<sup>42</sup>

2.5.5 La definizione di "**periodo della nidificazione**" (*breeding season*)<sup>43</sup> riprende quella proposta da Cramp e Simmons (1997)<sup>44</sup>: "*il periodo della nidificazione è il periodo in cui una specie depone e cova le uova ed alleva i piccoli fino alla fase del volo.*" Tuttavia il "**periodo della riproduzione**" comprende non soltanto il periodo della nidificazione ma anche l'occupazione delle zone di nidificazione e lo stadio di dipendenza dei giovani dopo l'involo (come in precedenza riconosciuto nella relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva "Uccelli selvatici" pubblicata nel 1993<sup>45</sup>). Il comitato ORNIS ha elaborato uno schema nel quale sono specificate le varie fasi della riproduzione e che può essere considerato uno schema generale del periodo riproduttivo (cfr. figura 2). L'ordine e l'importanza delle diverse fasi variano a seconda delle caratteristiche biologiche delle differenti specie.

---

del 19 gennaio 1994, *Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri /Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique*, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067 e nella sentenza del 7 dicembre 2000, *Commissione/Francia*, causa C-38/99, Racc. 2000, pag. I-10941.

<sup>41</sup> Concetti fondamentali dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE. Periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli dell'allegato II nell'Unione europea, settembre 2001 (documento disponibile al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key\\_concepts\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm)).

<sup>42</sup> Si noti che l'articolo 7, paragrafo 4 si riferisce sia al "periodo della nidificazione" sia alle "varie fasi della riproduzione e della dipendenza" (cfr. la versione francese: "*les différents stades de reproduction et de dépendance*", la versione tedesca: "*Einzelnen Phasen der Brut - und Aufzuchtzeit*" e quella olandese: "*zolang de jonge vogels het nest nog niet hebben verlaten*").

<sup>43</sup> L'espressione "breeding season" viene considerata equivalente ma più corretta dal punto di vista lessicale rispetto all'espressione "rearing season" utilizzata nell'articolo 7, paragrafo 4 della versione inglese della direttiva.

<sup>44</sup> Cramp, S. - Simmons, K.E.L. (a cura di), *Birds of the Western Palearctic*, Volume 1, Oxford University Press, Oxford, 1977, 722 pagg.

<sup>45</sup> Seconda relazione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, COM(93) 572 definitivo, Bruxelles, 24 novembre 1993.

- **Ritorno alle zone di nidificazione** <sup>46</sup>

- 2.5.6 Il ritorno alle zone di nidificazione è uno spostamento annuale degli uccelli dalle aree di svernamento verso i luoghi di riproduzione, compiuto in una o più fasi. Il periodo di svernamento termina con la partenza dai quartieri invernali, dove gli uccelli migratori sono rimasti più o meno stabilmente sin dalla fine della migrazione post-nuziale (autunnale). Il ritorno alle zone di nidificazione è comunemente chiamato “migrazione prenuziale” o “migrazione primaverile”.
- 2.5.7 In Europa, le migrazioni di ritorno sono dirette prevalentemente a nord, a nord-est o a nord-ovest. Ciò significa che gli uccelli migratori provenienti dai quartieri di svernamento africani attraversano dapprima il Mediterraneo e poi l'Europa centrale per raggiungere le zone di nidificazione dell'Europa settentrionale. Normalmente la migrazione dura varie settimane e comprende periodi di riposo in aree di sosta situate lungo il percorso, ma singoli esemplari possono completare il viaggio in uno o in pochi giorni. L'inizio, la fine e la durata della stagione migratoria in un determinato paese dipendono da una serie di fattori biologici, geografici e metodologici.
- 2.5.8 Per quanto riguarda l'inizio della migrazione prenuziale, in una stessa regione il periodo di svernamento non termina contemporaneamente per tutti gli esemplari di una specie. Oltre alle differenze tra i singoli individui, in una stessa area di svernamento sono presenti differenti popolazioni aviarie caratterizzate da cicli annuali distinti. Ad esempio, le popolazioni di uccelli che nidificano nelle zone settentrionali spesso intraprendono il volo di ritorno molto più tardi degli uccelli che nidificano più a sud. Un caso estremo è rappresentato dalla cosiddetta "migrazione a salto" (ad es. per la pettegola, *Tringa totanus*): gli uccelli che nidificano a latitudini più elevate percorrono distanze più lunghe e si spostano verso aree di svernamento situate più a sud rispetto agli uccelli che nidificano in zone più meridionali.
- 2.5.9 L'abbandono di un'area di svernamento non implica necessariamente l'inizio della migrazione di ritorno: può accadere infatti che gli uccelli si trasferiscano in altre aree di svernamento a causa di un cambiamento delle condizioni ecologiche locali, della scarsità di cibo, di perturbazioni o di un mutamento delle condizioni climatiche. Quando nella medesima località di svernamento coesistono uccelli migratori e stanziali della stessa specie, la situazione può risultare ancora più complessa. Possono così sorgere apparenti discrepanze tra i dati relativi a paesi di grandi dimensioni. Più che una diversa distribuzione temporale delle migrazioni, dati molto discordanti per regioni vicine possono indicare differenze di carattere ecologico. Ad esempio, anche se le regioni meridionali della Spagna (Andalusia) e dell'Italia (Sicilia) si trovano alla stessa latitudine (37° parallelo) ciò non implica necessariamente che le date di arrivo degli uccelli migratori siano le stesse, perché potrebbero essere coinvolte popolazioni differenti.

---

<sup>46</sup> Nel testo inglese viene adoperata l'espressione "return to breeding areas", considerata come sinonimo dell'espressione "return to the rearing grounds" contenuta nell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva.

2.5.10 La durata del periodo di migrazione dipende non soltanto dall'estensione in senso longitudinale del paese in questione ma anche dalla disponibilità e dall'utilizzo di aree di sosta. L'esempio tipico è quello della pittima minore (*Limosa lapponica*), che migra dai quartieri di svernamento africani verso zone di nidificazione situate in Siberia, e dopo un volo continuo dal *Banc d'Arguin* nell'Africa occidentale sosta varie settimane nel mare di Wadden. La durata del periodo di migrazione è determinata anche dalla quantità e dalla distribuzione geografica degli uccelli: una popolazione ridotta può compiere la traversata in pochi giorni mentre una specie caratterizzata da un elevato contingente numerico e da un vasto areale di nidificazione può avere una stagione migratoria prolungata, che può durare anche vari mesi. Inoltre, il periodo di migrazione può durare più a lungo se un paese viene attraversato da varie popolazioni ciascuna con la propria tabella di marcia.

- **L'applicazione delle definizioni dei “concetti fondamentali” alle varie specie di uccelli dell'allegato II**

2.5.11 In generale, per le specie migratrici, la fase che corrisponde all'inizio del periodo della riproduzione è "l'occupazione dei siti di nidificazione". Tale criterio è però difficilmente utilizzabile se la specie è prevalentemente stanziale o se sono presenti sia uccelli stanziali sia uccelli migratori. In questi casi si fa coincidere l'inizio del periodo riproduttivo con la fase della “costruzione del nido”. Nelle situazioni in cui è difficile riconoscere tale fase, si fa riferimento al numero di decadi che precedono l'inizio della deposizione delle uova (generalmente ben noto per la maggior parte delle specie).

2.5.12 In genere la fase presa in considerazione per identificare la fine del periodo della riproduzione è la “piena capacità di volo degli individui giovani”, ovvero quando tutte le nidiate mettono le penne, compresa, per alcune specie, la seconda o la terza nidiate: è ciò che accade ad esempio per i ralli (*Rallidae*), i piccioni (*Columbidae*) e i tordi (*Turdidae*). La piena capacità di volo significa che i giovani sono in grado di effettuare un volo prolungato e continuo alla pari degli esemplari adulti e corrisponde al raggiungimento dell'indipendenza. Peraltro per alcune specie, come i corvi (*Corvidae*), la piena capacità di volo viene acquisita prima dell'indipendenza. I giovani sono indipendenti quando la mancanza di cure o di nutrimento da parte dei genitori non ne riduce in maniera significativa le prospettive di sopravvivenza. Nelle situazioni in cui la “piena capacità di volo/indipendenza dei giovani” è di difficile dimostrazione pratica, si fa riferimento al numero di decadi successive al completamento della schiusa.

2.5.13 La fase presa in considerazione per identificare l'inizio e la fine del periodo della riproduzione per ciascuna delle specie dell'allegato II è stata determinata in relazione alle rispettive caratteristiche biologiche. Sulla base di tali dati e delle informazioni messe a disposizione dai vari Stati membri sono stati determinati per ciascuna specie il periodo della migrazione prenuziale ed il

periodo della riproduzione<sup>47</sup>. Si deve riconoscere che la qualità dei dati relativi alle varie specie potrebbe non essere omogenea per tutto il territorio comunitario. Sarà dunque necessario aggiornare regolarmente le informazioni, tenendo conto dei dati più recenti e completi man mano che divengono disponibili. Oltre all'aggiornamento periodico, sarà necessario tenere conto delle eventuali variazioni nella migrazione o nel momento della nidificazione risultanti dai cambiamenti climatici e delle variazioni temporali dovute ad altre pressioni ambientali.

## **2.6 Assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia**

2.6.1 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, *“le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva a fissare date di chiusura della caccia scaglionate in funzione delle specie di uccelli, salvoché lo Stato membro interessato non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non è di ostacolo alla completa protezione delle specie di uccelli che possono essere interessate da detto scaglionamento”*<sup>48</sup>. A condizione che sia garantita la “completa protezione delle specie”, la Corte ha inoltre stabilito che “la fissazione di date di chiusura che variano secondo le differenti parti del territorio di uno Stato membro è compatibile con la direttiva”<sup>49</sup>.

2.6.2 Nelle cause C-435/92 e C-38/99, la Corte ha riconosciuto che lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia fa sorgere due difficoltà, che si verificano anche per le date di apertura: la perturbazione di altre specie ed il rischio di confusione. Questi due problemi vengono esaminati nei paragrafi che seguono, nei quali viene proposta una possibile soluzione.

### **RISCHIO DI CONFUSIONE**

2.6.3 Il rischio di confusione dipende da vari fattori, fra cui in particolare la somiglianza tra specie cacciabili per le quali la caccia è aperta e quelle per le

---

<sup>47</sup> Con riferimento alla presentazione dei dati relativi a ciascuna specie, sono stati applicati alcuni principi generali (cfr. pag. 7 della relazione sui “Concetti fondamentali”, cit.). Nel caso di uno sfasamento temporale della migrazione prenuziale o della stagione riproduttiva sono stati presi in considerazione i dati relativi alle manifestazioni più precoci. Analogamente, laddove siano regolarmente presenti notevoli variazioni da un anno all'altro, sono sempre stati utilizzati i dati relativi ai fenomeni più precoci. Qualora vi siano differenti popolazioni della stessa specie che migrano sorvolando un paese in momenti diversi, sono state utilizzate le informazioni relative alla popolazione che migra per prima. Tuttavia, per la loro imprevedibilità sono stati esclusi i dati estremi, marginali e anomali.

<sup>48</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, *Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri/Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique*, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067, punto 22 e sentenza del 7 dicembre 2000, *Commissione/Francia*, causa C-38/99, Racc. 2000, pag. I-10941, punto 43.

<sup>49</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, *Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri/Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique*, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067, punto 27.



quali la stagione venatoria è terminata o deve ancora iniziare, le condizioni cui è subordinato l'esercizio della caccia e la perizia dei cacciatori.

- 2.6.4 Nella causa C-435/92<sup>50</sup>, con riferimento al rischio che talune specie per cui la caccia è già chiusa costituiscano oggetto di prelievi indiretti a causa della confusione con specie per le quali la caccia è ancora aperta, la Corte ha sottolineato che l'articolo 7, paragrafo 4, terza frase della direttiva intende precisamente evitare che dette specie siano esposte al rischio di scomparire a causa del prelievo venatorio durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento, e a tal fine impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per impedire, durante questo periodo, ogni attività di caccia.
- 2.6.5 Il rischio di confusione tra varie specie di uccelli è ampiamente riconosciuto ed è già stato oggetto di varie guide identificative specializzate<sup>51</sup>. Sulla base di criteri quali l'aspetto simile e il piumaggio, l'uso degli habitat e il comportamento (compresi i richiami) è possibile classificare le specie cacciabili in gruppi di specie di aspetto simile al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di confusione. La classificazione dovrebbe essere operata dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione della stagione venatoria. La figura 3 presenta uno dei possibili sistemi di classificazione.
- 2.6.6 Qualora sia autorizzato lo scaglionamento dei periodi di caccia, le date di apertura e di chiusura devono essere fissate per ciascun gruppo di specie simili in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti dalla direttiva.
- 2.6.7 Il raggruppamento delle specie di aspetto simile deve tenere conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui la caccia è praticata. In primo luogo, perché il rischio di confusione sia reale la specie o il gruppo di specie deve essere presente e cacciabile nella zona durante il periodo in questione. In secondo luogo, devono essere presenti in maniera significativa e prevedibile altre specie cacciabili confondibili per le quali stagione venatoria è chiusa.
- 2.6.8 Inoltre, per quanto riguarda la caccia all'inizio dell'autunno, occorre notare che in quel momento le anatre di superficie sono per lo più in piumaggio di eclissi (durante la muta il piumaggio dei maschi diviene simile a quello delle femmine) cosicché è molto più difficile riuscire a distinguerle.
- 2.6.9 Il problema della confusione è aggravato dal fatto che spesso nello stesso habitat coesistono varie specie di uccelli. Ad esempio anatre, trampolieri e tordi spesso si muovono in stormi di specie miste. Un gruppo di anatre può essere composto da quattro-cinque specie differenti. Pertanto in questi casi la caccia selettiva può risultare molto difficile.

---

<sup>50</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, *Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri/Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique*, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067, punto 18.

<sup>51</sup> Un buon esempio di guida all'identificazione di gruppi difficili di specie aviarie è rappresentato da *The Macmillan Guide to Bird Identification* di Alan Harris, Laurel Tucker e Keith Vinicombe, 1989, ISBN 1-85627-641-4, integrato dal volume *The Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*, di Alan Harris, Hadoram Shirihai e David Christie, 1996.

- 2.6.10 Fra le categorie di specie confondibili figurano vari gruppi di specie cacciabili elencate nell'allegato II della direttiva. Occorre tuttavia sottolineare che il rischio di confusione non è limitato alle specie cacciabili e può rappresentare una minaccia per la conservazione di alcune specie vulnerabili o minacciate (come ad es. la moretta tabaccata *Aythya nyroca*, l'anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris*, l'oca lombardella minore *Anser erythropus* e la folaga cornuta *Fulica cristata*) in particolari zone in cui la caccia è autorizzata. Il problema dovrebbe essere affrontato nel contesto globale della gestione di questi siti.
- 2.6.11 Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.) L'identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione.
- 2.6.12 Allo stesso modo anche le condizioni di illuminazione possono svolgere un ruolo importante. Una scarsa visibilità all'alba o al tramonto o durante la notte può ridurre notevolmente la capacità di distinguere le varie specie di uccelli<sup>52</sup>. Alcune condizioni climatiche particolari, come la nebbia e la pioggia, possono anch'esse limitare la possibilità di identificare correttamente gli uccelli presenti allo stato naturale.
- 2.6.13 Infine anche la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili (ad es. il piovanello maggiore *Calidris canutus* da altri piccoli trampolieri; l'allodola *Alauda arvensis* dalle altre allodole). Occorre incoraggiare o migliorare, laddove già esistano, i programmi di formazione e di sensibilizzazione destinati ad aiutare i cacciatori ad identificare le specie. Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti.

## **RISCHIO DI PERTURBAZIONE**

- 2.6.14 Questo fenomeno dipende, tra gli altri fattori, dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate e dagli habitat utilizzati nonché dalla disponibilità di zone di rifugio alternative.

---

<sup>52</sup> Su questo tema esistono guide all'identificazione elaborate da associazioni venatorie (ad es. "Reconnaître les oiseaux la nuit" di Philippe du Cheyron per l'Association Picarde des chasseurs de gibier d'eau).

- 2.6.15 Nella causa C-435/92<sup>53</sup> la Corte ha osservato che la caccia è in grado di disturbare la fauna selvatica e di condizionare lo stato di conservazione delle specie interessate, indipendentemente dall'entità dei prelievi ai quali dà luogo. La Corte ha affermato che le conseguenze delle attività di caccia sono “particolarmente gravi per quei gruppi di uccelli che, durante il periodo di migrazione e di svernamento, tendono a raggrupparsi in stormi e a riposarsi su aree sovente molto limitate o perfino intercluse. Le perturbazioni dovute alle attività di caccia inducono, infatti, questi animali a spendere la maggior parte della loro energia in spostamenti e fughe, a scapito del tempo dedicato alla loro alimentazione e riposo, in vista della migrazione. Queste perturbazioni hanno ripercussioni negative sul bilancio energetico di ciascun individuo e sul tasso di mortalità dell'insieme delle popolazioni considerate. Il disturbo provocato dalla caccia agli uccelli di altre specie è particolarmente rilevante per quelle la cui migrazione di ritorno è più precoce”.
- 2.6.16 Verosimilmente le perturbazioni incidono sulle popolazioni aviarie soprattutto nei periodi del ciclo annuale in cui il cibo è scarso o introvabile e gli uccelli hanno difficoltà a soddisfare il proprio fabbisogno energetico e nutrizionale<sup>54</sup>. La situazione è particolarmente grave quando gli uccelli devono accumulare riserve prima dei periodi di grande dispendio energetico, come ad esempio prima della migrazione o in caso di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli o prima dell'inizio della nidificazione<sup>55</sup>. Con riferimento alle condizioni climatiche estreme, vari Stati membri hanno introdotto divieti di caccia in caso di periodi di freddo intenso.
- 2.6.17 Una recente analisi bibliografica della letteratura scientifica esistente sulla fisiologia energetica degli uccelli ha messo in discussione l'ipotesi secondo cui la caccia comporta in ogni caso un disturbo che rappresenta una minaccia significativa per la sopravvivenza delle popolazioni di uccelli<sup>56</sup>. L'equilibrio energetico è un fattore determinante ai fini del successo riproduttivo e del potenziale di sopravvivenza degli uccelli. L'analisi dimostra che in determinate condizioni gli uccelli fanno prova di una grande capacità di adattamento dal punto di vista fisiologico e comportamentale, attraverso una maggiore ingestione di alimenti e il passaggio da un'alimentazione notturna ad un'alimentazione diurna o viceversa, al fine di compensare il notevole stress energetico e nutrizionale che può derivare da vari fattori di disturbo, compresa la caccia. Finché hanno accesso, anche in modo discontinuo, a sufficienti

---

<sup>53</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, *Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri/Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique*, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067, punto 17.

<sup>54</sup> Madsen, J. “Impacts of disturbance on migratory waterfowl”, in *Ibis* n. 137/1995, Suppl. 1, pagg. 67-74.

<sup>55</sup> Mainguy, J., Bety, J., Gauthier, G. e Giroux, J.-F. “Are body condition and reproductive effort of laying greater snow geese affected by the spring hunt?”, in *The Condor* n. 104/2002, pagg. 156-161.

<sup>56</sup> Boos, M., Arnauduc J.-P., Robin, J.-P., *Effets du dérangement sur l'énergétique chez les oiseaux et les possibilités de compensation nutritionnelles*. Rapport final de convention de recherche CNRS/FNC, Centre d'Ecologie et Physiologie Energétiques, Francia, 2002. Le ipotesi su cui si basano le conclusioni dello studio sono le seguenti: la frequenza media dei disturbi a cui gli uccelli reagiscono attivamente prendendo il volo è compresa tra 1 e 2,5 eventi l'ora; il tempo medio di volo è compreso tra 1 e 2 minuti per disturbo; la durata del disturbo è superiore a 10 ore al giorno; la disponibilità di cibo non è un fattore limitante; gli uccelli non si trovano in uno stato avanzato di preparazione per la riproduzione, con particolare riferimento alla produzione delle uova.

risorse alimentari (vale a dire entro livelli accettabili di disturbo e di disponibilità di cibo) gli uccelli sono in grado di compensare le variazioni del proprio equilibrio energetico in risposta a fonti di disturbo (cfr. ad esempio uno studio sul comportamento delle anatre tuffatrici in un grande lago poco profondo)<sup>57</sup>. Anche se le perturbazioni comportano effetti significativi sul comportamento degli uccelli, l'impatto sull'equilibrio energetico è ridotto.

2.6.18 Tuttavia, le risposte comportamentali ai fattori di disturbo sono complesse e possono essere sottostimate, soprattutto quando la caccia è intensa. Ad esempio dopo essersi posati a terra e prima di riprendere a nutrirsi gli uccelli possono attendere fino ad un'ora (e, in caso di disturbi ripetuti, fino a due ore). Ciò può influenzare altri comportamenti (attività sociali, tolettatura delle penne, riposo, accoppiamento). I disturbi possono inoltre indurre ad una maggiore vigilanza, a scapito dell'alimentazione. Esistono attualmente pochi studi che consentano di confermare la tesi secondo cui gli uccelli hanno ampiamente e liberamente accesso a risorse alimentari per compensare gli squilibri. Gli uccelli cercheranno siti alternativi più tranquilli, che potrebbero non essere situati nelle vicinanze o nei quali potrebbero non essere disponibili adeguate riserve alimentari. Inoltre, le varie categorie di uccelli presentano livelli differenti di sensibilità al disturbo in funzione delle diverse caratteristiche biologiche e comportamentali e della dipendenza da diversi habitat. Ciononostante, anche se il comportamento alimentare può essere disturbato, in generale non esistono studi che consentano di stabilire se gli uccelli non sono in grado di alimentarsi efficacemente nel breve o nel lungo periodo, soprattutto in quanto l'apporto energetico della razione alimentare deve essere considerato sia a breve che a lungo termine.

2.6.19 In assenza di studi empirici, non è possibile comprendere pienamente le conseguenze di uno squilibrio energetico sul successo riproduttivo e sulla sopravvivenza della specie. Secondo le conclusioni della citata analisi bibliografica, gli uccelli sono incapaci di compensazione se, oltre al dispendio energetico derivante dal fattore di disturbo, non hanno accesso a risorse alimentari per più giorni consecutivi (ad esempio in condizioni climatiche sfavorevoli) o nel periodo di attività prima e durante la riproduzione. Questa opinione è confermata da studi sulle oche (che dipendono, per la riproduzione, dalle riserve energetiche accumulate prima di arrivare nei luoghi di nidificazione), dai quali risulta che le perturbazioni possono ridurre significativamente il successo riproduttivo<sup>58</sup>.

2.6.20 L'autorizzazione allo scaglionamento dei periodi di caccia presenta maggiori rischi per gli uccelli durante la migrazione prenuziale che non alla fine del

---

<sup>57</sup> Evans, D.M. e Day K.R., "Does shooting disturbance affect diving ducks wintering on shallow lakes? A case study on Lough Neagh, Northern Ireland", in *Biological Conservation* n. 98/2001, pagg. 315-323. Evans, D.M. e Day K.R., "Hunting disturbance on a large shallow lake: the effectiveness of waterfowl refuges", in *Ibis* n. 144/2002, pagg. 2-8. Occorre notare che in questo studio gli uccelli utilizzavano come zona di rifugio durante la caccia un'ampia zona situata al largo del lago e che la maggior parte delle specie si alimentava di notte, quando la caccia non era praticata.

<sup>58</sup> Madsen, J., "Impacts of disturbance on migratory waterfowl", in *Ibis* n. 139/1995, pagg. S67-S74; Mainguy J., Bêty J., Gauthier G., Giroux J-F., "Are Body Condition and Reproductive Effort of Laying Greater Snow Geese Affected by the Spring Hunt?", in *The Condor* n. 104/2002, pagg. 156-161. Questi studi si riferiscono ad elevati livelli di disturbo durante la stagione primaverile.

periodo della riproduzione, forse a causa del maggiore fabbisogno energetico esistente in quel momento. Possono entrare in gioco anche altri fattori (ad es. la minore durata del giorno nel mese di febbraio rispetto al mese di agosto con un minore potenziale di alimentazione diurna). Un elemento importante è la strategia energetica durante il ciclo annuale. Con riferimento a varie specie acquatiche è stato dimostrato che il mese di febbraio corrisponde ad una riduzione spontanea e endogenamente programmata delle riserve corporee anche quando il cibo è disponibile *ad libitum*. La regolazione delle riserve corporee è associata alla diminuzione volontaria del consumo di cibo<sup>59</sup>. Inoltre normalmente la struttura demografica della popolazione varia notevolmente tra questi due periodi, con una coorte relativamente elevata di adulti, ossia di potenziali riproduttori, durante la stagione primaverile, alla quale si aggiunge un'ampia proporzione di uccelli immaturi in autunno.

2.6.21 Non sono disponibili informazioni e ricerche sistematiche sugli uccelli in migrazione che consentano di valutare meglio gli effetti dei fattori di disturbo, quali la caccia, sulle popolazioni aviarie e sul loro stato di conservazione<sup>60</sup>. Diversi studi hanno dimostrato che una gestione inadeguata della caccia può ridurre seriamente la capacità di carico delle zone umide per quanto riguarda gli uccelli acquatici. Un altro aspetto importante può essere la localizzazione della caccia in relazione alle zone di alimentazione.

2.6.22 Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli durante i periodi di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia occorre quindi tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentano agli uccelli interessati di riposarsi e di nutrirsi. Le aree devono essere concepite in modo da assicurare agli uccelli sufficienti opportunità di alimentarsi adeguatamente e la possibilità di svolgere altre attività. Tali aspetti devono essere determinati zona per zona in funzione delle esigenze ecologiche, comportamentali, nutrizionali ed energetiche delle diverse specie cacciabili interessate dallo scaglionamento dei periodi di caccia. A questo proposito recentemente sono stati studiati e sviluppati metodi adeguati e più efficaci per la gestione delle zone di rifugio e delle zone tampone, specialmente nelle zone umide<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> M. Boos (com. pers.).

<sup>60</sup> Cfr. ad esempio Hill D., Hockin D., Price D., Tucker G., Morris R., Treweek J., "Bird disturbance: improving the quality and utility of disturbance research", in *J. Appl. Ecol.* n. 34/1997, pagg. 275-288.

<sup>61</sup> Cfr. ad esempio i seguenti studi: Fox, A.D. – Madsen J., "Behavioural and distributional effects of hunting disturbance on waterbirds in Europe: implications for refuge design", in *J. Appl. Ecol.* n. 35/1997, pagg. 386-397; Madsen, J., "Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands. I. Baseline of the disturbance effects of recreational activities", in *J. Appl. Ecol.* n. 35/1998, pagg. 386-397; Madsen, J. "Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands. II. Tests of hunting disturbance effects", in *J. Appl. Ecol.* n. 35/1998, pagg. 398-417; Rogers, J.A. Jr., Smith - H.T., "Buffer zone distances to protect foraging and loafing waterbirds from human disturbance in Florida", in *Wildl. Soc. Bull.* n. 25/1997, pagg. 139-145.

## **CONDIZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO SODDISFARE AI FINI DELLO SCAGLIONAMENTO DELLE DATE DI APERTURA E/O DI CHIUSURA DELLA CACCIA A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA**

- 2.6.23 Per assicurare il rispetto del principio della completa protezione, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, gli Stati membri devono essere in grado di dimostrare, al livello geografico al quale intendono applicare lo scaglionamento delle date di apertura e o di chiusura della caccia, l'inesistenza di rischi significativi di confusione e di perturbazione.
- 2.6.24 Per quanto riguarda il rischio di confusione, occorre raggruppare le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat negli stessi periodi di tempo, e stabilire per tali gruppi le stesse date di apertura e di chiusura della caccia in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti. Occorre inoltre verificare che le condizioni in cui ha luogo l'attività venatoria non diano origine ad un significativo rischio di confusione tra specie cacciabili differenti.
- 2.6.25 Con riferimento al rischio di perturbazione, è necessario dimostrare che esiste un equilibrio tra l'intensità, la frequenza e la durata della caccia e la disponibilità e la vicinanza di aree sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo.
- 2.6.26 È necessario adottare adeguate misure di controllo per assicurare il rispetto di tali disposizioni.
- 2.6.27 Infine, nelle zone che possono essere soggette allo scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia<sup>62</sup>, un prezioso strumento di gestione può essere una pianificazione integrata che tenga pienamente conto della caccia e di altri potenziali fattori di disturbo per gli uccelli e per l'uso delle risorse naturali da parte di questi ultimi. Tale pianificazione dovrebbe comprendere attività di monitoraggio basate su dati scientifici, per valutare l'impatto potenziale sulle specie di uccelli interessate.
- 2.6.28 La figura 4 riassume le condizioni che devono essere soddisfatte per assicurare la compatibilità dello scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia.

### **2.7 Analisi delle sovrapposizioni**

- 2.7.1 Da una prima comparazione tra gli attuali periodi di caccia e i periodi della migrazione prenuziale e della riproduzione individuati per le varie specie cacciabili in ciascuno Stato membro risultano varie sovrapposizioni reali o teoriche<sup>63</sup>, la cui importanza varia a seconda delle specie. Questa situazione riguarda tutti gli Stati membri, anche se per la maggior parte di essi i problemi interessano un numero relativamente ridotto di specie. Il problema delle

---

<sup>62</sup> La scala della pianificazione dovrebbe essere determinata in relazione all'ambito geografico in cui viene applicato lo scaglionamento.

<sup>63</sup> Analisi delle sovrapposizioni – DG Ambiente 2002.

sovrapposizioni sembra più complesso negli Stati membri in cui le date di apertura e di chiusura della caccia sono stabilite a livello regionale. Occorre tuttavia notare che per la maggior parte delle specie nei vari Stati membri non si verifica alcuna sovrapposizione.

- 2.7.2 Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione “reale”.
- 2.7.3 Inoltre poiché l’analisi delle sovrapposizioni è effettuata a livello nazionale, potrebbero verificarsi situazioni in cui la caccia in determinate regioni degli Stati membri di maggiori dimensioni rispetta effettivamente i requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 4 in quanto il periodo della nidificazione termina o la migrazione di ritorno inizia più tardi rispetto a quanto avviene nel resto del paese.
- 2.7.4 L’analisi indica l’esistenza di problemi di sovrapposizione sia per quanto riguarda il periodo della riproduzione, sia per quanto riguarda il periodo della migrazione prenuziale. Alcune normative attualmente in vigore permettono che la caccia:
- prosegua nel periodo della migrazione prenuziale (e talvolta anche nel periodo della riproduzione);
  - abbia inizio prima della fine del periodo della riproduzione;
  - abbia luogo in altre fasi del periodo della riproduzione.
- 2.7.5 La specie più problematica è il colombaccio (*Columba palumbus*), per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decadi in Irlanda). Il germano reale (*Anas platyrhynchos*) sembra anch’esso costituire un problema in otto Stati membri (fino a 5 decadi di sovrapposizione). In diversi Stati membri si verificano sovrapposizioni reali o teoriche per varie specie di *Corvidae* (fino a 9 decadi).
- 2.7.6 Molte di queste sovrapposizioni sembrano essere legate a specie caratterizzate da lunghi periodi di riproduzione (o riproduzione tardiva) e/o periodi di migrazione precoci. Altre spiegazioni delle sovrapposizioni possono essere collegate all’inopportunità della caccia o all’indisponibilità delle specie cacciabili durante il normale periodo venatorio. Un esame più dettagliato dei vari tipi di sovrapposizione figura nel capitolo 3.
- 2.7.7 Sembrerebbe inoltre che in alcuni casi la caccia di determinate specie nel quadro dell’articolo 7, paragrafo 4 possa essere giustificata nell’ambito del controllo delle specie nocive a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva.

- **Possibili soluzioni al problema delle sovrapposizioni**

- 2.7.8 Per ciascun caso di sovrapposizione occorre rispettare pienamente le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4. Pertanto, in tutti i casi sarà necessario conformare la legislazione nazionale e/o regionale che fissa i periodi di caccia a tali disposizioni.
- 2.7.9 Tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2).
- 2.7.10 Nel caso in cui siano stabiliti per l'intero paese, i periodi di caccia non devono sovrapporsi ai periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno, come definiti nel documento sui "concetti fondamentali". Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud<sup>64</sup> e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l'esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate. In assenza di dati regionali l'analisi delle sovrapposizioni deve basarsi sui dati nazionali (in mancanza di dati disponibili occorre fare riferimento ai dati ricavati da vicine regioni europee: cfr. le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-157/89, punto 16). Occorre tuttavia notare che le grandi distanze all'interno di un paese non costituiscono di per sé una prova della variazione regionale dei modelli migratori, in quanto gli uccelli migratori possono facilmente percorrere centinaia di chilometri in un giorno.
- 2.7.11 Analogamente, laddove l'area di nidificazione di una specie avente un periodo di riproduzione prolungato è chiaramente limitata dal punto di vista geografico ad alcune zone di uno Stato membro, nelle quali si verifica una nidificazione tardiva localizzata, potrebbe essere consentita un'anticipazione delle date di apertura della caccia a questa specie al di fuori di tali zone. In questi casi è necessario definire le aree geografiche al livello appropriato in modo tale che, nei territori in cui avviene la nidificazione tardiva, la stagione venatoria non abbia inizio finché non sia terminato il periodo della riproduzione.

---

<sup>64</sup> Ad esempio in Svezia il periodo del disgelo dei laghi va dal 15 marzo nella parte meridionale del paese al 15 giugno nelle zone montuose del nord. Questa differenza corrisponde a 9 decadi e ha profonde conseguenze fenologiche.



2.7.12 Merita di essere menzionata la situazione particolare del germano reale (*Anas platyrhynchos*), che in alcuni Stati membri ha un periodo combinato prenuziale e di riproduzione prolungato (cfr. anche il paragrafo 3.4.33 e la figura 7). In alcuni paesi gran parte della popolazione è costituita da esemplari allevati in cattività<sup>65</sup>, che in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-149/94<sup>66</sup>). In applicazione della direttiva occorre tener conto della commistione di animali allevati in cattività e di specie selvatiche. L'introduzione di una quota significativa di esemplari allevati in cattività può determinare un comportamento anomalo nella popolazione, ivi compreso in relazione al periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione. Questo rischio sembrerebbe sorgere con particolare riferimento al periodo prolungato di nidificazione di questa specie<sup>67</sup>. Poiché al modello biologico si sovrappongono fattori artificiali dovuti all'uomo, nei paesi in cui è presente un'elevata percentuale di una popolazione artificiale sembrerebbe opportuno, nella fissazione dei periodi di caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, tenere conto delle possibili distorsioni delle date della migrazione prenuziale e della riproduzione, in modo da uniformarle con quelle stabilite per altre specie simili di anatre di superficie. Il valore aggiunto consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale.

2.7.13 Un'altra soluzione piuttosto ovvia per evitare sovrapposizioni nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 4 consiste nella riduzione o nello sfasamento temporale della stagione venatoria, eventualmente insieme ad un proporzionale aumento dei giorni in cui la caccia è consentita (nel caso in cui la caccia sia limitata ad alcuni giorni della settimana).

2.7.14 In ogni caso occorre prendere in considerazione tali soluzioni qualora si reputi necessaria una deroga ai sensi dell'articolo 9. Il capitolo che segue esamina la possibilità di autorizzare parzialmente la caccia nell'ambito del regime derogatorio previsto dall'articolo 9 della direttiva. Il problema delle specie nocive per le quali esiste attualmente una sovrapposizione delle date di apertura e chiusura della caccia può essere più adeguatamente affrontato nel quadro dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva. Il prossimo capitolo esamina inoltre la possibilità di autorizzare una caccia limitata ad alcune specie al di fuori del normale periodo venatorio quale forma di "impiego misurato" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).


---

<sup>65</sup> Ad esempio in Francia, secondo le stime, la popolazione nidificante di germani reali è pari a 30000-60000 coppie, mentre gli allevatori di selvaggina ne producono annualmente 1,4 milioni di esemplari (fonte: Y.Ferrand, *Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage*).

<sup>66</sup> Sentenza dell'8 febbraio 1996, *Procedimento penale a carico di Didier Vergy*, causa C-149/94, Racc. 1996, pag. I-299.

<sup>67</sup> Cramp, S. - Simmons, K.E.L. (a cura di), *Birds of the Western Palearctic*, cit., pag. 516.

Sintesi degli aspetti da considerare ai fini dell'autorizzazione della caccia e della fissazione dei periodi di caccia a norma dell'articolo 7.



### 3 LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 9

#### Testo dell'articolo 9

*“1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:*

*a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,  
- nell'interesse della sicurezza aerea,  
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,  
- per la protezione della flora e della fauna;*

*b) ai fini della ricerca e dell' insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;*

*c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.*

*2. Le deroghe dovranno menzionare:*

*- le specie che formano oggetto delle medesime,  
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,  
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,  
- l' autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,  
- i controlli che saranno effettuati.*

*3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.*

*4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.”*

#### 3.1 Introduzione

3.1.1 Le deroghe sono “eccezioni” che introducono un certo margine di flessibilità nell'applicazione di un provvedimento normativo. Grazie ad esse, un numero limitato di attività normalmente vietate dalla direttiva “Uccelli selvatici” (cfr. artt. 5-8) è autorizzato qualora si verifichino o possano verificarsi particolari problemi o situazioni. Le possibilità di ricorso alle deroghe sono tuttavia limitate: queste ultime devono essere giustificate rispetto agli obiettivi generali della direttiva e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9. Gli Stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe ma hanno l'obbligo di trasmetterle annualmente una relazione su tutte le deroghe applicate.

3.1.2 Il presente capitolo analizza i principali aspetti connessi all'esercizio delle deroghe, con particolare riferimento alla caccia. In primo luogo sono presi in considerazione alcuni aspetti di carattere giuridico-formale. In secondo luogo, viene evidenziata la necessità di garantire il rispetto delle condizioni per l'esercizio delle deroghe. Successivamente sono illustrate le tre condizioni principali cui è subordinato il ricorso alle deroghe: l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, la necessità di dimostrare l'esistenza di uno dei motivi indicati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c), la necessità di rispettare i requisiti formali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2. Infine viene fatto un accenno alla comunicazione delle deroghe da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 e al ruolo affidato alla Commissione dall'articolo 9, paragrafo 4 ai fini della verifica della compatibilità delle deroghe con le disposizioni della direttiva.

### **3.2 Considerazioni di carattere giuridico-formale**

3.2.1 Nell'applicazione delle deroghe occorre tener conto di alcuni aspetti fondamentali di carattere formale.

3.2.2 La legislazione nazionale su cui si basano le deroghe deve riprodurre integralmente e fedelmente le disposizioni dell'articolo 9. Nella giurisprudenza consolidata<sup>68</sup> riguardante il recepimento della direttiva, la Corte di giustizia ha affermato che *“i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise, dato che l'esattezza della trasposizione riveste un'importanza particolare in un caso come quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per i rispettivi territori, agli Stati membri”*. Nella causa C-159/99, *Commissione/Italia*, anch'essa riguardante il recepimento della direttiva, la Corte ha osservato che *“le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto”*<sup>69</sup>.

3.2.3 Nella causa C-339/87 la Corte ha inoltre confermato che l'osservanza di fatto delle disposizioni dell'articolo 9 non può sostituirsi al corretto recepimento ufficiale della direttiva, e ha rilevato che *“semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo imposto agli Stati membri, destinatari di una direttiva, dall'art. 189 del trattato”*<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Ad esempio la sentenza del 15 marzo 1990, *Commissione/Paesi Bassi*, causa C-339/87, Racc. 1990, pag. I-851, punto 28 e la sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083, punto 24.

<sup>69</sup> Sentenza del 17 maggio 2001, *Commissione/Italia*, causa C-159/99, Racc. 2001, pag. I-4007, punto 32.

<sup>70</sup> Sentenza del 15 marzo 1990, *Commissione/Paesi Bassi*, causa C-339/87, Racc. 1990, pag. I-851, che ribadisce la posizione assunta dalla Corte nella sentenza del 23 febbraio 1988, *Commissione/Italia*, causa C-429/85, Racc. 1988, pag. I-843.

- 3.2.4 Le deroghe non devono essere compromesse dall'inosservanza delle disposizioni cui si riferiscono. In particolare, i divieti e le altre disposizioni alle quali si deroga devono essere correttamente recepiti nell'ordinamento nazionale. Inoltre, in conformità dei principi generali del diritto, i motivi che giustificano le deroghe devono essere interpretati in modo restrittivo, per evitare di indebolire il carattere prescrittivo delle disposizioni principali della direttiva.
- 3.2.5 La Corte ha confermato<sup>71</sup> che l'articolo 9 deve essere interpretato nel senso di autorizzare gli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette, stabilito dagli articoli 5 e 7 della direttiva, soltanto mediante misure contenenti un riferimento adeguatamente circostanziato agli elementi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Nell'esercizio dei loro poteri in merito alla concessione delle deroghe, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, le autorità degli Stati membri devono tener conto di numerosi elementi di valutazione che riguardano dati di natura geografica, climatica, ambientale e biologica nonché, in particolare, la situazione delle specie per quanto riguarda il tasso di riproduzione e la mortalità annuale complessiva dovuta a cause naturali<sup>72</sup>. Pertanto un'autorizzazione o qualsiasi altro strumento contenente una deroga deve indicare esplicitamente e in modo dettagliato le condizioni che la deroga deve soddisfare.
- 3.2.6 Ciò consente alla Commissione, alla Corte<sup>73</sup> e soprattutto alle autorità nazionali di sorvegliare le deroghe concesse. Occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 242 e 243 del trattato CE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e può ordinare i provvedimenti provvisori necessari. In una causa recente<sup>74</sup>, la Corte ha ordinato all'Italia di sospendere l'applicazione di una legge regionale che autorizzava prelievi in deroga.
- 3.2.7 In sede di concessione delle deroghe, le autorità nazionali hanno l'onere della prova<sup>75</sup> e devono motivare le loro decisioni in maniera chiara e adeguata. Secondo la Corte, *"la normativa nazionale applicabile in tale materia deve enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso ed imporre alle autorità responsabili della loro applicazione di tenerne conto. Trattandosi di un regime eccezionale, che deve essere di stretta interpretazione e far gravare l'onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga, sull'autorità che ne prende la decisione, gli Stati membri sono tenuti a*

---

<sup>71</sup> Sentenza del 7 marzo 1996, *Associazione Italiana per il WWF e altri/Regione Veneto*, causa C-118/94, Racc. 1996, pag. I-1223, punto 21 e sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 10 della motivazione.

<sup>72</sup> Sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083, punto 25.

<sup>73</sup> Ad esempio, nella causa relativa alla caccia con i vergelli nel territorio della comunità di Valenza (Spagna) (metodo noto con il nome di «parany»), la Corte si riferisce al preambolo del decreto contestato di concessione della deroga (sentenza del 9 dicembre 2004, *Commissione/Spagna*, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619).

<sup>74</sup> Ordinanza del 19 dicembre 2006, *Commissione/Italia*, causa C-503/06R, Racc. 2006, pag. I-141.

<sup>75</sup> Cfr. Per esempio la causa sulla caccia primaverile in Finlandia (sentenza del 15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, Racc. 2005, pag. I-11033), nella quale il governo finlandese non ha fornito le prove per suffragare le sue affermazioni (ad esempio, punti 35, 39 e 41).

*garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva"*<sup>76</sup>.

3.2.8 Inoltre, la Corte ha fornito utili chiarimenti in merito all'efficacia dei meccanismi di controllo nazionali delle decisioni di concessione delle deroghe. Nella causa C-60/05<sup>77</sup>, la Corte ha sottolineato che *"il quadro procedurale nazionale applicabile in materia deve garantire non solo che possa essere verificata tempestivamente la legittimità delle decisioni che concedono autorizzazioni in deroga al regime di protezione previsto dalla direttiva, ma anche che siano rispettate le condizioni che accompagnano tali decisioni"*. Ai fini dell'esigenza di assicurare il potere di intervento delle autorità nazionali in maniera tempestiva ed efficace, la Corte ha statuito che *"i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente"*.

### **3.3 Verificare il rispetto delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe**

3.3.1 Prima di poter accordare validamente una deroga in forza dell'articolo 9, l'autorità nazionale competente deve considerare e tenere opportunamente conto di varie condizioni relative alla preventiva giustificazione e alla successiva applicazione della deroga.

3.3.2 Nella causa C-118/94, *Associazione Italiana per il WWF e altri/Regione Veneto*, la Corte ha osservato<sup>78</sup> che il ricorso all'articolo 9 è subordinato a tre condizioni: *"Occorre ricordare inoltre che, quanto alla possibilità di derogare al regime limitativo della caccia, nonché agli altri limiti e divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva, prevista all'art. 9 di quest' ultima, la Corte ha sottolineato che tale possibilità di deroga soggiace a tre condizioni: innanzi tutto, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati all'art. 9, n. 1, lett. a), b) e c). In terzo luogo, la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al n. 2 dello stesso articolo, requisiti volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione. Quest'articolo dunque, nell'autorizzare un'ampia deroga al regime generale di protezione, si prefigge solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (sentenze 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3029, punto 7, e causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 3073, punto 7)."*

---

<sup>76</sup> Sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. I-5083, punto 34.

<sup>77</sup> Sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. I-5083, essenzialmente punti 42-47.

<sup>78</sup> Cfr. il punto 21 della sentenza.

3.3.3 Il mancato rispetto di una qualsiasi di queste condizioni può inficiare la validità della deroga. Occorre quindi che le autorità degli Stati membri esaminino attentamente l'applicabilità di tutte e tre le condizioni, indipendentemente dal numero e dall'identità della autorità incaricate, nel loro ambito, di dare applicazione a tale disposizione<sup>79</sup>. Come osservato al paragrafo 3.2.5, le deroghe devono contenere un espresso riferimento ad esse. Le tre condizioni sono analizzate nei paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 della presente guida.

### **3.4 Prima condizione: dimostrare l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti**

3.4.1 Come osservato in precedenza (paragrafo 3.3.2), il ricorso alle deroghe è possibile qualora non esistano altre soluzioni soddisfacenti. Si tratta di un requisito generale che tutte le deroghe devono rispettare.

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

3.4.2 L'analisi dell'esistenza o meno di altre soluzioni soddisfacenti può essere suddivisa in tre parti. Occorre infatti chiedersi: 1) qual è il problema o la situazione specifica<sup>80</sup> da risolvere; 2) se esistono altre soluzioni; 3) in caso affermativo, se tali soluzioni sono in grado di risolvere il problema o la situazione specifica per cui viene chiesta la deroga. Prima di rispondere alla seconda e alla terza domanda, deve essere chiaro che il problema o la situazione specifica deve poter rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c).

3.4.3 Questa impostazione è illustrata nella sentenza relativa alla causa C-10/96, *Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux ASBL, Société d'Etudes Ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona*<sup>81</sup>, che costituisce a tutt'oggi la più ampia pronuncia della Corte di giustizia sul tema dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Pur riguardando una situazione molto specifica, la sentenza risulta molto utile per analizzare in termini generali come procedere nella verifica di questa condizione e deve perciò essere esaminata in maniera dettagliata.

3.4.4 La sentenza prende le mosse da un ricorso presentato dinanzi alla giustizia belga contro due decreti della regione Vallonia che autorizzavano, a determinate condizioni, la cattura di alcune specie di uccelli protette dalla direttiva. La deroga era diretta a fornire agli allevatori amatoriali esemplari selvatici per consentire loro di sviluppare l'allevamento in cattività. Contestando la validità dei decreti, la Ligue Royale e AVES avevano sostenuto che la cattura di uccelli selvatici era in linea di principio vietata dalla direttiva e che una deroga a tale divieto, a norma dell'articolo 9, era

---

<sup>79</sup> Cfr. in particolare la sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083, punto 41.

<sup>80</sup> Il preambolo della direttiva indica la possibilità di deroga in "talune situazioni particolari".

<sup>81</sup> Sentenza del 12 dicembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona*, causa C-10/96, Racc. 1996, pag. I- 6775.

ammissibile solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, come l'allevamento in cattività. A parere delle ricorrenti, esistevano ampie e soddisfacenti possibilità di allevamento delle specie la cui cattura era autorizzata dai decreti oggetto di contestazione.

- 3.4.5 Le autorità belghe avevano avanzato due diverse argomentazioni per giustificare l'inesistenza di alternative soddisfacenti alla cattura di uccelli selvatici. La prima si riferiva alla difficoltà di imporre immediatamente agli allevatori di procedere alle modifiche necessarie a sviluppare l'allevamento in cattività mediante l'utilizzo esclusivo di uccelli nati in cattività. La seconda riguardava invece il rischio derivante dall'assenza di diversità genetica delle specie allevate in cattività. Queste due argomentazioni corrispondono al contenuto delle questioni pregiudiziali sottoposte dal *Conseil d'État* alla Corte di giustizia<sup>82</sup>.
- 3.4.6 In sostanza, la Corte ha respinto la prima argomentazione, ma ha accettato, sia pure ad alcune condizioni, la possibilità di ricorrere a deroghe per risolvere i problemi di consanguineità<sup>83</sup>.
- 3.4.7 Analizzando la questione dell'assenza di altre soluzioni, la Corte ha osservato che le azioni da autorizzare nell'ambito della deroga (nella fattispecie, la cattura di uccelli selvatici a fini ricreativi) costituiscono un esempio di "impiego misurato" e rientrano quindi nei motivi tassativi che costituiscono la seconda condizione indicata nella causa C-118/94 (cfr. *supra*, paragrafo 3.3.2), in virtù della quale una deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), b) o c)<sup>84</sup>. Ciò

---

<sup>82</sup> Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte erano le seguenti:

“1. Se gli artt. 5, 9 e 18 della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, consentano ad uno Stato membro di tener conto, in modo degressivo e per un periodo di tempo determinato, del fatto che il divieto di catturare uccelli a fini di diletto costringerebbe numerosi allevatori dilettanti a modificare le proprie installazioni e ad abbandonare talune abitudini, qualora lo stesso Stato membro riconosca che l'allevamento risulta possibile, ma non ancora praticabile su larga scala per tale motivo.

2. Se gli artt. 5, 9 e 18 della direttiva 79/409/CEE consentano - ed in caso affermativo in qual misura - agli Stati membri di autorizzare la cattura di uccelli viventi in natura allo stato selvatico sul territorio europeo, allo scopo di prevenire negli allevamenti di uccelli a fini di diletto gli inconvenienti della consanguineità che deriverebbe da un numero troppo elevato di incroci endogeni”.

<sup>83</sup> La Corte ha così risposto:

*“1. La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare la disposizione dell'art. 9, n. 1, lett. c), va interpretata nel senso che uno Stato membro non può autorizzare in modo degressivo e per un periodo di tempo limitato la cattura di determinate specie protette, al fine di permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccellerie, laddove l'allevamento e la riproduzione in cattività di tali specie sono possibili, ma non ancora praticabili su larga scala, in quanto numerosi allevatori dilettanti si vedrebbero costretti a modificare le proprie installazioni ed abitudini.*

*2. Alle autorità nazionali è consentito, a norma della direttiva 79/409, in particolare del suo art. 9, n. 1, lett. c), autorizzare la cattura di specie protette allo scopo di prevenire, negli allevamenti di uccelli a fini di diletto, gli inconvenienti della consanguineità derivante da un numero troppo elevato di incroci endogeni, a condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti, essendo inteso che il numero di esemplari catturabili va fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti, fermo restando, comunque, il rispetto del limite massimo delle «piccole quantità» di cui alla disposizione in parola”.*

<sup>84</sup> Il ragionamento della Corte è il seguente: “15. Va preliminarmente ricordato che la Corte, nella sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 3073, punto 38), ha dichiarato



mette in rilievo lo stretto rapporto di dipendenza esistente tra la questione dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e i motivi che giustificano la deroga. Da un punto di vista pratico, ha poco senso esaminare la questione dell'esistenza di altre soluzioni se le azioni interessate dalla deroga non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c).

3.4.8 La Corte ha constatato che, nelle circostanze particolari del caso di specie, esisteva una soluzione alternativa alla cattura degli uccelli selvatici prevista dalla deroga, ossia l'esclusivo utilizzo di esemplari allevati in cattività.

3.4.9 La Corte ha poi esaminato se questa soluzione alternativa potesse essere considerata soddisfacente e ha formulato le seguenti osservazioni:

*“20. Dato quanto precede, si può considerare che l'allevamento e la riproduzione in cattività non rappresentino un'«altra soluzione soddisfacente» soltanto laddove fosse provato che gli stessi non potrebbero progredire in mancanza di prelievi nell'ambiente naturale.*

*21. Pertanto il fatto che l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie in questione non siano ancora praticabili su larga scala stanti le installazioni e le abitudini inveterate degli allevatori dilettanti - le quali ultime, peraltro, sono state favorite da una normativa interna derogatoria al regime generale della direttiva - non è di per sé idoneo a rimettere in discussione il carattere soddisfacente della soluzione alternativa al prelievo nell'ambiente naturale.”*

3.4.10 Da questo passaggio e dalle osservazioni dell'avvocato generale si deduce che, in presenza di un'altra soluzione, le argomentazioni volte a dimostrare che tale soluzione è insoddisfacente devono essere solide e ben fondate. Come rilevato dall'avvocato generale, *“la caratteristica essenziale che riunisce sotto un comune denominatore le lett. a), b) e c) dell'art. 9, n. 1, è che un divieto stabilito dalla direttiva nell'interesse della protezione degli uccelli può cedere il passo ad altre esigenze; una deroga sulla base di tale disposizione può essere quindi soltanto l'estremo rimedio. In tale contesto il termine «soddisfacente» può essere interpretato nel senso che significa una soluzione diretta a risolvere il particolare problema con cui si confrontano le autorità nazionali ed al tempo stesso rispettosa nella misura del possibile dei divieti posti dalla direttiva; una deroga può essere ammessa soltanto laddove non possa adottarsi nessun'altra soluzione che non implichi l'inosservanza dei divieti in parola”.*

3.4.11 È chiaro quindi che un'altra soluzione non può essere considerata insoddisfacente solo perché capace di produrre maggiori inconvenienti o di imporre una modifica delle abitudini ai beneficiari della deroga. L'avvocato generale osserva: *“è inerente alla protezione dell'ambiente che talune categorie di persone possano venire costrette a modificare il loro*

---

*che la cattura e la cessione di uccelli selvatici, allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati, possono corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.*

*16. Non può quindi escludersi che la cattura a fini di diletto di determinate specie protette, come quella destinata a consentire agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccellerie, possa, anch'essa, corrispondere ad un impiego giudizioso nel senso della disposizione citata.”*

*comportamento nell'ambito del perseguimento di un interesse generale; un esempio è dato, nel presente caso, dall'abolizione, per effetto di una direttiva, della «tesa» o della «cattura di uccelli a fini ricreativi» che il Belgio si è sforzato di difendere con tanta fermezza all'atto della ratifica della convenzione di Berna. La circostanza che attività siffatte siano «ancestrali» o costituiscano il retaggio di una «tradizione storica e culturale» non è sufficiente per giustificare una deroga alla direttiva.”*

3.4.12 D'altro canto, il prudente<sup>85</sup> riconoscimento da parte della Corte dell'ammissibilità di una deroga basata sul rischio di consanguineità dimostra che, in alcuni casi, la condizione relativa all'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti può essere soddisfatta. A questo proposito l'avvocato generale rileva<sup>86</sup>: *“Spetta naturalmente al giudice nazionale stabilire se sussista un'altra soluzione soddisfacente in una data situazione di fatto. Dal mio punto di vista una determinazione siffatta deve basarsi su elementi oggettivamente verificabili, quali le considerazioni scientifiche e tecniche menzionate dalla Commissione”*. Sotto questo profilo, sembra ragionevole affermare a titolo di principio generale che qualsiasi valutazione del carattere insoddisfacente di altre soluzioni deve basarsi su elementi oggettivamente verificabili, e che occorre prestare particolare attenzione alla valutazione scientifica e tecnica di tali elementi. Nella causa C-79/03<sup>87</sup>, la Corte si è concentrata su questi fattori per valutare la compatibilità delle deroghe concesse per la caccia con i vergelli nella Comunità spagnola di Valenza. Sembrerebbe che l'argomento basato sulla *“tradizione fortemente radicata”* delle pratiche venatorie non sia sufficiente per giustificare la necessità delle deroghe<sup>88</sup>. Inoltre nella sentenza del 16 ottobre 2003, la Corte ha adottato un punto di vista rigoroso con riferimento alla “necessità” e allo “scopo” di una deroga<sup>89</sup>. Dalla sentenza relativa alla causa C-10/96<sup>90</sup> emerge infine un ultimo aspetto importante: la necessità di limitare la deroga a quanto necessario per risolvere il problema in questione. Di conseguenza, anche nel caso in cui non sussista, in relazione al rischio di consanguineità, alcun'altra soluzione soddisfacente se non la cattura di una quota supplementare di uccelli selvatici, il numero di esemplari deve essere *“fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti”*. Questo limite è diverso dalla soglia delle “piccole quantità” di

---

<sup>85</sup> La prudenza della Corte risulta evidente nel seguente passaggio: *“25. Va poi ricordato che, come si è già indicato al punto 17 della presente sentenza, una deroga all'art. 5, lett. a), della direttiva può essere accordata soltanto se non esistono altre soluzioni soddisfacenti. In particolare, tale condizione non è soddisfatta laddove è possibile rimediare agli inconvenienti della consanguineità con la collaborazione e gli scambi di esemplari tra gli allevamenti.”*

<sup>86</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 7 novembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Regione vallona*, causa C-10/96, punto 39.

<sup>87</sup> Sentenza del 9 dicembre 2004, *Commissione/Spagna*, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619.

<sup>88</sup> Sentenza del 9 dicembre 2004, *Commissione/Spagna*, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619, punto 27.

<sup>89</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e a./Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 16. La Corte ha confermato questo approccio nelle seguenti decisioni: sentenza del 9 giugno 2005, *Commissione/Spagna*, causa C-135/04, Racc. 2005, pag. I-5261, punto 19 e sentenza del 15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, causa C-344/03, Racc. 2005, pag. I-11033, punto 33.

<sup>90</sup> Sentenza del 12 dicembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona*, causa C-10/96, Racc. 1996, pag. I-6775.

cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), anche se quest'ultima deve essere considerata come una sorta di "tetto" generale.

#### **ASSENZA DI ALTRE SOLUZIONI SODDISFACENTI CON RIFERIMENTO ALLA CACCIA**

3.4.13 Una questione fondamentale è se, in diritto e in fatto, questa condizione possa in assoluto essere soddisfatta in relazione alla caccia, soprattutto per quanto riguarda i casi in cui viene proposta un'estensione del periodo venatorio. Con riferimento alla caccia a fini ricreativi, la questione è indissolubilmente collegata ad un'altra questione, se cioè questo tipo di caccia possa essere considerato un "impiego misurato" ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). La Corte di giustizia ha chiarito questo problema nella sentenza relativa alla causa C-182/02 *Ligue pour la protection des oiseaux e altri*<sup>91</sup>, basata su una domanda di pronuncia pregiudiziale del *Conseil d'État* francese. Dopo aver confermato che la caccia praticata a fini ricreativi può costituire un "impiego misurato" (cfr. *infra*, paragrafo 3.5), la Corte ha affermato che una deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) può essere concessa solo nel caso in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente.

3.4.14 La Corte non si è soffermata a descrivere in quali casi la caccia praticata a fini ricreativi soddisfi la condizione dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Tuttavia, al punto 16 della sentenza la Corte ha fornito un importante chiarimento, osservando che tale condizione:

*“non può essere considerata soddisfatta quando il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincida senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, citata, punto 39). Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva.”*

3.4.15 Il riferimento alla "necessità" e allo "scopo" di una deroga sottolinea, così come nella sentenza relativa alla causa C-10/96<sup>92</sup>, l'importanza di dimostrare l'esistenza di motivi imperativi che giustificano la deroga. Questo approccio è stato confermato dalle successive decisioni della Corte sulla caccia al colombaccio nella provincia spagnola di Guipúzco<sup>93</sup> e sulla caccia primaverile in Finlandia<sup>94</sup>.

3.4.16 Inoltre, la seconda frase citata esclude esplicitamente l'ammissibilità di una deroga il cui unico scopo sia l'estensione del periodo di caccia di determinate

---

<sup>91</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02.

<sup>92</sup> Sentenza del 12 dicembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona*, causa C-10/96, Racc. 1996, pag. I-6775.

<sup>93</sup> Sentenza del 9 giugno 2005, *Commissione/Spagna*, causa C-135/04, Racc. 2005, pag. I-5261, punto 19.

<sup>94</sup> Sentenza del 15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, causa C-344/03, Racc. 2005, pag. I-11033, punto 33.

specie di uccelli selvatici già cacciabili durante il normale periodo venatorio. La Corte si è dimostrata pronta ad effettuare una valutazione di opportunità (*contrôle d'opportunité*)<sup>95</sup> in relazione alla concessione delle deroghe.

3.4.17 Nella causa C-344/03, la Corte ha anche statuito che la caccia in autunno, se non addirittura in primavera, ad altre specie di uccelli presenti "*in alternativa*" non può essere considerata un'altra soluzione soddisfacente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. Secondo la Corte "*Una tale soluzione, infatti, rischierebbe di svuotare, almeno parzialmente, questa disposizione del suo contenuto, poiché autorizzerebbe, su certi territori, l'interdizione di caccia a determinate specie di uccelli, quand'anche la caccia in piccole quantità potesse, ipoteticamente, evitare di pregiudicare il mantenimento delle loro popolazioni ad un livello soddisfacente e, pertanto, corrispondere ad un impiego misurato di tali specie (v., in tal senso, citata sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 17). Inoltre, salvo considerare che tutte le specie di uccelli sono equivalenti rispetto alla caccia, la suddetta soluzione costituirebbe ad ogni modo una fonte di incertezza giuridica, dato che non appare il fondamento giuridico sul quale basare una possibile sostituzione della caccia ad una data specie con la caccia ad un'altra specie*"<sup>96</sup>.

#### **EVENTUALI ELEMENTI OGGETTIVAMENTE VERIFICABILI E CONSIDERAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE**

3.4.18 Alla luce della sentenza della Corte nella causa C-182/02<sup>97</sup>, occorre esaminare se vi siano esigenze - o, per usare l'espressione impiegata dall'avvocato generale nelle sue conclusioni relative alla causa C-10/96, se esistano elementi oggettivamente verificabili e considerazioni scientifiche e tecniche<sup>98</sup> - che giustifichino deroghe relative alla caccia sulla base dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti per una situazione specifica.

#### **• Esercizio della caccia a fini non ricreativi**

3.4.19 È comunemente accettato che alcune specie di uccelli cacciabili possono compromettere gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) al di fuori della stagione venatoria autorizzata a norma dell'articolo 7. È inoltre comunemente accettato che per salvaguardare tali interessi talvolta l'unica soluzione soddisfacente è l'eliminazione degli uccelli. Sotto questo profilo, sembrerebbe ragionevole considerare il ricorso alla caccia come un mezzo

---

<sup>95</sup> Tale controllo consiste nell'esaminare se, in una determinata serie di circostanze, una deroga risulta giustificata.

<sup>96</sup> Sentenza del 15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, causa C-344/03, Racc. 2005, pag. I-11033, punto 44.

<sup>97</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e a./Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02.

<sup>98</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 7 novembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona*, causa C-10/96, punto 39.

legittimo per la salvaguardia degli interessi menzionati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Naturalmente, in questo caso, la caccia persegue fini non ricreativi, ossia la prevenzione dei danni.

3.4.20 Le specie per le quali sono invocate le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) sono talvolta definite "specie nocive"; il loro controllo è giustificato dall'esigenza di "prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque" nonché "per la protezione della flora e della fauna". In particolare la prima giustificazione riguarda un'ampia varietà di specie, appartenenti soprattutto alle seguenti famiglie: *Corvidae*, *Columbidae*, *Sturnidae*, *Laridae* e *Anseridae*<sup>99</sup>. Molte di queste specie sono diffuse e relativamente abbondanti ed il loro stato di conservazione è ritenuto soddisfacente (cfr. figura 5).

#### • **Esercizio della caccia a fini ricreativi**

3.4.21 Per quanto riguarda la caccia a fini ricreativi, sembrerebbe ragionevole ritenere che, in termini di elementi oggettivamente verificabili e di considerazioni scientifiche e tecniche, siano applicabili le conclusioni dell'analisi delle sovrapposizioni (cfr. capitolo 2).

3.4.22 L'analisi delle sovrapposizioni ha già evidenziato che in alcuni Stati membri la caccia è in larga misura autorizzata in periodi che dovrebbero essere esclusi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4; è dunque necessario adottare apposite misure per conformare i periodi di caccia al disposto della direttiva.

3.4.23 La prima e più immediata reazione dovrebbe ovviamente essere quella di assicurare l'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 4, coerentemente con la seconda frase del punto 16 della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-182/02<sup>100</sup>.

3.4.24 Occorre perciò chiedersi se vi siano elementi da prendere in considerazione in relazione alle sovrapposizioni per giustificare eventuali deroghe. Sembrerebbe che in alcuni casi le sovrapposizioni possano essere messe in correlazione con una serie di fattori biologici e di conservazione e che esistano argomenti per giustificare la considerazione di tali fattori quali possibili elementi oggettivamente verificabili. Se da un lato tali fattori devono essere esaminati specie per specie, dall'altro emergono alcune grandi categorie di sovrapposizioni delle quali occorre tenere conto. Per singole specie o

---

<sup>99</sup> Rientrano in questa categoria anche alcune specie non elencate nell'allegato II come il Cormorano (*Phalacrocorax carbo*).

<sup>100</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e a./Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02. Per valutare se la Francia avesse limitato la deroga ai soli casi in cui non esistevano altre soluzioni soddisfacenti, la Corte ha esaminato se fosse indispensabile che il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincidesse senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare. Secondo la Corte, "una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva."

popolazioni potrebbero essere contemporaneamente applicabili più categorie differenti di sovrapposizioni.

3.4.25 Nell'esaminare tali fattori ai fini delle possibilità di deroga previste dall'articolo 9, paragrafo 1, sarà sempre necessario procedere ad un esame approfondito delle popolazioni delle specie e tener conto delle circostanze particolari. Occorre ancora una volta ribadire che le deroghe sono dirette a far fronte a situazioni eccezionali e che i fattori menzionati non devono essere considerati come uno strumento per giustificare un'estensione generalizzata e sistematica della stagione venatoria per comodità generale. Prima di concedere qualsiasi deroga, occorre procedere ad una valutazione caso per caso basata su chiare prove scientifiche. Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte in materia<sup>101</sup>.

Per contribuire alle riflessioni su questo tema, di seguito sono illustrate varie possibili situazioni. Occorre sottolineare che la descrizione di tali situazioni non implica la loro accettazione da parte della Commissione quali validi motivi di deroga.

- *Specie per le quali la caccia non è praticabile o è inopportuna per gran parte del normale periodo venatorio*

3.4.26 Per alcune specie che vivono in climi freddi potrebbe non essere possibile o opportuno autorizzare la caccia nei periodi di freddo più intenso, nei quali gli uccelli sono sottoposti ad uno stress fisiologico prolungato. A titolo di esempio si possono citare le specie della famiglia dei Tetraonidi (*Tetraonidae*) che vivono negli ambienti montani. Da un punto di vista conservazionistico potrebbe essere meno dannoso per queste specie autorizzare una caccia limitata durante i periodi di divieto che durante la normale stagione venatoria<sup>102</sup>. Tuttavia questa possibilità va esaminata tenendo conto delle esigenze di tali specie durante il breve periodo estivo, al fine di garantire il buon esito della riproduzione, della muta e dei preparativi per l'inverno, e sulla base di chiare prove scientifiche. Inoltre la sentenza relativa alla causa C-182/02 chiarisce che una deroga finalizzata esclusivamente a prolungare la stagione venatoria sarebbe illegittima.

- *Specie non presenti in una porzione dell'area di distribuzione durante la maggior parte del normale periodo venatorio*

3.4.27 Un altro fattore da prendere in considerazione può essere l'assenza di alcune specie in determinate regioni durante i normali periodi di caccia a causa dei modelli migratori. Nella sentenza relativa alla causa C-182/02<sup>103</sup> la Corte non ha escluso la possibilità di autorizzare la caccia a titolo derogatorio al di fuori dei normali periodi stabiliti a norma dell'articolo 7. L'esercizio dell'attività

---

<sup>101</sup> Cfr. in particolare: sentenza del 7 marzo 1996, *Associazione Italiana per il WWF e altri/Regione Veneto*, causa C-118/94, Racc. 1996, pag.I -1223, punto 21; sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punti da 13 a 19.

<sup>102</sup> In alcuni Stati membri la caccia è obbligatoriamente sospesa in caso di periodi di freddo prolungato.

<sup>103</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 16.

venatoria potrebbe essere autorizzato nei "territori" non frequentati dagli uccelli durante il normale periodo venatorio.

3.4.28 L'individuazione dei territori nei quali è possibile applicare le deroghe deve essere effettuata ad una scala geografica adeguata agli spostamenti e alla distribuzione della specie interessata. Occorre inoltre tenere conto delle possibilità di cacciare le specie in questione in una determinata regione. Non è opportuno concedere deroghe sulla base dell'assenza di tali specie da specifici territori di una regione in cui esse sono presenti durante il normale periodo venatorio. Questa linea è stata confermata dalla Corte anche nella causa C-135/04, relativa alla caccia al colombaccio nella provincia spagnola di Guipúzcoa<sup>104</sup>.

3.4.29 Qualsiasi deroga di questo tipo dovrebbe essere valutata caso per caso. Per alcune specie migratorie che non trascorrono l'inverno in uno Stato membro potrebbero esservi buone possibilità di caccia in tali territori nella fase della migrazione successiva alla riproduzione. Si tratta di un importante fattore di cui occorre tenere conto quando si esamina la possibilità di autorizzare la caccia al di fuori dei periodi normalmente consentiti.

3.4.30 Nella causa C-344/03, la Corte ha statuito sul tema dell'ammissibilità della caccia agli uccelli in migrazione prenuziale e delle condizioni applicabili<sup>105</sup>. La causa riguardava le seguenti specie: edredone (*Somateria mollissima*), quattrocchi (*Bucephala clangula*), smergo minore (*Mergus serrator*), smergo maggiore (*Mergus merganser*), orco marino (*Melanitta fusca*) e moretta (*Aythya fuligula*). La Corte ha valutato la situazione specie per specie per verificare se l'unico scopo della deroga fosse quello di estendere le stagioni di caccia a dette specie in territori che esse già frequentano durante le stagioni di caccia fissate conformemente all'articolo 7 della direttiva. Sulla base delle prove scientifiche disponibili, la Corte ha concluso che dette specie possono essere cacciate anche in autunno e ha statuito che la deroga non aveva rispettato la condizione relativa all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.

- *Specie caratterizzate da un periodo di nidificazione e di migrazione prenuziale prolungato*

3.4.31 Questa categoria comprende un numero relativamente ridotto di specie caratterizzate da un periodo di nidificazione prolungato, nel corso del quale sono prodotte varie covate. Tale periodo può essere combinato con un periodo di migrazione prenuziale, anche se il fattore più importante è la durata del periodo di nidificazione. A titolo di esempio si possono citare il germano reale (*Anas platyrhynchos*), la moretta (*Aythya fuligula*), il colombaccio (*Columba palumbus*), la tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*). In particolare le specie più interessate sono il colombaccio e la tortora dal collare orientale. Malgrado il periodo di nidificazione di queste due specie sia distribuito su 6-8 mesi, il picco dell'attività riproduttiva dura all'incirca due

---

<sup>104</sup> Sentenza del 9 giugno 2005, *Commissione/Spagna*, causa C-135/04, Racc. 2005, pag. I-5261, punti 20-22.

<sup>105</sup> Sentenza del 15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, causa C-344/03, Racc. 2005, pag. I-11033, punti 29-46.

mesi<sup>106</sup>. Molte di queste specie sono piuttosto abbondanti e il loro stato di conservazione è soddisfacente (cfr. figura 5).

- 3.4.32 Per la maggior parte di queste specie, le covate più tardive sono le seconde o le terze covate, o anche covate sostitutive. Generalmente la capacità di sopravvivenza delle nidiate tardive è molto bassa a causa delle condizioni climatiche autunnali e della mancanza di tempo per svilupparsi adeguatamente e accumulare riserve sufficienti di cibo prima dell'inverno. In tal caso, queste nidiate contribuiscono solo in misura limitata al reclutamento della popolazione. Tuttavia la produzione di covate tardive può anche essere collegata alla disponibilità di abbondanti risorse alimentari in questo periodo dell'anno, e apportare quindi un contributo significativo all'accrescimento della popolazione. Ad esempio il successo riproduttivo della tortora dal collare orientale nella Germania orientale è aumentato nel corso della stagione, passando dal 32% nel mese di marzo al 70% nei mesi di agosto-ottobre. Sembrerebbe quindi necessario stabilire la rilevanza della nidificazione precoce e tardiva ai fini dell'accrescimento complessivo della popolazione.
- 3.4.33 Alcuni periodi di nidificazione prolungata possono essere connessi ad influenze antropiche (ad es. disponibilità di cereali come risorsa alimentare in tarda stagione per il colombaccio nel Regno Unito e nei Paesi Bassi<sup>107</sup>). Il prolungato periodo di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) in alcune regioni potrebbe essere collegato alla presenza di varietà domestiche selezionate per lunghi periodi di nidificazione<sup>108</sup>. Ciò dimostra che alcuni fattori artificiali di origine antropica possono sovrapporsi al modello biologico e provocarne la distorsione, prolungando i periodi di riproduzione.
- 3.4.34 Nelle figure 6 e 7 è illustrata la situazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*)<sup>109</sup> e del colombaccio (*Columba palumbus*), che costituiscono le specie più problematiche in molti Stati membri. Da queste figure risulta che qualora si limitasse la stagione venatoria ai normali periodi autorizzati dall'articolo 7, paragrafo 4, la caccia risulterebbe vietata per 25 delle 35 decadi (periodi di dieci giorni) del ciclo annuale di queste specie. I fattori biologici determinano una stagione di caccia più breve di 5 decadi rispetto a molte altre specie cacciabili. Data la prolificità e lo stato di conservazione di queste

---

<sup>106</sup> Secondo uno studio di R.K. Murton (Bird Study, 5, 157-183. 1958), la massima attività riproduttiva si verifica dagli ultimi giorni di luglio fino alla fine di settembre. Uno studio olandese ha rilevato un picco di nidi con uova fra la fine di agosto e l'inizio di settembre (Bijlsma 1980). *Birds of the Western Palearctic* (1985, pag. 325) indica una "notevole variazione anche all'interno di ciascun paese; in Gran Bretagna gli uccelli presenti in ambiente urbano nidificano notevolmente prima (a partire dalla seconda metà di febbraio) degli uccelli che vivono in ambiente rurale (a partire dalla seconda metà di marzo fino alla seconda metà di aprile); il picco del periodo di deposizione delle uova per gli uccelli che vivono in ambiente urbano è dalla seconda metà di aprile alla prima metà di maggio, e per gli uccelli che vivono in ambiente rurale dalla prima metà di luglio alla prima metà di settembre; le differenze sono dovute alla disponibilità di cibo (Murton 1958, Cramp, S 1972. Ibis 114, 163-171)." Per la tortora dal collare orientale *Birds of the Western Palearctic* (1985, pag. 350) indica semplicemente "periodo prolungato in tutta l'area di distribuzione."

<sup>107</sup> Murton (1958), Bijlsma (1980).

<sup>108</sup> Cramp, S. - Simmons, K.E.L. (a cura di), *Birds of the Western Palearctic*, 1977, pag. 516.

<sup>109</sup> Il prolungato periodo riproduttivo del germano reale in alcune zone può essere collegato alla presenza di varietà domestiche selezionate per lunghi periodi di nidificazione (Cramp, S. - Simmons, K.E.L. (a cura di), *Birds of the Western Palearctic*, Oxford University Press, 1977, pag. 516).



specie, tale limitazione non sembrerebbe imposta da esigenze di conservazione. Occorre altresì aggiungere che tali specie sono le principali specie cacciabili in numerose regioni dell'Unione europea, e costituiscono l'elemento attorno al quale ruota l'intera caccia a fini ricreativi. Inoltre la presenza di varietà domestiche di germano reale (*Anas platyrhynchos*) in diverse parti dell'area di svernamento di questa specie può contribuire al differente comportamento per quanto riguarda sia il periodo della migrazione prenuziale, sia il periodo della riproduzione, anche se questo aspetto merita di essere approfondito con ulteriori studi scientifici; si suggerisce quindi di porre rimedio almeno parzialmente a questa situazione altamente artificiale nel quadro dell'articolo 7 della direttiva (cfr. paragrafi 2.7.11-2.7.12).

- *Specie il cui periodo di riproduzione è caratterizzato da cure parentali prolungate*

3.4.35 Per vari gruppi di uccelli (ad es. *Tetraonidae*, *Phasianidae*, *Laridae*, *Anseridae*) il periodo di dipendenza dei giovani dalla schiusa fino all'involo può essere molto lungo. In effetti, per i giovani della famiglia delle *Anseridae*, il periodo di cure parentali può continuare durante tutta la migrazione primaverile (per queste specie l'involo è considerato il momento terminale della dipendenza ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4). Per i *Tetraonidae* è stato adottato un approccio estremamente cauto nella definizione del periodo di dipendenza dei giovani, che può durare per 6-9 decadi dopo la schiusa. Questo fenomeno di dipendenza prolungata, se combinato con covate (di sostituzione) tardive, può determinare per varie specie un prolungamento del periodo della riproduzione fino alla fine di settembre. Data l'epoca inoltrata, la capacità di sopravvivenza delle nidiate tardive di *Tetraonidae* è incerta, a causa delle condizioni meteorologiche esistenti in autunno nelle zone montane.

3.4.36 Nell'esaminare l'esistenza di elementi oggettivamente verificabili potrebbe inoltre essere opportuno tenere conto in qualche misura, nelle valutazioni tecniche e scientifiche, delle conseguenze benefiche che potrebbero derivare, sotto il profilo conservazionistico, da una gestione delle specie cacciabili legata al previsto esercizio della deroga; ad esempio i cacciatori potrebbero aver cura degli habitat delle specie cacciabili su base volontaria, o collocare grandi quantità di cassette-nido e mettere a disposizione risorse alimentari supplementari nei momenti opportuni. La gestione delle brughiere di altura e il controllo dei predatori come conseguenza della gestione delle specie cacciabili non soltanto giovano alla pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus*) ma hanno ricadute positive anche dal punto di vista ambientale<sup>110</sup>.

### **3.5 Seconda condizione: dimostrare l'esistenza di uno dei motivi previsti all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c)**

3.5.1 Come già osservato al paragrafo 3.3.2, le deroghe devono basarsi su almeno uno dei motivi elencati tassativamente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

---

<sup>110</sup> Department of the Environment, Transport and the Regions/Joint Nature Conservation Committee, Report of the UK raptor working group (rapporto del gruppo di lavoro sui rapaci), Peterborough, 2000. ISBN 1 85397 078 6.

## LE DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

3.5.2 L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva elenca una serie di motivi che possono giustificare il ricorso a una deroga. In particolare le deroghe sono giustificate:

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- nell'interesse della sicurezza aerea;
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
- per la protezione della flora e della fauna.

3.5.3 Tali disposizioni si applicano non soltanto alle specie cacciabili (elencate nell'allegato II della direttiva) ma a tutte le specie di uccelli per le quali è giustificato il ricorso ad una deroga. Tuttavia molte specie considerate problematiche alla luce dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) - le cosiddette "specie nocive" - sono elencate nell'allegato II della direttiva e possono dunque essere sottoposte a misure di controllo durante la normale stagione venatoria, in conformità del disposto dell'articolo 7 della direttiva<sup>111</sup>.

3.5.4 Di conseguenza, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) si applica essenzialmente alle specie cacciabili nei casi in cui occorre adottare misure di controllo durante il periodo della migrazione preuziale e della riproduzione. Nei paragrafi che seguono sono esaminate le possibilità di applicazione della deroga.

### "Nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica" e "nell'interesse della sicurezza aerea"

3.5.5 Il primo e il secondo motivo indicati alla lettera a) riguardano rispettivamente l'"interesse della salute e della sicurezza pubblica" e l'"interesse della sicurezza aerea". La salute e la sicurezza pubblica possono essere interessate a livello locale quando la presenza o l'alimentazione degli uccelli determinano un rischio dimostrabile per la salute umana o accrescono il rischio di incidenti. In molti casi la soluzione appropriata è la modifica degli habitat o l'allontanamento degli uccelli. In molti aeroporti, ad esempio, vengono adottate misure di gestione per evitare che gli uccelli entrino in collisione con gli aerei.

3.5.6 Tali soluzioni implicano in particolare la gestione degli habitat (per ridurre l'attrattiva del sito, specialmente per gli stormi di uccelli) e varie tecniche per spaventare gli uccelli, compreso talvolta il ricorso allo sparo. Nella maggior parte dei casi esistono altre soluzioni soddisfacenti più efficaci e durevoli rispetto alla caccia, ad eccezione della caccia con il falco. Pertanto a norma dell'articolo 9 occorre privilegiare tali soluzioni.

---

<sup>111</sup> La direttiva 94/24/CE del Consiglio ha modificato l'allegato II della direttiva 79/409/CEE al fine di includervi cinque specie di *Corvidae* che possono provocare danni alle colture, al bestiame e alla fauna, e per le quali in precedenza era possibile adottare misure di controllo unicamente ricorrendo ad una deroga a norma dell'articolo 9. L'inclusione nell'allegato II ha consentito un controllo equilibrato delle popolazioni di queste specie.

“Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque”

- 3.5.7 Il terzo motivo che giustifica il ricorso ad una deroga enunciata nella lettera a) riguarda la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque. Questa deroga, che è diretta al controllo delle specie nocive, presenta vari aspetti. In primo luogo, è chiaramente collegata ad un interesse economico. In secondo luogo, è diretta a prevenire i danni e non è quindi una risposta a danni già accertati ma alla forte probabilità che tali danni si verifichino in caso di inerzia. In terzo luogo, devono sussistere elementi che consentano di concludere che in caso di inerzia i danni saranno gravi.
- 3.5.8 I danni provocati dagli uccelli sono generalmente legati all'alimentazione (danni alle coltivazioni, al bestiame, alla pesca), alla distruzione delle colture e dei boschi e all'inquinamento delle acque.
- 3.5.9 Le principali specie nocive sono le *Corvidae*, le *Columbidae*, lo *Sturnus vulgaris*, le *Laridae* e le *Anseridae*. Molte delle specie elencate nell'allegato II sono anche oggetto di ampie sovrapposizioni (oltre 40 giorni) tra i periodi di caccia e i periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno.
- 3.5.10 Non sono presi in considerazione i danni causati ad altri interessi rispetto a quelli menzionati (ad es. ad altri tipi di beni o ad altre situazioni).
- 3.5.11 I danni in questione devono essere rilevanti. In proposito la Corte di giustizia ha osservato che “*questa disposizione della direttiva non mira a prevenire il pericolo di danni di lieve entità.*”<sup>112</sup>. Occorre sottolineare due aspetti: la probabilità e l'importanza dei danni. Non è sufficiente il rischio che si verifichi un danno. Se il danno non è ancora visibile, l'esperienza passata deve dimostrare che esistono forti probabilità che il danno si verifichi. Inoltre deve trattarsi di un grave danno ad un interesse economico; sono dunque escluse le semplici molestie e il normale rischio di impresa.
- 3.5.12 Come sempre accade per le deroghe, è necessario esaminare le soluzioni disponibili. Non sempre la caccia è una soluzione efficace. Qualsiasi metodo di controllo comporta il rischio che gli uccelli eliminati siano sostituiti da altri provenienti da altri luoghi e che gli uccelli abbattuti siano, dopo un certo periodo di tempo, sostituiti da altri uccelli.
- 3.5.13 Nella causa C-79/03, relativa alla caccia con i vergelli per evitare gravi danni alle colture nella Comunità di Valenza, Spagna, la Corte ha statuito sull'esistenza di alternative e sulla pertinenza di questo tipo di caccia per evitare danni<sup>113</sup>. A parere della Commissione, vi sono altre soluzioni soddisfacenti per prevenire gli asseriti gravi danni causati dai tordi alle colture di viti e ulivi (ad esempio, la caccia con il fucile o l'impiego di cannoncini

---

<sup>112</sup> “La circostanza che per tale deroga al regime generale di protezione sia necessaria la presenza di danni di una certa gravità corrisponde alla finalità di protezione perseguita dalla direttiva.” (sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa C-247/85, Racc. 1987, pag. 3029, punto 56).

<sup>113</sup> Sentenza del 9 dicembre 2004, *Commissione/Spagna*, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619.

sonori, utilizzati con successo nel territorio di altre Comunità autonome spagnole). Secondo le autorità spagnole la caccia con i vergelli fornisce una soluzione soddisfacente per prevenire i danni, dato che per quanto riguarda i cannoncini sonori, il loro costo è troppo elevato rispetto al valore dei danni subiti e il loro utilizzo rischierebbe di provocare incendi, mentre l'uso di fucili comporterebbe un aumento delle licenze di caccia e un ampliamento del periodo di caccia.

3.5.14 La Corte ha osservato che in altre regioni della Spagna con lo stesso problema (dove si coltivano su larga scala ulivi e vigneti, e dove soggiornano anche rilevanti popolazioni di tordi), la caccia con i vergelli non è autorizzata, ma i tordi possono essere cacciati con il fucile, che rappresenta un metodo di uccisione selettivo. La Corte ha anche osservato che l'80% dei vergelli erano localizzati in un'unica provincia, di cui il 69,5% in zone senza uliveti o vigneti, ossia la giustificazione basata sulla prevenzione di gravi danni a dette colture non appariva in linea con la situazione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la caccia con i vergelli non è giustificata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva<sup>114</sup>.

3.5.15 Esistono tuttavia alcuni casi in cui l'esercizio della caccia per ridurre i danni provocati dagli uccelli risulta giustificato. Per prevenire quanto più possibile i danni, le misure di controllo di una specie hanno maggiori probabilità di successo quando la popolazione è al suo minimo stagionale e quando minore è la disponibilità di uccelli sostitutivi; generalmente ciò avviene durante la nidificazione o nel periodo immediatamente precedente. Nell'elaborazione di strategie di controllo delle specie nocive, la logica vuole che in prima analisi si proceda a misure di controllo a livello locale, nel momento e nel luogo in cui si verificano i danni. Tuttavia alcune specie diffuse in grado di provocare danni in vaste zone, come il colombaccio (*Columba palumbus*), possono giustificare deroghe caratterizzate da un più ampio ambito di applicazione geografico<sup>115</sup>.

“Per la protezione della flora e della fauna”

3.5.16 Il quarto motivo che può giustificare una deroga ai sensi della lettera a) è rappresentato dalla protezione della flora e della fauna. La norma non specifica i tipi di fauna e di flora, che tuttavia parrebbero diversi dalla flora e dalla fauna aventi un interesse economico disciplinate da altre disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Il ricorso alla deroga è tanto più giustificato quando è collegato al mantenimento delle popolazioni di specie rare o minacciate, ma non è limitato a tali specie. Inoltre in questo caso non sembra necessario dimostrare la probabilità di un effetto grave prima di applicare la deroga.

3.5.17 Gli uccelli possono nuocere alla flora e alla fauna attraverso la predazione, il razzolamento, la distruzione, il calpestamento, l'accumulo di guano, ecc.

---

<sup>114</sup> Sentenza del 9 dicembre 2004, *Commissione/Spagna*, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619, punti 25 e 28.

<sup>115</sup> Il ricorso ad autorizzazioni di carattere generale per la gestione di queste situazioni è analizzato più in dettaglio nei paragrafi da 3.6.10 a 3.6.12 in relazione all'articolo 9, paragrafo 2.

Responsabile di questo tipo di danni è un numero relativamente ridotto di specie, fra cui ad esempio il gabbiano reale (*Larus argentatus*), la cornacchia (*Corvus corone*), la gazza (*Pica pica*)<sup>116</sup>. Un impatto a lungo termine su altre popolazioni di flora e di fauna è probabile solo in casi localizzati. Occorre esaminare ciascun singolo caso in maniera approfondita e decidere previa consultazione delle autorità preposte alla conservazione e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili. È opportuno porsi le seguenti domande:

- ◆ Si tratta di popolazioni minacciate, rare o di altre popolazioni di specie viventi naturalmente allo stato selvatico il cui stato di conservazione è insoddisfacente?
- ◆ La flora e la fauna in questione sono in uno stato di conservazione peggiore rispetto alle specie per cui si chiede la deroga?
- ◆ Sono in gioco altre importanti considerazioni relative alla biodiversità?
- ◆ Esistono prove scientifiche affidabili riguardo agli effetti a lungo termine per la popolazione o le popolazioni interessate?
- ◆ Non esistono “altre soluzioni soddisfacenti”, e il controllo della popolazione è necessario per ridurre o prevenire effettivamente danni ecologici?

3.5.18 Per quanto riguarda l'esistenza di “altre soluzioni soddisfacenti”, occorre esaminare in quale misura la predazione è direttamente collegata alla distruzione, al deterioramento o alla modifica degli habitat (ad es. una riduzione della copertura vegetale) o ad altri fattori ambientali. In presenza di una relazione diretta, occorre contemplare la possibilità di un controllo dei predatori insieme al ripristino degli habitat o ad una migliore gestione delle attività umane. Ad esempio, la predazione delle colonie di sterne da parte dei gabbiani può essere legata ad un aumento complessivo delle popolazioni di questi ultimi, dovuto a sua volta ad una maggiore disponibilità di cibo per effetto di una cattiva gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

3.5.19 Quando vi sono motivi imperativi che giustificano la protezione, è possibile prendere in considerazione l'adozione di misure di controllo (compresa eventualmente la caccia). Sembrerebbe dunque che solo in casi specifici, individuati dalle autorità responsabili della conservazione, il controllo degli uccelli può essere una misura di gestione appropriata, al livello geografico pertinente, per ridurre effettivamente l'impatto negativo di alcune specie di uccelli sulla flora e sulla fauna vulnerabili.

#### **LE DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA B)**

3.5.20 L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) consente il ricorso a deroghe a fini di ricerca e insegnamento, ripopolamento e reintroduzione nonché per la riproduzione di tali popolazioni. I legami tra queste possibilità e la caccia sono verosimilmente molto limitati, anche se potrebbero sussistere in presenza di programmi di riproduzione di specie cacciabili finalizzati al ripopolamento o

---

<sup>116</sup> Di questo gruppo fanno parte anche alcune specie che non figurano nell'allegato II della direttiva (ad es. il Cormorano (*Phalacrocorax carbo*)).

alla reintroduzione. È inoltre possibile che altri tipi di progetti di ricerca sulla caccia possano giustificare il ricorso a questo tipo di deroga.

### **LE DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C)**

3.5.21 L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) autorizza il ricorso a deroghe per consentire la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli. A parte le condizioni generali, per poter applicare una deroga a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) occorre rispettare quattro condizioni specifiche: la deroga deve riguardare "impieghi misurati"; deve riferirsi a "piccole quantità"; la cattura, la detenzione o gli altri impieghi misurati sono ammissibili solo in "condizioni rigidamente controllate", e infine devono avvenire "in modo selettivo". La decisione della Corte nella causa C-60/05 chiarisce diverse questioni relative alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e il tipo di quadro amministrativo nazionale richiesto per l'effettiva attuazione di detta disposizione<sup>117</sup>.

- **"Determinati uccelli"**

3.5.22 Pur affermando che la deroga può applicarsi a "determinati uccelli", la direttiva non precisa di quali uccelli si tratti. Nei negoziati per l'adozione della direttiva si era fatto riferimento alla necessità di prevedere una deroga per consentire la cattura di rapaci per la caccia con il falco<sup>118</sup>. Tuttavia si può concludere che la deroga in questione può applicarsi anche ad altre specie di uccelli per le quali sia giustificato un "impiego misurato". Nella causa C-182/02, la Corte ha affermato<sup>119</sup> che la condizione relativa all'impiego di "determinati uccelli in piccole quantità" non può essere soddisfatta "*se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente*". Pertanto è difficile immaginare casi in cui la deroga contemplata all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sia giustificata per una specie caratterizzata da uno stato di conservazione insoddisfacente.

- **"Impieghi misurati"**

3.5.23 Una questione essenziale è se la caccia possa costituire un impiego misurato ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-182/02 *Ligue pour la*

---

<sup>117</sup> Sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083.

<sup>118</sup> Nel suo parere del 25 maggio 1977 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la conservazione dell'avifauna (GU C 152 del 29.6.77, pag. 3) il Comitato economico e sociale ha formulato le seguenti considerazioni: "2.8.1. Viene rilevato che non è prevista alcuna possibilità di deroga per la cattura di rapaci per la falconeria e viene rammentato alla Commissione che si tratta di un legittimo e antico sport che, se controllato adeguatamente, non pregiudica né le popolazioni di rapaci né quelle degli uccelli inseguiti durante l'esercizio della falconeria. Pertanto, dovrebbero essere previste delle misure per consentire il sopravvivere di tale attività, su una base controllata".

<sup>119</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 17.

*protection des oiseaux e altri*. Basandosi sulla giurisprudenza precedente<sup>120</sup>, la Corte ha affermato:

*“Da quanto precede emerge che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati”*<sup>121</sup>.

3.5.24 Da questa stessa sentenza risulta evidente che la caccia a fini ricreativi non costituisce automaticamente un impiego misurato. Avendo notato la necessità di una deroga per assicurare il mantenimento della popolazione delle specie interessate a un livello soddisfacente, la Corte ha osservato che:

*“Se non soddisfa tale condizione l'impiego degli uccelli da parte della caccia ricreativa non può, in ogni caso, essere considerato come un impiego misurato e, pertanto, lecito ai sensi dell'undicesimo «considerando» della direttiva”*. 32 60/05

3.5.25 La direttiva non chiarisce cosa debba intendersi per “impieghi misurati”, anche se dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) risulta evidente che questa espressione può comprendere la cattura e la detenzione di alcuni uccelli. Occorre inoltre notare che, mentre nella versione inglese della direttiva il termine "use" è utilizzato sia nell'espressione "wise use" di cui all'articolo 7, sia nell'espressione “judicious use” di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), altre versioni linguistiche utilizzano termini differenti per tradurre queste due espressioni. In molte versioni, l'espressione utilizzata come equivalente dell'espressione inglese "judicious use" ha una connotazione di sfruttamento<sup>122</sup>. La Commissione ha già affermato che tale nozione “*deve comprendere le attività che contribuiscono in modo fondamentale a migliorare l'efficacia del sistema generale di protezione degli uccelli selvatici instaurato dalla direttiva. Essa può riferirsi anche ad altri impieghi, purché non pregiudichino gli obiettivi generali della direttiva, nonché alla caccia per mezzo di uccelli rapaci nell'ambito della falconeria*”<sup>123</sup>. Tuttavia, qualsiasi idea di sfruttamento connessa al termine “impiego” deve essere bilanciata con la connotazione di responsabilità, moderazione e giudizio derivante dal termine “misurato”. Questo aspetto è confermato dall'osservazione della Corte nella causa C-182/02 menzionata al precedente paragrafo 3.5.22.

<sup>120</sup> Cfr in particolare la sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Italia*, causa C- 262/85, Racc. 1987, pag. I-3073, punto 38, ma anche la sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa C- 247/85, Racc.1987, pag. I-3029, punto 7 e la sentenza del 7 marzo 1996, *Associazione Italiana per il WWF e altri/Regione Veneto*, causa C-118/94, Racc. 1996, pag. I-1223, punto 21.

<sup>121</sup> Cfr. il punto 11 della motivazione della sentenza. Ciò è stato confermato recentemente nella sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083, punto 32.

<sup>122</sup> Nelle altre lingue le due espressioni sono tradotte come segue: “utilisation raisonnée “ e “exploitation judicieuse” (FR); “fornuftig udnyttelse” e “fornuftig anvendelse” (DK); “saggia utilizzazione” e “impieghi misurati” (IT); “utilización razonable” e “explotación prudente” (ES); “fönuftigt utnyttjande” e “fönuftig användning” (SE); “ορθολογική χρησιμοποίηση”, “ορθολογική εκμετάλλευση” (GR).

<sup>123</sup> Tratto dalla seconda relazione sull'applicazione della direttiva “Uccelli selvatici” (pagg. 9-10).

3.5.26 La caccia con il falco rappresenta un esempio di circostanze che equivalgono ad una violazione degli articoli 5 (divieto di uccisione o di cattura di uccelli selvatici) e 7 (specie cacciabili) ma che, secondo la Commissione, costituiscono nondimeno un impiego misurato. Anche se questo tipo di caccia è esplicitamente menzionato nell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, la sua pratica è limitata alle specie cacciabili elencate nell'allegato II, parti 1 e 2 della direttiva per gli Stati membri interessati. Nel Regno Unito, l'allodola (*Alauda arvensis*) costituisce una delle principali prede dello smeriglio (*Falco columbarius*). La falconeria è praticata utilizzando lo smeriglio, ma l'allodola non figura tra le specie menzionate nell'allegato II, parte 2 per il Regno Unito. Per questo motivo il Regno Unito autorizza a titolo di deroga la caccia di una piccola quantità di allodole con il falco smeriglio. Secondo la Commissione questa deroga è giustificabile in qualità di "impiego misurato" ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), in quanto lo smeriglio ha una propensione naturale a cacciare le allodole. Occorre notare che non si tratta dell'unico caso in cui la caccia può essere oggetto di una deroga a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

- **“Piccole quantità”**

3.5.27 Per soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) le deroghe devono riferirsi soltanto a "piccole quantità". Pertanto sarebbe opportuno poter determinare una quantità al fine di stabilire una soglia al di sotto della quale la deroga è automaticamente considerata conforme al requisito delle "piccole quantità".

3.5.28 Nella causa C-252/85, *Commissione/Francia*<sup>124</sup>, la Corte ha preso in considerazione la questione delle piccole quantità nel seguente passaggio: "*a questo proposito emerge inoltre dall' art . 2, in relazione con l' undicesimo considerando della direttiva, che il criterio delle piccole quantità non ha carattere assoluto, ma si riferisce alla conservazione della popolazione complessiva ed alla situazione riproduttiva della specie in questione*". Come osservato in precedenza, nella causa C-182/02 la Corte ha affermato<sup>125</sup> che la condizione relativa a "determinati uccelli in piccole quantità" non può essere soddisfatta "*se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente*".

3.5.29 La Commissione ritiene quindi che la nozione di "piccole quantità" sia necessariamente relativa. Una quantità può essere piccola o grande solo rispetto ad un'altra quantità. Inoltre tale nozione non deve pregiudicare il mantenimento del livello della popolazione e deve tenere pienamente conto dello stato di conservazione della specie in questione. In sentenze recenti la

---

<sup>124</sup> Sentenza del 27 aprile 1988, *Commissione/Francia*, causa C-252/85, Racc. 1988, pag. I-2243.

<sup>125</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 17.



Corte ha confermato l'approccio della Commissione e ha fornito un ulteriore chiarimento dal punto di vista giuridico sul tema delle “piccole quantità”<sup>126</sup>.

#### Determinazione della quantità

- 3.5.30 Si pone allora il problema della grandezza con cui occorre comparare le “piccole quantità”. Poiché in tutti i casi le deroghe in oggetto riguardano prelievi e quindi una perdita annuale per la popolazione interessata, la soluzione migliore consiste nel comparare il numero di esemplari prelevati con la mortalità annua complessiva, che è data dalla somma delle morti dovute a cause naturali e agli eventuali prelievi a norma dell'articolo 7.
- 3.5.31 Si suggerisce pertanto di fissare la soglia delle “piccole quantità” ad una determinata percentuale della mortalità annua complessiva della popolazione o delle popolazioni interessate dalla deroga.
- 3.5.32 Per popolazione interessata si deve intendere, nel caso delle specie stanziali, la popolazione della regione geografica nella quale la deroga è destinata ad applicarsi, e nel caso delle specie migratorie, la popolazione delle regioni da cui provengono i maggiori contingenti migratori che attraversano la regione in cui si intende applicare la deroga durante il periodo di validità di quest'ultima. Nel periodo invernale la popolazione interessata è la popolazione minima svernante presente nella regione in cui la deroga è destinata ad applicarsi. Qualora la popolazione sia ripartita tra più Stati membri, è possibile che nei vari paesi si ricorra a deroghe per gli uccelli migratori della stessa popolazione. In questi casi sarebbe necessario limitare la popolazione interessata a quella presente nel territorio in cui si applica la deroga nel momento in cui viene effettuato il prelievo, in modo da ridurre al minimo gli effetti cumulativi.
- 3.5.33 Nel determinare la popolazione interessata al momento dell'applicazione della deroga occorre tenere conto della dimensione temporale. Ad esempio, il prelievo dei colombacci (*Columba palumbus*) in autunno, quando esiste un'eccedenza di giovani, sarà molto differente dal prelievo delle anatre marine durante la migrazione primaverile, quando l'impatto è proporzionalmente più elevato sulla popolazione di adulti prenidificanti. Potrebbe anche succedere che una specie sia soggetta a migrazioni differenziali (ad es. il combattente *Philomachus pugnax*), aspetto di cui occorre tenere conto nella determinazione della popolazione interessata.
- 3.5.34 Per la determinazione dell'esatto valore numerico della soglia è possibile procedere in due maniere differenti:
- la soglia deve essere nettamente inferiore, di almeno un ordine di grandezza, ai valori relativi ai prelievi effettuati a norma dell'articolo 7. Una soglia dell'1% soddisfa questa condizione;

---

<sup>126</sup> Cfr. le seguenti sentenze: sentenza del 9 dicembre 2004, *Commissione/Spagna*, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619, punti 36 e 41; sentenza del 15 dicembre 2005, *Commissione/Finlandia*, causa C-344/03, Racc. 2005, pag. I-11033, punti 53 e 54; sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083, punti 25-27.

- il prelievo deve avere un'incidenza trascurabile sulla dinamica della popolazione della specie in questione. Una soglia uguale o inferiore all'1% soddisfa questa condizione in quanto raramente i parametri della dinamica della popolazione sono noti con un margine di errore inferiore ad un punto percentuale e i prelievi inferiori a tale percentuale possono essere matematicamente trascurati nello studio dei modelli.

3.5.35 Le statistiche di caccia sono disponibili solo per alcuni Stati membri e le specie e i dati sono di qualità variabile. Se i limiti di carniere sono generalmente proporzionali alla dimensione della popolazione, la pressione venatoria non costituisce necessariamente un criterio adeguato, in quanto tende a determinare la soglia per l'esercizio della deroga sulla base del prelievo venatorio e non in funzione della dimensione della popolazione. Nemmeno l'idea secondo cui tanto più elevato è il prelievo venatorio in una regione maggiore è la quantità di uccelli che possono essere cacciati nell'ambito di una deroga può essere considerata un esempio di buona pratica di conservazione. Tale criterio comporterebbe inoltre una discriminazione nei confronti delle regioni in cui le possibilità di caccia sono limitate durante il normale periodo venatorio.

3.5.36 La mortalità annua complessiva costituisce un parametro adeguato per determinare le "piccole quantità" in quanto tiene conto della dimensione, dello stato e della dinamica della popolazione. Sotto questo profilo vanno considerate "piccole quantità" i prelievi pari a circa l'1% della mortalità annua per le specie cacciabili, fermo restando che la conformità all'articolo 9 della direttiva dipende in ogni caso dal rispetto delle altre disposizioni di tale articolo.

La Corte segue lo stesso approccio per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9, come riassunto ai punti 25-27 della motivazione nella causa C-60/05<sup>127</sup>.

"25 È del pari importante osservare che, nell'esercizio dei loro poteri in merito alla concessione delle deroghe, ai sensi dell'art. 9 della direttiva, le autorità degli Stati membri devono tener conto di numerosi elementi di valutazione che riguardano dati di natura geografica, climatica, ambientale e biologica nonché, in particolare, la situazione delle specie per quanto riguarda il tasso di riproduzione e la mortalità annuale complessiva dovuta a cause naturali.

26 Quanto agli elementi di valutazione, nelle sentenze 9 dicembre 2004, causa C-79/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-11619, punto 36), e 15 dicembre 2005, causa C-344/03, Commissione/Finlandia (Racc. pag. I-11033, punto 53), la Corte, ha rilevato che, secondo il documento intitolato «Seconda relazione [della Commissione] sull'esecuzione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici» [COM(93) 572 def.], del 24 novembre 1993, costituisce una piccola quantità qualsiasi prelievo inferiore all'1% della mortalità annuale totale della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono essere

---

<sup>127</sup> Sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e altri, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083.

cacciate e dell'ordine dell'1% per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia. La Corte ha in proposito sottolineato che tali elementi quantitativi si basano sui lavori del comitato ORNIS per l'adattamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva, istituito in conformità dell'art. 16 di quest'ultima e composto da rappresentanti degli Stati membri.

- 27 Risulta del pari dalle citate sentenze Commissione/Spagna, punto 41, e Commissione/Finlandia, punto 54, che, pur se le percentuali menzionate non hanno carattere giuridicamente vincolante, esse possono tuttavia costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori del comitato ORNIS e dell'assenza di produzione di qualsiasi elemento di prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una deroga concessa in forza dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva sia conforme alla detta disposizione (v., per analogia, con riferimento alla pertinenza dei dati scientifici in ambito ornitologico, sentenze 19 maggio 1998, causa C-3/96, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3031, punti 69 e 70, nonché 7 dicembre 2000, causa C-374/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-10799, punto 25).

#### Calcolo dei tassi annui di mortalità

- 3.5.37 Una delle difficoltà maggiormente avvertite nell'applicazione della mortalità annua per la stima delle piccole quantità è data dal fatto che i tassi di mortalità sono noti per un numero limitato di specie e in genere solo per una parte delle popolazioni. Anche se di disponibilità e qualità molto variabili, le stime della mortalità annua esistono per la maggior parte delle specie cacciabili (cfr. figura 8 che sintetizza i tassi di mortalità pubblicati per queste specie nelle due principali opere scientifiche di riferimento, *Birds of the Western Palaearctic* e *Kompendium der Vögel Mitteleuropas*).
- 3.5.38 Inoltre, sulla base della letteratura scientifica esistente per specie biologicamente simili, è possibile calcolare le stime relative alle specie per le quali non sono attualmente disponibili informazioni (cfr. l'esempio dettagliato relativo al *Rallus aquaticus* nella figura 9).
- 3.5.39 Occorrerà affinare e migliorare i dati sulla mortalità annua delle varie specie e popolazioni e utilizzare maggiormente i dati ricavati dall'inanellamento degli uccelli<sup>128</sup>. La disponibilità di informazioni scientifiche di buona qualità sulla consistenza numerica delle popolazioni e sulla mortalità naturale è un presupposto indispensabile per qualsiasi calcolo affidabile. In mancanza di tali dati o in presenza di dati incompleti sarà necessario utilizzare stime minime della consistenza numerica della popolazione e dei tassi di mortalità, sulla base dei migliori dati disponibili. Inoltre qualsiasi applicazione delle deroghe per una determinata specie deve essere supportata da un adeguato sistema di monitoraggio delle popolazioni interessate, in modo da assicurare che la cattura non pregiudichi il loro stato di conservazione.

#### “Piccole quantità” e stato di conservazione delle specie

<sup>128</sup> L'allegato V della direttiva, che elenca i settori di ricerca che richiedono una particolare attenzione, menziona “il censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento”.

3.5.40 Le deroghe non devono essere concesse per specie o per popolazioni il cui stato di conservazione è insoddisfacente, la cui consistenza numerica nell'Unione europea (o in uno Stato membro che intende ricorrere a tali deroghe) è in diminuzione, la cui area di distribuzione (nidificazione o svernamento) è in diminuzione, o i cui livelli di popolazione sono molto bassi, a meno che non si possa chiaramente dimostrare che il ricorso a tali deroghe incide favorevolmente sullo stato di conservazione della specie o popolazione interessata. Il ricorso alle deroghe per queste specie deve essere preso in considerazione solo nel quadro di un piano di gestione, volto al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente. La Commissione ritiene che questa conclusione sia coerente con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-182/02. Al punto 17 della motivazione della sentenza la Corte ha confermato che l'autorizzazione della caccia a titolo derogatorio non è giustificata se non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente. La necessità di garantire il mantenimento della popolazione delle specie ad un livello soddisfacente non è esplicitamente menzionata nell'articolo 9. Sembra che la Corte abbia tenuto conto della ratio generale della direttiva "Uccelli selvatici" quale risulta dall'articolo 2 e dall'undicesimo considerando. Vi è inoltre un'evidente analogia con l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, secondo il quale le deroghe non devono pregiudicare "il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale". Pertanto la necessità di garantire il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate ad un livello soddisfacente diviene un requisito indispensabile per la concessione delle deroghe. Occorre inoltre notare che l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE implica altresì che il ricorso alle deroghe non deve essere incompatibile con gli obiettivi della direttiva.

3.5.41 Nella figura 10 è riportato un elenco di specie migratorie cacciabili il cui stato di conservazione è attualmente considerato insoddisfacente a livello comunitario.

Gi Stati membri devono tenere conto dello stato di conservazione delle specie stanziali presenti nel loro territorio. La figura 11 illustra la situazione per varie specie di tetraonidi e fasianidi.

3.5.42 Per le specie abbondanti aventi uno stato di conservazione soddisfacente, è possibile ipotizzare un prelievo venatorio superiore alla soglia dell'1% (fino al 5% della mortalità annua), previa approfondita analisi scientifica da parte dell'autorità competente a rilasciare la deroga, volta ad accertare che quest'ultima non sia incompatibile con gli obiettivi della direttiva.

Esigenza di assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe al criterio delle "piccole quantità"

3.5.43 Nel quadro di una domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia<sup>129</sup>, la Corte ha fornito chiarimenti

---

<sup>129</sup> Sentenza dell'8 giugno 2006, *WWF Italia e altri*, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083.

sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva in merito alle condizioni per l'esercizio da parte degli Stati membri delle deroghe. La Corte ha risposto alle quattro questioni come segue.

3.5.44 Per quanto riguarda i requisiti di recepimento e la necessità di disciplinare tutte le situazioni soggette al sistema delle deroghe, la Corte ha statuito che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE *"impone agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze determinata dall'ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell'adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto – da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi – conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità"*.

3.5.45 In merito al livello di precisione che deve caratterizzare le disposizioni nazionali di attuazione in merito ai criteri tecnici sulla base dei quali può essere fissata una quota corrispondente a "piccole quantità", la Corte ha ritenuto che *"le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di «piccole quantità» enunciata all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su indici sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare"*.

3.5.46 La terza questione riguardava le modalità in base alle quali le autorità nazionali possono garantire che il numero massimo di uccelli di una data specie che può essere cacciato non venga superato in tutto il territorio nazionale. La Corte ha risposto che *"nel recepire l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e dall'identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione a tale disposizione, il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, da ciascuna delle dette autorità non superi il tetto, conforme alla limitazione di tali prelievi a «piccole quantità», fissato per la detta specie per tutto il territorio nazionale"*.

3.5.47 Infine, per quanto riguarda il controllo dei prelievi in deroga, la Corte ha statuito che *"l'obbligo incombente agli Stati membri di garantire che i prelievi di uccelli siano effettuati solo in «piccole quantità», a norma dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, esige che i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente"*.

- **"In condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo"**

3.5.48 Poiché tutte le deroghe devono in ogni caso rispettare i precisi requisiti formali stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, l'espresso riferimento contenuto nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) alla necessità che la deroga sia esercitata *"in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo"* potrebbe essere

considerato superfluo. Tuttavia, il contesto lascia intendere che con questo riferimento esplicito il legislatore abbia inteso imporre maggiori vincoli rispetto a quelli che altrimenti potrebbero sorgere.

- 3.5.49 Il principio delle condizioni rigidamente controllate implica che qualsiasi ricorso a questo tipo di deroghe debba basarsi su esplicite autorizzazioni espressamente riferite a specifici individui, luoghi, periodi e quantità, e comporta inoltre la necessità di un forte elemento di controllo sull'applicazione delle deroghe per assicurare il rispetto di tali condizioni.
- 3.5.50 Il principio della “selettività” è anch'esso essenziale e significa che l'attività in questione deve avere effetti altamente specifici e deve riguardare una specie (o un gruppo di specie strettamente collegate), o addirittura una classe di età o di sesso (ad es. solo i maschi adulti), ad eccezione di tutte le altre.
- 3.5.51 Tale principio implica inoltre che alcuni aspetti tecnici del metodo utilizzato possano dimostrarne in maniera verificabile il carattere selettivo. È necessario determinare i metodi che di per sé non sono interamente selettivi (ad es. l'uso di alcune reti) a meno che non siano utilizzati da un operatore dotato delle competenze e dell'esperienza necessarie. Se il metodo di cattura provoca l'uccisione degli uccelli, è necessario un livello molto elevato di selettività. Se invece gli uccelli sono catturati vivi e in seguito possono essere liberati incolumi, è necessario assicurare l'applicazione di sistemi di protezione pienamente verificabili. Inoltre questo tipo di deroga è collegato anche con l'articolo 8 della direttiva, che vieta il ricorso ai metodi di cattura e di uccisione in massa e non selettiva delle specie di uccelli, e in particolare ai metodi indicati nell'allegato IV della direttiva “Uccelli selvatici”. La causa C-79/03 fornisce un buon esempio<sup>130</sup> a questo riguardo.
- 3.5.52 La questione della selettività implica inoltre la necessità di prestare la massima attenzione per ridurre al minimo il rischio di confusione e il rischio di perturbazione di specie che non sono oggetto della deroga<sup>131</sup>. La considerazione di questi aspetti è coerente con l'esigenza di interpretare in maniera restrittiva i motivi invocati per giustificare le deroghe. Questa impostazione è già stata confermata dalla Corte. In varie occasioni<sup>132</sup> la Corte ha affermato che le deroghe al regime generale di protezione previste dall'articolo 9 devono avere un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche. Inoltre, con riferimento alle deroghe dirette alla prevenzione di gravi danni, che costituisce la terza motivazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), la Corte ha affermato che “*la circostanza che per tale deroga al regime generale di*

---

<sup>130</sup> Cfr. in particolare i punti 25-26 della sentenza del 9 dicembre 2004 (*Commissione/Spagna*, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619). La Corte confronta la caccia con i vergelli e la caccia con il fucile.

<sup>131</sup> Cfr. il paragrafo 2.6 della guida.

<sup>132</sup> Cfr. le sentenze 8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa C-247/85, Racc. 1987, pag. I- 3029, punto 7; 8 luglio 1987, *Commissione/Italia*, causa C-262/85, Racc. 1987, pag. I- 3073, punto 7; 7 marzo 1996, *Associazione Italiana per il WWF e altri./Regione Veneto*, causa C-118/94, Racc. 1996, pag. I - 1223, punto 21.

*protezione sia necessaria la presenza di danni di una certa gravità corrisponde alla finalità di protezione perseguita dalla direttiva*<sup>133</sup>.

3.5.53 La causa C-252/85<sup>134</sup> è utile per esaminare la portata dei requisiti relativi alle condizioni rigidamente controllate e alla selettività. La Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero stati rispettati dalla Francia, le cui autorità avevano sottolineato che l'uso delle paniozze e delle reti orizzontali era soggetto ad autorizzazioni individuali<sup>135</sup> e che le catture erano rigorosamente controllate dal punto di vista territoriale, temporale e personale al fine di assicurarne il carattere selettivo.

3.5.54 Da questo punto di vista, sembrerebbe ragionevole proporre che l'espressione "*in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo*" sia interpretata nel senso di implicare un regime di autorizzazioni individuali (o di autorizzazioni limitate a categorie ristrette che comportano un elevato grado di responsabilità) e rigorosi controlli di carattere territoriale, temporale e personale.

### **3.6 Terza condizione: soddisfare i rigorosi requisiti formali previsti all'articolo 9, paragrafo 2**

3.6.1 Come osservato *supra* (paragrafo 3.3.2), la terza condizione che le deroghe devono soddisfare riguarda il rispetto dei rigorosi requisiti formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Secondo quanto affermato dalla Corte nella causa C-118/94<sup>136</sup>, i requisiti in questione sono "*volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione*".

#### **CONSIDERAZIONE DEI SINGOLI REQUISITI FORMALI**

3.6.2 La giurisprudenza conferma l'importanza di tener conto dei singoli requisiti formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2. A titolo di esempio si può citare la sentenza relativa alla causa C-247/85, *Commissione/Belgio*<sup>137</sup>. Nel suo quarto motivo di censura, la Commissione aveva contestato la legislazione belga in che autorizzava alcune persone a catturare, uccidere, distruggere o allontanare il passero comune, la mattugia e lo stornello nonché a distruggere uova, nidi e covate degli stessi. La Corte ha respinto l'obiezione delle autorità belghe, che avevano sostenuto la conformità della legislazione nazionale all'articolo 9, affermando in particolare che "*le deroghe non sono conformi ai criteri e alle condizioni di cui all' art. 9, n. 2, in quanto non menzionano né le circostanze di tempo e di luogo in cui possono venir adottate, né i controlli ai quali sono soggette*".

---

<sup>133</sup> Sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa C-247/85, Racc. 1987, pag. I- 3029, punto 56.

<sup>134</sup> Sentenza del 27 aprile 1988, *Commissione/Francia*, causa C-252/85, Racc. 1988, pag. I - 2243.

<sup>135</sup> Sentenza del 27 aprile 1988, *Commissione/Francia*, causa C-252/85, Racc. 1988, pag. I - 2243, punto 26.

<sup>136</sup> Sentenza del 7 marzo 1996, *Associazione Italiana per il WWF e altri/Regione Veneto*, causa C-118/94, Racc. 1996, pag. I-1223.

<sup>137</sup> Sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa C-247/85, Racc. 1987, pag. I-3029.

- 3.6.3 I requisiti formali di seguito indicati devono essere rispettati e specificati in tutte le autorizzazioni relative alla concessione delle deroghe.

Le specie che formano oggetto delle deroghe

- 3.6.4 Occorre indicare chiaramente le specie interessate. In linea generale ciò implica l'identificazione delle singole specie. Tuttavia in alcuni casi la stessa deroga può riguardare più specie simili.

I mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati

- 3.6.5 Occorre specificare chiaramente questi elementi e limitare ad essi l'applicazione delle deroghe.

Le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere concesse

- 3.6.6 È necessario specificare il livello di rischio legato all'impiego del metodo (compresa la frequenza dei controlli, ecc.) e fornire precise indicazioni sull'ambito temporale e territoriale di applicazione della deroga. Può inoltre risultare opportuno adottare precauzioni al fine di limitare i rischi per altre specie.

L'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone

- 3.6.7 In ciascuno Stato membro sono designate alcune autorità responsabili della concessione delle deroghe. Le esatte condizioni devono essere stabilite nella pertinente legislazione nazionale (o regionale). Ad esempio, in assenza di soluzioni alternative, un'autorità aeroportuale può chiedere una deroga in relazione a varie specie di uccelli che tentano di nidificare sulla pista invocando come giustificazione il rischio di interferenza con la sicurezza della navigazione aerea. La richiesta è presentata all'autorità competente, che concede all'autorità aeroportuale una deroga in virtù della quale viene consentito lo svolgimento di determinate attività, precisando i metodi utilizzabili e le specie interessate.
- 3.6.8 Ove il potere di deroga sia conferito ad autorità di livello sub-nazionale (ad esempio alle regioni), è necessario un coordinamento a livello nazionale per evitare il rischio che la somma delle deroghe superi i livelli ammissibili.

I controlli che saranno effettuati

- 3.6.9 Le deroghe autorizzano attività che altrimenti costituirebbero una violazione delle disposizioni di attuazione della direttiva "Uccelli selvatici". Pertanto è necessario rispettare alcune condizioni specifiche precisate nelle deroghe medesime, la cui osservanza deve essere assicurata mediante apposite misure di controllo.



## AUTORIZZAZIONI A FAVORE DI UNA CATEGORIA GENERALE DI PERSONE

3.6.10 Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), concesse ai fini del controllo delle specie nocive, occorre chiedersi se sia possibile soddisfare i requisiti formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2 mediante autorizzazioni di carattere generale, ossia autorizzazioni concesse non ad un singolo individuo ma a una categoria di persone, come ad esempio i proprietari e i loro agenti. Se il riferimento alle "condizioni rigidamente controllate" di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sembrerebbe escludere tale possibilità, la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2 non sembra viceversa precludere il rilascio di autorizzazioni di carattere generale per le deroghe basate sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

3.6.11 In questo contesto la causa 247/85 *Commissione/Belgio*<sup>138</sup> è ancora una volta pertinente in relazione alla quarta censura mossa dalla Commissione. La Corte ha ricordato che secondo la legislazione belga "è sempre consentito al possessore del fondo e al titolare del diritto di caccia, nonché ai loro incaricati o guardie giurate e agli agenti e preposti all'amministrazione delle acque e delle foreste, catturare, uccidere, distruggere o allontanare gli uccelli elencati all'allegato I del presente decreto, nonché le loro uova e covate." Respingendo l'obiezione delle autorità belghe, che avevano sostenuto la conformità della legislazione nazionale all'articolo 9, la Corte ha poi criticato l'assenza di giustificazione di un'autorizzazione di carattere generale, osservando che:

*"Se le tre specie menzionate nell'allegato I dei regi decreti provocano gravi danni alle colture e ai frutteti o sono causa di inquinamento e di rumore in alcune città o regioni, lo Stato belga è in linea di principio autorizzato a disporre una deroga al regime generale di protezione stabilito dagli artt. 5, 6 e 7.*

*34. Tuttavia, come si è osservato sopra, una deroga ammessa ai sensi dell'art. 9, a norma del n. 1 di quest'ultimo, deve riguardare situazioni specifiche e, in base al n. 2 dello stesso, rispondere ai requisiti ivi specificati. Le deroghe generali contemplate dagli artt. 4 e 6 dei regi decreti non soddisfano a questi criteri e condizioni. Infatti, in primo luogo, la normativa belga non indica le ragioni di tutela della salute pubblica o di prevenzione di danni gravi alle colture o agli altri settori specificati all'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva, che potrebbero rendere necessaria la concessione a una categoria così ampia di soggetti di una deroga permanente, per tutto il Belgio, alla protezione disposta dalla direttiva".*

3.6.12 Partendo ovviamente dall'ipotesi che la deroga riguardi tutti gli aspetti menzionati all'articolo 9, paragrafo 2, il passaggio sopra citato della sentenza relativa alla causa C-247/85 lascia intendere che i motivi che giustificano la concessione di una deroga ad una vasta categoria di persone devono essere imperativi e chiaramente specificati nella deroga medesima. Con riferimento alle deroghe previste dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) è inoltre importante sottolineare le condizioni specifiche menzionate da tale disposizione.

---

<sup>138</sup> Sentenza dell'8 luglio 1987, *Commissione/Belgio*, causa C-247/85, Racc. 1987, pag. I-3029.

### **3.7 Articolo 9, paragrafi 3 e 4**

- 3.7.1 L'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva prevede l'obbligo di comunicare informazioni sulle deroghe concesse, e a tal fine impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione una relazione sull'applicazione dell'articolo 9. Nell'ambito del comitato ORNIS, la Commissione e gli Stati membri hanno concordato un periodo di riferimento che va da gennaio a dicembre. Per consentire agli Stati membri di disporre del tempo sufficiente per predisporre le relazioni nazionali, è stato inoltre stabilito che le relazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro il mese di settembre dell'anno successivo<sup>139</sup>.
- 3.7.2 L'articolo 9, paragrafo 3 non definisce precisamente il contenuto delle relazioni nazionali. È tuttavia evidente che le informazioni devono basarsi sui fatti e contenere gli elementi indicati all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. La Commissione e gli Stati membri hanno messo a punto uno schema per la trasmissione delle informazioni, in base al quale devono essere forniti i seguenti dati:
- i motivi che giustificano le deroghe (articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c);
  - le specie interessate;
  - in caso di deroghe a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), il numero di esemplari interessati;
  - i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
  - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le deroghe possono essere concesse;
  - l'autorità abilitata e il numero di autorizzazioni concesse;
  - i controlli effettuati.
- 3.7.3 Un altro aspetto importante è dato dalle informazioni sulla regione o sulle regioni interessate, nonché sul periodo per il quale l'autorizzazione è concessa<sup>140</sup>. Eventualmente occorre inoltre indicare il numero di esemplari oggetto della deroga. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso delle deroghe concesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
- 3.7.4 Il Joint Nature Conservation Committee britannico ha messo a punto un sistema di informazione sulle deroghe per consentire la registrazione dei dati relativi alle deroghe in un formato uniforme da parte di tutti gli Stati membri.
- 3.7.5 Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni sulle deroghe, e in particolare delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, la Commissione è tenuta a vigilare, in forza dell'articolo 9, paragrafo 4, affinché le deroghe non abbiano conseguenze incompatibili con le disposizioni della direttiva.


---

<sup>139</sup> In caso di gravi ritardi da parte degli Stati membri nella trasmissione delle relazioni annuali, la Commissione può procedere nei confronti dei paesi interessati a norma dell'articolo 226 del trattato.

<sup>140</sup> Il Joint Nature Conservation Committee britannico ha messo a punto per conto della Commissione un sistema di informazione sulle deroghe al fine di consentire la registrazione dei dati relativi alle deroghe in un formato uniforme da parte dei vari Stati membri. Il sistema è attualmente in corso di revisione e adattamento.

- 3.7.6 La Commissione valuta le deroghe che le vengono comunicate per verificarne la compatibilità con la direttiva. Tale valutazione implica un esame delle deroghe categoria per categoria. Per le deroghe concesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) essa implica inoltre di stabilire se sia oltrepassata la soglia delle "piccole quantità" nei casi in cui vi è il rischio che tale limite non sia rispettato.
- 3.7.7 Qualora accerti che il ricorso alle deroghe non è conforme alle disposizioni della direttiva, la Commissione può procedere nei confronti dello Stato membro interessato.
- 3.7.8 In virtù degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 9, paragrafo 2 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), la Commissione predispose ogni due anni, sulla base delle relazioni nazionali, una relazione sulle deroghe applicate dagli Stati membri e la trasmette al comitato permanente della convenzione.

Sintesi delle condizioni da rispettare ai fini della concessione di una deroga a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva "Uccelli selvatici"



## 4 FIGURE

Figura 1 – Numero effettivo e potenziale di specie cacciabili presenti in ciascuno Stato membro

Figura 2– Le varie fasi della riproduzione

Figura 3 – Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile

Figura 4 – Questionario per la valutazione della compatibilità dello scaglionamento dei periodi di caccia delle specie dell'allegato II con l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva

Figura 5 – Elenco delle specie cacciabili aventi uno stato di conservazione molto soddisfacente

Figura 6 – Colombaccio (*Columba palumbus*)

Figura 7 – Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Figura 8 – Alcuni tassi di mortalità pubblicati per le specie dell'allegato II, parte 1

Figura 9 – Esempio di calcolo delle piccole quantità per il porciglione (*Rallus aquaticus*), specie per la quale non sono disponibili dati sulla mortalità

Figura 10 – Specie cacciabili (allegato II) aventi uno stato di conservazione insoddisfacente

Figura 11 – Stato di conservazione di varie specie di tetraonidi e fasianidi





Figura 1: Numero effettivo e potenziale di specie cacciabili presenti in ciascuno Stato membro, e in particolare delle specie:  
a) elencate nell'**allegato II/1** (caccia autorizzata in tutti gli Stati membri)  
b) elencate nell'**allegato II/2** (caccia autorizzata negli Stati membri espressamente menzionati)  
c) elencate nell'allegato II/2 (ma non per lo Stato membro in questione, anche se **presenti**)

**Figura 2: Le varie fasi della riproduzione**



**Figura 3: Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile**


<b>Gruppi di specie di aspetto simile</b>	<b>Specie confondibili</b>	<b>Tipi di habitat e altri criteri da considerare</b>	<b>Paesi per cui le specie sono elencate nell'allegato II</b>	<b>Fase in cui è più probabile che si verifichino problemi in caso di ricorso allo scaglionamento delle date di apertura o di chiusura della caccia per prolungare la stagione venatoria</b>
Oche grigie	<i>Anser anser</i> <i>Anser fabalis</i> <i>Anser brachyrhynchus</i> <i>Anser albifrons</i>	Prati invernali e terreni arabili  I richiami svolgono una funzione distintiva	Tutti gli Stati membri tranne Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo	Fine del periodo di caccia
Anatre di superficie (maschi in eclissi, femmine e immaturi)	<i>Anas penelope</i> <i>Anas strepera</i> <i>Anas crecca</i> <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Anas acuta</i> <i>Anas querquedula</i> <i>Anas clypeata</i>	Zone umide  I richiami svolgono spesso una funzione distintiva	Tutti gli Stati membri	Inizio del periodo di caccia Soprattutto tra luglio e settembre, quando i maschi sono in eclissi e gli immaturi non hanno ancora effettuato la muta
Anatre tuffatrici (maschi in eclissi, femmine e immaturi)	<i>Aythya ferina</i> <i>Aythya fuligula</i> <i>Aythya marila</i> ( <i>Netta rufina</i> ) ( <i>Bucephala clangula</i> )	Zone umide, comprese le zone marine	Tutti gli Stati membri  Zone marittime, in particolare Mar Baltico (Danimarca, Svezia, Finlandia)	Inizio del periodo di caccia Soprattutto tra luglio e settembre, quando i maschi sono in eclissi e gli immaturi non hanno ancora effettuato la muta  Fine del periodo di caccia
Orchi e orchetti marini (femmine e immaturi)	<i>Melanitta nigra</i> <i>Melanitta fusca</i> (immaturi della specie <i>Somateria</i> ) (immaturi della specie <i>Aythya marila</i> )	Principalmente zone marine	Zone marittime, in particolare Mar Baltico (Danimarca, Svezia, Finlandia)	Inizio e fine del periodo di caccia
Smerghi (femmine e immaturi)	<i>Mergus merganser</i> <i>Mergus serrator</i>	Zone umide, comprese le zone costiere	Fennoscandia (Danimarca, Svezia, Finlandia)	Fine del periodo di caccia
Pernici bianche (femmine e immaturi)	<i>Lagopus lagopus scoticus</i> <i>Lagopus mutus</i>	Brughiere, altopiani  Specie normalmente segregate a determinate altitudini	Regno Unito	Inizio e fine del periodo di caccia
Gallo cedrone e	<i>Tetrao urogallus</i>	Boschi, radure, brughiere	<i>Tetrao</i> nelle Alpi (Austria,	Inizio e fine del periodo di caccia



<b>Gruppi di specie di aspetto simile</b>	<b>Specie confondibili</b>	<b>Tipi di habitat e altri criteri da considerare</b>	<b>Paesi per cui le specie sono elencate nell'allegato II</b>	<b>Fase in cui è più probabile che si verifichino problemi in caso di ricorso allo scaglionamento delle date di apertura o di chiusura della caccia per prolungare la stagione venatoria</b>
gallo forcello (femmine e immaturi)	<i>Tetrao tetrix</i>	Le dimensioni molto differenti dovrebbero in genere facilitare l'identificazione	Italia) e in Fennoscandia (Svezia, Finlandia)	
Pernici	<i>Alectoris rufa</i> <i>Alectoris graeca</i> <i>Alectoris chukar</i> <i>Alectoris barbara</i>	<i>A. graeca</i> , <i>A. barbara</i> e <i>A. chukar</i> : pendii aridi e rocciosi. <i>A. rufa</i> e <i>A. chukar</i> (ove introdotte): terreni arabili, brughiere, altre superfici agricole e pianure aperte	Zone in cui si verificano sovrapposizioni dell'area di distribuzione (Francia sudorientale per <i>A. rufa</i> e <i>A. graeca</i> ; Tracia per <i>A. Graeca</i> e <i>A. chukar</i> , Andalusia meridionale per <i>A. barbara</i> e <i>A. rufa</i> )	Inizio e fine del periodo di caccia
Quaglie e giovani esemplari di selvaggina da penna	<i>Coturnix coturnix</i> Giovani esemplari di <i>Perdix</i> o <i>Alectoris</i> (giovani esemplari <i>Phasianus colchicus</i> )	Terreni arabili, superfici agricole	Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo	Inizio del periodo di caccia
Pivieri di grandi dimensioni e combattente	<i>Pluvialis squatarola</i> <i>Pluvialis apricaria</i> <i>Philomachus pugnax</i>	In autunno e in inverno <i>P. squatarola</i> predilige le distese fangose o le spiagge; <i>P. apricaria</i> predilige terreni agricoli o prati. Richiami e sottoali svolgono una funzione distintiva	Francia, Irlanda, Regno Unito, Portogallo	Fine del periodo di caccia per i pivieri Inizio del periodo di caccia, agosto
Beccaccini	<i>Gallinago gallinago</i> <i>Lymnocyptes minimus</i>	Terreni paludosi e prati umidi	Tutti gli Stati membri tranne Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia	Inizio e fine del periodo di caccia
Pittime e chiurli	<i>Limosa limosa</i> <i>Limosa lapponica</i> <i>Numenius arquata</i> <i>Numenius phaeopus</i>	In autunno e in inverno sulle distese fangose e sulle spiagge Brughiere, pianure aperte, prati umidi, distese fangose I richiami svolgono una funzione distintiva	Francia, Regno Unito, Irlanda	Inizio e fine del periodo di caccia
Specie del genere <i>Tringa</i> di grandi dimensioni	<i>Tringa erythropus</i> <i>Tringa totanus</i> <i>Tringa nebularia</i>	Spiagge, distese fangose  I richiami svolgono una funzione distintiva	Francia	Inizio e fine del periodo di caccia

<b>Gruppi di specie di aspetto simile</b>	<b>Specie confondibili</b>	<b>Tipi di habitat e altri criteri da considerare</b>	<b>Paesi per cui le specie sono elencate nell'allegato II</b>	<b>Fase in cui è più probabile che si verifichino problemi in caso di ricorso allo scaglionamento delle date di apertura o di chiusura della caccia per prolungare la stagione venatoria</b>
Gabbiani di piccole dimensioni con piumaggio giovanile (immaturo) e invernale	<i>Larus ridibundus</i> <i>Larus canus</i>		Austria, Francia, Spagna, Svezia, Finlandia	Inizio e fine del periodo di caccia
Gabbiani di grandi dimensioni con piumaggio giovanile (immaturo)	<i>Larus fuscus</i> <i>Larus argentatus</i> <i>Larus cachimans</i> <i>Larus marinus</i>	Quasi ovunque, tranne alta montagna e zone boschive	Danimarca, Germania, Spagna, Svezia, Finlandia	Inizio e fine del periodo di caccia
Piccioni e colombe	<i>Columba livia</i> <i>Columba palumbus</i> <i>Columba oenas</i>	<i>C. livia</i> selvatica in habitat rocciosi; la forma domestica vicino ai luoghi abitati	Zone in cui coesistono esemplari di <i>C. livia</i> selvatici ed esemplari liberati dalla cattività (Spagna, Corsica, Portogallo,...)	Inizio e fine del periodo di caccia
Tortore	<i>Streptopelia turtur</i> <i>Streptopelia decaocto</i>	La tortora dal collare orientale tende a vivere nelle città o nei paesi	Austria, Germania, Francia, Italia, Grecia, Portogallo...	Inizio del periodo di caccia
Tordi	<i>Turdus merula</i> (femmine) <i>Turdus philomelos</i> <i>Turdus iliacus</i> <i>Turdus viscivorus</i> <i>Turdus pilaris</i>	Ampia varietà di habitat  I richiami svolgono una funzione distintiva	Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo Le date di apertura e di chiusura sono in genere le stesse per tutte le specie appartenenti al gruppo, tranne in Italia, dove il <i>T. viscivorus</i> è protetto	Inizio e fine del periodo di caccia
Corvidi	<i>Corvus corone</i> <i>Corvus frugilegus</i> ( <i>Corvus monedula</i> )	Ampia varietà di habitat  I richiami svolgono spesso una funzione distintiva	Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo	Inizio e fine del periodo di caccia

**Figura 4: Questionario per valutare la compatibilità dello scaglionamento dei periodi di caccia delle specie di uccelli dell'allegato II con l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE**



## Figura 5: Elenco delle specie cacciabili aventi uno stato di conservazione molto soddisfacente




Criteri utilizzati per determinare lo stato di conservazione “molto soddisfacente”:

- la specie è classificata come SPEC 4 (specie le cui popolazioni sono concentrate in Europa, ossia specie con più del 50% della popolazione complessiva a livello mondiale o dell’area di distribuzione situato in Europa, ma aventi uno stato di conservazione soddisfacente) o come NON SPEC e ha uno stato di conservazione europeo sicuro (SPEC = *Species of European Conservation Concern* - specie di interesse conservazionistico europeo) <sup>141</sup>;
- non si osserva una riduzione significativa delle popolazioni nidificanti o svernanti (meno del 10% delle popolazioni nidificanti a livello nazionale presenta una riduzione degli effettivi superiore al 20%; meno del 2% delle popolazioni nidificanti a livello nazionale presenta una riduzione degli effettivi superiore al 50%; meno del 10% delle popolazioni nidificanti a livello nazionale presenta una riduzione dell’area di distribuzione superiore al 20%; meno del 2% delle popolazioni nidificanti a livello nazionale presenta una riduzione dell’area di distribuzione superiore al 50%; meno del 10% delle popolazioni svernanti a livello nazionale presenta una riduzione degli effettivi superiore al 20%; meno del 2% delle popolazioni svernanti a livello nazionale presenta una riduzione degli effettivi superiore al 50%);
- popolazione molto numerosa (> 1 000 000 coppie).

Specie	stato SPEC	% di pop. nidificante				% di pop. svernante	
		<u>riduz. effettivi</u>		<u>riduz. area distribuzione</u>		<u>riduz. effettivi</u>	
		>20%	>50%	>20%	>50%	>20%	>50%
<i>Anas platyrhynchos</i>	Non Spec	9	0	7	0	1	1
<i>Columba livia</i>	Non Spec	1	0	0	0		
<i>Columba palumbus</i>	Spec 4	0	0	0	0		
<i>Turdus pilaris</i>	Spec 4	1	0	0	0		
<i>Turdus iliacus</i>	Spec 4	0	0	0	0		
<i>Turdus viscivorus</i>	Spec 4	5	0	4	0		
<i>Garrulus glandarius</i>	Non Spec	0	0	0	0		
<i>Pica pica</i>	Non Spec	0	0	0	0		
<i>Corvus monedula</i>	Spec 4	2	0	2	0		
<i>Corvus frugilegus</i>	Non Spec	1	0	0	0		
<i>Corvus corone</i>	Non Spec	0	0	0	0		

<sup>141</sup> Tucker G.M., Heath M.F. (a cura di), *Birds in Europe: Their conservation status*, BirdLife Conservation Series n. 3, 1994.




**Figura 6: Colombaccio (*Columba palumbus*)**



+ = potenziale periodo di caccia in base all'articolo 7, paragrafo 4

! = periodo di nidificazione + migrazione prenuziale

**Figura 7: Germano reale (*Anas platyrhynchos*)**



+ = potenziale periodo di caccia in base all'articolo 7, paragrafo 4  
 ! = periodo di nidificazione + migrazione prenuziale

## Figura 8: Alcuni tassi di mortalità pubblicati

### Parte 1: specie dell'allegato II/1

Specie	Tasso di mortalità
<i>Anser fabalis</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili ( <i>Anser brachyrhynchus</i> : adulti 26%; da 4 a 16 mesi 42%; totale individui di età superiore a 4 mesi 21,5%). <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Anser anser</i>	<b>KVM</b> Adulti (nidificazione in Islanda): 23%; adulti (nidificazione in Danimarca): 33% circa. <b>BWP</b> Popolazione islandese: mortalità media annua adulti 23% (inanellamento); sopra i 4 mesi di età: 22% (censimenti); probabilmente in diminuzione dal 1960 al 1971. Speranza di vita adulti: 3,8 anni (Boyd e Ogilvie 1972). Mortalità media annua esemplari inanellati in Danimarca (giovani e adulti): 33%. Ulteriore speranza di vita dei giovani pienamente sviluppati: 2,3 anni; degli adulti: 2,6 anni (Paludan 1973).
<i>Branta canadensis</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna: adulti 22%. <b>BWP</b> Inghilterra: mortalità media annua adulti 22%; speranza di vita 3,9 anni (Boyd 1962).
<i>Anas penelope</i>	<b>KVM</b> Uccelli adulti inanellati: 47%. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti inanellati (Europa nordoccidentale): 47%; speranza di vita: 1,6 anni (Boyd 1962).
<i>Anas strepera</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Anas crecca</i>	<b>KVM</b> Adulti: dal 47 al 60%; uccelli nel primo anno di vita: tasso di mortalità superiore agli adulti. <b>BWP</b> Mortalità annua Gran Bretagna 1949–1955: maschi 49%, femmine 57%; Pembrokeshire, Galles (entrambi i sessi): 64% nel 1934–1938, 49% nel 1945–1948, 65% nel 1949–1953, ma negli anni di guerra 1941–1945 solo 39%; circa tre quinti delle morti dei maschi e metà delle morti delle femmine sono probabilmente imputabili all'uomo (Boyd 1957a). Per entrambi i sessi, 55% in Francia, 58% in Italia e Spagna; in entrambe le zone, mortalità degli uccelli nel primo anno di vita superiore alla mortalità degli uccelli di età compresa tra 1 e 2 anni; per gli uccelli di età compresa fra 1 e 2 anni, mortalità in Europa 47%, nell'URSS 51% (Tamisier 1972c).
<i>Anas platyrhynchos</i>	<b>KVM</b> Svizzera (ritrovamento di uccelli adulti inanellati): esemplari allevati in cattività 58%; uccelli selvatici 52%. Danimarca (esemplari allevati in cattività): primo anno di vita 90,6%; anni successivi 55% (con elevata pressione venatoria). Europa nordoccidentale: adulti 48%. Finlandia primo anno: 64%; anni successivi: 55%. Svezia: dal 76% al 64%. <b>BWP</b> Europa nordoccidentale (inanellamento): mortalità media annua adulti 48%; speranza di vita 1,6 anni (Boyd 1962). Finlandia: mortalità primo anno 64%; anni successivi 55% (Grenquist 1970). Svezia: mortalità giovani 76%; adulti 64% (Curry-Lindahl et al. 1970).
<i>Anas acuta</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti (basata sui ritrovamenti nell'URSS): 48% (Boyd 1962).
<i>Anas querquedula</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Anas clypeata</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna: adulti 44%. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti inanellati in Gran Bretagna: 44%; speranza di vita 1,8 anni (Boyd 1962).
<i>Aythya ferina</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Aythya fuligula</i>	<b>KVM</b> Adulti: mortalità variabile tra il 20-25% e il 46%. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti inanellati nell'Europa nordoccidentale: 46%; speranza di vita: 1,7 anni (Boyd 1962).
<i>Lagopus l. scoticus</i>	<b>BWP</b> Scozia: mortalità annua 65% ca. (Jenkins et al. 1967; A Watson).
<i>Lagopus mutus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Alectoris graeca</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Alectoris rufa</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.

Specie	Tasso di mortalità
<i>Perdix perdix</i>	<p><b>KVM</b> Danimarca: 84%; Cecoslovacchia: 80-82%</p> <p><b>BWP</b> L'esame dei dati provenienti da molte aree mostra che i livelli medi della popolazione sono determinati da fattori dipendenti dalla densità, soprattutto la predazione dei nidi. La quota di popolazione abbattuta nel mese di settembre è strettamente collegata alla densità nei luoghi in cui la caccia è ufficialmente regolamentata, e attualmente varia dal 20 al 30% l'anno. Le perdite invernali in Gran Bretagna, esclusa la caccia, sono pari attualmente a circa il 45%, con una scarsa variazione annua e senza legami con la densità, con numerose prove del fatto che le condizioni meteorologiche non sono rilevanti. Le perdite invernali e la dispersione delle coppie a primavera contribuiscono solo in misura limitata alla variazione delle densità medie di nidificazione (G. R. Potts). Tasso di mortalità annua degli uccelli allevati e liberati in Danimarca dopo il primo aprile del secondo anno solare: <math>84,0 \pm 2\%</math>, rispetto all'<math>80,2 \pm 3,8\%</math> in Italia e all'<math>82,1 \pm 7,2\%</math> in Cecoslovacchia (Paludan 1963). In Polonia, mortalità nei dodici mesi successivi al primo settembre dell'anno di nascita: <math>77,6\%</math>; negli anni successivi: <math>56\%</math> (Olech 1971).</p>
<i>Phasianus colchicus</i>	<p><b>KVM</b> Danimarca: primo anno 84%; anni successivi 58% (elevata pressione venatoria).</p> <p><b>BWP</b> Non sono disponibili dati sulle popolazioni selvatiche. Numerosi studi sulle popolazioni di questa specie gestite in Europa e Nordamerica indicano un'elevata mortalità, soprattutto fra i maschi e nel primo anno di vita; ad es. in Danimarca la mortalità media annua dei maschi è del 78,1%, delle femmine è del 62,3%, e per tutti gli uccelli la mortalità è dell'81,4% nel primo anno di vita e del 58,4% negli anni successivi (Paludan 1959a).</p>
<i>Fulica atra</i>	<p><b>KVM</b> Primo anno: 76-87%; secondo anno 48-72%; Paesi Bassi: primo anno 79%; anni successivi 25%; <u>uccelli ritrovati morti</u>: primo anno 32%; anni successivi 22%.</p> <p><b>BWP</b> La mortalità nel primo anno di vita in vari campioni dell'Europa nordoccidentale è compresa tra il 76% e l'87%, e nel secondo anno tra il 48% e il 72%; probabilmente i limiti inferiori sono più vicini alla realtà (Glutz et al. 1973). Ritrovamento di 686 uccelli inanellati in Svizzera in inverno: 371 nell'anno solare di inanellamento; 125 nel secondo anno, 83 nel terzo anno, 51 nel quarto, 19 nel quinto, e 36 nel sesto e successivi (Glutz 1964). Tassi annui di sopravvivenza/mortalità dei pulli inanellati nei Paesi Bassi nel periodo 1934-1973: uccelli abbattuti (su un campione di 93 esemplari) 21% e 79% primo anno, 75% e 25% anni successivi; trovati morti (su un campione di 138 esemplari) 68% e 32% primo anno, 78% e 22% anni successivi (Cavé 1977).</p>
<i>Lymnocyptes minimus</i>	<p><b>KVM</b> Dati non disponibili.</p> <p><b>BWP</b> I limitati dati indicano una mortalità annua del 76%, quasi certamente troppo elevata (Boyd 1962).</p>
<i>Gallinago gallinago</i>	<p><b>KVM</b> Belgio: 52-57%; Danimarca: 47%; Gran Bretagna: 52%.</p> <p><b>BWP</b> Mortalità annua (media ponderata di vari campioni): <math>51,9 \pm 5,43\%</math>, senza differenze apprezzabili tra i tassi nel primo anno dopo l'involto e gli anni successivi (Boyd 1962). Belgio: mortalità annua media per gli uccelli abbattuti 56,7% rispetto al 52,0% per gli uccelli trovati morti; diminuzione della mortalità dovuta alla caccia dopo il primo anno (Dhondt e Van Hecke 1977). Germania occidentale: mortalità primo anno 65% (Glutz von Blotzheim et al. 1977). Danimarca: mortalità media annua adulti: <math>47,1 \pm 2,80</math> (Fog 1978). Finlandia: mortalità media annua 46,9% (Pertunnen 1980c).</p>
<i>Scolopax rusticola</i>	<p><b>KVM</b> primo anno: 55-65%; anni successivi: 40-50%. Più elevata per le popolazioni della Fennoscandia.</p> <p><b>BWP</b> Gran Bretagna: mortalità annua 54% nel primo anno, 39% negli anni successivi, 1° agosto-31 luglio (Kalchreuter 1975); stime precedenti (Lack 1943, Boyd 1962) indicavano rispettivamente 56% e 55% nel primo anno e 37% e 40,7% negli anni successivi, con una mortalità annua degli adulti nettamente superiore negli anni 1931-1940 rispetto agli anni 1921-1930, per motivi sconosciuti (Boyd 1962). Norvegia e Svezia: mortalità annua 67% nel primo anno, 52% negli anni successivi (Kalchreuter 1979); Finlandia e Baltico: rispettivamente 72% e 54% (Kalchreuter 1975). Finlandia: mortalità primo anno 61,7%; anni successivi 48,4% (Pertunnen 1980a). Fennoscandia: primo anno 65,6%; anni successivi 50,6% (Clausager 1974). Paesi Bassi: mortalità annua adulti 50,0% (Clausager 1974).</p>
<i>Columba livia (1)</i>	<p><b>KVM</b> Dati non disponibili.</p> <p><b>BWP</b> Inghilterra (Salford): mortalità primo anno di vita: <math>43 \pm 7,3\%</math>, mortalità annua adulti <math>33,5 \pm 4,9\%</math> (Murton et al. 1972b). Inghilterra (Flamborough Head): mortalità annua adulti (campione di esemplari abbattuti): ca. 30% (Murton e Clarke 1968).</p>



Specie	Tasso di mortalità
<i>Columba palumbus</i>	<p><b>KVM</b> Gran Bretagna: 35-41%; giovani 60-70%; Danimarca: giovani 54,3%; adulti 41,3%; Paesi Bassi: ca. 46%.</p> <p><b>BWP</b> Gran Bretagna: mortalità giovanile 74% circa; mortalità annua degli adulti 36% circa (Murton 1965b). Paesi Bassi: 1911–1953 (quando non era ancora previsto il pagamento di un premio per l'abbattimento) mortalità primo anno: 49%; mortalità annua degli adulti 50%; 1959–1962 (premio per l'abbattimento) mortalità primo anno 55%; adulti 61% (Doude van Troostwijk 1964a); 1911–1981 mortalità primo anno e adulti: 46% (Glutz e Bauer 1980). Danimarca: mortalità primo anno 54,7%, mortalità adulti 41,3% (Søndergaard 1983). Finlandia: mortalità primo anno 41,7%; mortalità secondo anno: 47,6%; mortalità anni successivi: 30,5% (Saari 1979b).</p>

(1) le popolazioni alle quali si fa riferimento sono le popolazioni selvatiche di *Columba livia* e non le popolazioni di piccione domestico.

Parte 2: Specie dell'allegato II/2

Specie	Tasso di mortalità
<i>Cygnus olor</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna primo anno: 58%; secondo e terzo anno: 30%; quarto e quinto anno 22% (Coleman e Minton 1980); ca. 30% dopo 1 anno; 30% secondo anno; 25% terzo e quarto anno (Bacon 1980). <b>BWP</b> Gran Bretagna: mortalità annua 3–12 mesi 32,1%; 1–2 anni 35,4%, 2–3 anni e 3–4 anni 25,0%; nidificanti di età superiore a 4 anni 18–20%; speranza di vita a 4 anni 4,8 anni (Beer e Ogilvie 1972). Danimarca: mortalità annua 26% (Bloch 1971). Svezia: mortalità annua 1965–1970: 28,5%, che scende al 21,0% al massimo se si esclude il rigido inverno del 1969–1970 (Mathiasson 1973a).
<i>Anser brachyrhynchus</i>	<b>KVM</b> adulti: 26%; esemplari di età compresa fra 4 e 16 mesi: 42%; totale esemplari di età superiore a 4 mesi: 21,5% <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti: 26%; esemplari di età compresa tra 4 e 16 mesi: 42% (dati ricavati dal ritrovamento di uccelli inanellati). Mortalità media annua degli esemplari di età superiore a 4 mesi: 21,5% (dati ricavati da censimenti), con prove di una diminuzione del tasso nel periodo 1950–1972 (Boyd e Ogilvie, 1969).
<i>Anser albifrons</i> <sup>142</sup>	<b>KVM</b> <i>A. a. albifrons</i> : > 1 anno 30,9%; <i>Anser a. flavirostris</i> : 34% <b>BWP</b> <i>A. a. albifrons</i> : mortalità media annua uccelli svernanti in Gran Bretagna 28%; uccelli svernanti nei paesi Bassi 30,9% (Doude van Troostwijk 1974). <i>A. a. flavirostris</i> : mortalità annua media 34%.
<i>Branta bernicla</i>	<b>KVM</b> Adulti Gran Bretagna: 17% (correlazione positiva con la riproduzione). <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti di <i>B. b. bernicla</i> svernanti in Gran Bretagna 14%, e di <i>B. b. hrota</i> delle Spitsbergen 17% (Boyd 1962).
<i>Netta rufina</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Aythya marila</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti inanellati in Islanda: 52% (Boyd 1962).
<i>Somateria mollissima</i>	<b>KVM</b> Adulti: 20-40%. <b>BWP</b> Paesi Bassi: mortalità annua degli uccelli inanellati nell'età dell'involto negli anni 1965–1970 in media 17%; mortalità annua delle femmine compresa tra il 15% e il 61% nel periodo 1964–1968 (anche a causa dell'avvelenamento da idrocarburi clorurati) e tra il 2% e l'8% nel periodo 1969–1971 dopo l'adozione di misure di controllo (Swennen 1972). Danimarca: mortalità annua 20% (Paludan 1962). Adulti inanellati Europa nordoccidentale: mortalità media annua 39%, speranza di vita 2,1 anni (Boyd 1962).
<i>Clangula hyemalis</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti inanellati Islanda 28%; speranza di vita 3,1 anni (Boyd 1962).
<i>Melanitta nigra</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> adulti inanellati Islanda: mortalità media annua adulti 23%; speranza di vita 3,8 anni (Boyd 1962).
<i>Melanitta fusca</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Bucephala clangula</i>	<b>KVM</b> Femmine nidificanti: 37%. <b>BWP</b> Svezia: mortalità annua femmine nidificanti: ca. 37%; speranza di vita: ca. 3 anni (speranza di vita adulti ca. 2 anni, Nilsson 1971).
<i>Mergus serrator</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Mergus merganser</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti: 40%, speranza di vita: 2,0 anni (Boyd 1962).
<i>Bonasa bonasia</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili <b>BWP</b> Dati non disponibili
<i>Lagopus l. lagopus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili <b>BWP</b> URSS: 60–86% adulti; 90–95% primo anno. Negli anni 1971–1975, in presenza di una scarsa popolazione di lemming ( <i>Lemmus lemmus</i> ) nella <i>Bol'shezemelskaja tundra</i> , la pressione predatoria ha determinato un aumento della mortalità (Vorognin 1976). Per il <i>Lagopus lagopus scoticus</i> in Scozia: mortalità annua ca. 65% (Jenkins et al. 1967). Dati non disponibili per l'Unione europea.

<sup>142</sup> Questi tassi di mortalità sono considerati troppo elevati per l'*Anser albifrons flavirostris*. Alcune analisi più recenti condotte per questa sottospecie indicano una mortalità nel primo anno di vita del 32,2% e una mortalità degli adulti del 21,5% (Fox, A.D. e Stroud, D.A. *Anser albifrons flavirostris* Greenland White Fronted Goose, 2002, aggiornamento BWP, in corso di stampa).

Specie	Tasso di mortalità
<i>Tetrao tetrix</i> <sup>143</sup>	<b>KVM</b> Finlandia: immaturi primo inverno 64%; popolazione adulti 47% stabile. <b>BWP</b> In Finlandia, la mortalità media annua degli adulti varia verosimilmente tra il 40% e il 60%, con oscillazioni annuali e locali (Helminen 1963).
<i>Tetrao urogallus</i>	<b>KVM</b> URSS: adulti 54-59% circa; Finlandia 30% <b>BWP</b> URSS: in 2 aree tasso di sopravvivenza/mortalità dalla schiusa al 1° settembre rispettivamente 48% e 52% per i maschi e 59% e 41% per le femmine; nell'anno seguente 46% e 54% e 33% e 67% e negli anni successivi 59% e 41% e 54% e 46% (Semenov-Tyan-Schanskii 1959).
<i>Alectoris barbara</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Alectoris chukar</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Coturnix coturnix</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Meleagris gallopavo</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Rallus aquaticus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Gallinula chloropus</i>	<b>KVM</b> Primo anno: 69% (dati ricavati dal ritrovamento di esemplari inanellati) <b>BWP</b> Germania occidentale: su 90 esemplari inanellati il 69% è morto nel primo anno di vita e il 23% nel secondo (Glutz et al. 1973).
<i>Haematopus ostralegus</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna dall'età dell'involto alla maturità sessuale tasso di mortalità totale del 74-80%; immaturi 40%; <b>BWP</b> Paesi Bassi: mortalità media nel primo anno dopo l'involto 36%; da 1 a 15 anni di età 15,9% annuo (Boyd 1962). Mortalità dalla schiusa ad un mese dopo l'involto (Galles) 84% (Harris 1969). Mortalità dall'involto alla maturità sessuale: 74% e 80%, calcolati sulla base dei dati forniti da Harris (rispettivamente Harris 1969; Harris 1970) (Glutz et al. 1975); mortalità annua media degli immaturi ca. 40% (Harris 1967). Germania occidentale: mortalità media dall'involto all'età media (5-6 anni) della prima nidificazione nota ca. 62%; tasso di sopravvivenza/mortalità degli uccelli nidificanti nel 1949-1963 costante per tutti i gruppi di età: 94, 6% ca. (Schnakenwinkel 1970); nel Galles negli anni 1963-1968, tasso di sopravvivenza/mortalità degli uccelli nidificanti 872-13-98% (Harris 1970b).
<i>Pluvialis apricaria</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna primo inverno 41%; inverni successivi 22% (Parr 1980); Paesi Bassi (ritrovamento anelli): primo anno 53%; anni successivi 39%. <b>BWP</b> Paesi Bassi: su 123 uccelli pienamente sviluppati inanellati in autunno, il 53% è morto nel primo anno dopo l'inanellamento, in seguito il tasso di mortalità annua è del $39,0 \pm 5,42\%$ . Islanda: 31 ritrovamenti di implumi e giovani, da cui risulta una mortalità del 66% nel primo anno solare; in seguito il tasso di mortalità annua è del $46,5 \pm 10,3\%$ (Boyd 1962). Scozia: mortalità adulti 22% circa (Parr 1980).
<i>Pluvialis squatarola</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Vanellus vanellus</i>	<b>KVM</b> primo anno (dal 1° agosto al 31 marzo): Gran Bretagna 38%; Europa centrale 40%; Scandinavia 40%, Danimarca 44%. Anni successivi: Gran Bretagna 32%; Europa centrale: 29%; Scandinavia 33%; Danimarca 33%; varia dal 30 al 36% tra il secondo e l'undicesimo anno, in seguito è pari al 43% circa. <b>BWP</b> Europa: mortalità dei giovani dal 31 agosto al 31 marzo dell'anno successivo (escludendo quindi l'elevata mortalità delle prime settimane) 39,7%, con una variazione compresa tra il 30,4% ed il 57,5% per gli uccelli inanellati a seconda dei paesi (37,5% in Gran Bretagna e Irlanda, 40,1% nell'Europa centrale e 40,4% in Scandinavia). In seguito la mortalità annua è del 32,2% (33,9% Gran Bretagna e Irlanda, 29,4% Europa centrale, 33,1% Scandinavia). Per maggiori informazioni e descrizioni cfr. Glutz et al. (Glutz et al. 1975).
<i>Calidris canutus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Mortalità media annua adulti $32,4 \pm 3,18\%$ (Boyd 1962)
<i>Philomachus pugnax</i>	<b>KVM</b> varie fonti (inanellamento): 47%. <b>BWP</b> mortalità annua $47,6 \pm 3,61\%$ , con poca differenza tra il primo anno e gli anni successivi; probabilmente la differenza tra i sessi non è significativa (Boyd 1962).
<i>Limosa limosa</i>	<b>KVM</b> Paesi Bassi primo anno 38%; secondo anno 32%; terzo anno e successivi 37%. <b>BWP</b> Paesi Bassi: mortalità annua primo anno (fino al 15 maggio) 37,6%, secondo anno 32%, anni successivi in media 36,9% (Glutz et al. 1977).

<sup>143</sup> Secondo i dati a lungo termine, nel primo inverno (da settembre fino alla primavera successiva) il tasso di mortalità è del 76% per il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e del 64% per il gallo forcello (*Tetrao tetrix*). Nelle popolazioni stabili i tassi annui di mortalità degli esemplari adulti di gallo cedrone e di gallo forcello sono rispettivamente del 29% e del 47%. Entrambe le specie presentano tassi di mortalità giovanile differenziati a seconda del sesso (H. Linden, "Estimation of juvenile mortality in the Capercaillie *Tetrao urogallus* and the Black Grouse *Tetrao tetrix*, from indirect evidence", in *Finnish Game Research* n. 39/2001, pagg. 35-51).

Specie	Tasso di mortalità
<i>Limosa lapponica</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Tasso annuo di mortalità $29,5 \pm 7,9\%$ , ma apparentemente è del 79% circa nel primo anno solare dopo l'inanellamento (Boyd 1962).
<i>Numenius phaeopus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> In base ad un campione di ridotte dimensioni (13 esemplari) mortalità annua $30,8 \pm 9,1\%$ (Boyd 1962).
<i>Numenius arquata</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna: primo anno (dopo l'involto) 53%; secondo anno 37%; anni successivi 26%. Paesi Bassi: primo anno (esemplari inanellati da pulli) 66%; dal secondo al quarto anno 28%; Finlandia: 64% fino al 31 dicembre del primo anno; 55% anni successivi. <b>BWP</b> Gran Bretagna: mortalità annua media ( $n = 287$ ) 53,0% nel primo anno dopo l'involto, 37,0% nel secondo anno e successivamente 26,4% (Bainbridge e Minton 1978). Paesi Bassi: mortalità annua media ( $n = 137$ ) degli esemplari inanellati da pulli nel primo anno dopo l'inanellamento 66,4%; dal secondo al quarto anno 28% circa (Glutz et al. 1977). Finlandia: mortalità annua media ( $n = 245$ ) degli esemplari inanellati da pulli 64% fino al 31 dicembre successivo all'inanellamento, e 55% negli anni successivi (Grenquist 1965).
<i>Tringa erythropus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Tringa totanus</i>	<b>KVM</b> Primo anno >50%; anni successivi 20-30%. <b>BWP</b> Mortalità nel primo anno dopo l'involto 55%; la mortalità degli adulti calcolata varia notevolmente (dal 17,7% al 56,9%) a seconda dei diversi campioni, probabilmente influenzata dalla perdita degli anelli. La migliore stima proviene verosimilmente dal campione svedese (55 esemplari) con il 31,5% (Boyd 1962). Nella colonia tedesca, la mortalità degli adulti calcolata è del 28,7% nel primo anno dopo l'inanellamento, e si riduce con l'età negli anni successivi (30%, 20% e 18%). Tuttavia tali dati si basano sul ritorno degli adulti alla colonia; di conseguenza sono probabilmente dovuti ad una maggiore fedeltà al sito di nidificazione con il crescere dell'età (Grosskopf 1959; Boyd 1962).
<i>Tringa nebularia</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Larus ridibundus</i>	<b>KVM</b> Mortalità giovanile 56% (sopravvivenza dopo l'involto al termine del primo anno: 44%) Adulti: dal 15 al 40% circa. <b>BWP</b> Gran Bretagna e Irlanda - mortalità media nel periodo 1945–1972: 38,3% nei primi sei mesi, 27,5% nel secondo anno solare e 24% circa in seguito; Inghilterra nordoccidentale nel periodo 1908–1924 mortalità molto superiore (circa 60% nei primi sei mesi) a causa della caccia (Flegg e Cox 1975). Camargue (Francia): mortalità annua media degli adulti ridotta al 16% durante un periodo di espansione, dovuto prevalentemente allo sfruttamento di nuove risorse alimentari in inverno (Lebreton e Isenmann 1976).
<i>Larus cachinnans</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Larus canus</i>	<b>KVM</b> Estonia: primo anno 54%; secondo anno 25%; anni successivi 26%; Finlandia: 29%; ex Germania orientale: 16%; Norvegia: 15%; Danimarca: 26%; Gran Bretagna: 34%. <b>BWP</b> Danimarca - mortalità media annua di 347 esemplari di età superiore a 2 anni inanellati: 26,0% (Sørensen 1977). Estonia - mortalità media annua adulti: 15% circa (Onno 1968b).
<i>Larus fuscus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Larus argentatus</i>	<b>KVM</b> Adulti: 10% circa. <b>BWP</b> notevoli variazioni nelle stime pubblicate per l'Europa e il Nordamerica. Mortalità nel primo anno di vita: Gran Bretagna 17% (Chabrzyk e Coulson 1978), 30% (Brown 1967b), 18% (Harris 1970a); Danimarca 22% (Paludan 1951); Nordamerica 38–62% (Paynter 1966), 27–32% (Kadlec e Drury 1968). Mortalità nel secondo anno di vita: Gran Bretagna 7,3% (Chabrzyk e Coulson 1978). Mortalità adulti: Gran Bretagna 6,5% (Chabrzyk e Coulson 1978), 10% (Parsons 1971a), 10% (Harris 1970a); Germania occidentale 10% (Drost et al. 1961); Danimarca 15% (Paludan 1951); Nordamerica 4–9% (Kadlec e Drury 1968), ma successivi studi (Kadlec 1976) hanno indicato una percentuale del 15–20%.
<i>Larus marinus</i>	<b>KVM</b> Dati non disponibili. <b>BWP</b> Dati non disponibili.
<i>Columba oenas</i>	<b>KVM</b> 50%; Gran Bretagna: 44-61%. <b>BWP</b> Gran Bretagna: mortalità primo anno 60% circa, mortalità adulti 46,3% circa; inferiore alla fine degli anni '50 e all'inizio degli anni '60 (R. J. O'Connor e C. J. Mead). Finlandia: mortalità primo anno 57,5%; mortalità adulti 44,5% (Saari 1979b).

Specie	Tasso di mortalità
<i>Streptopelia decaocto</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna: primo anno 69% circa; anni successivi 39%; Germania: 50-75% e 35-55%. <b>BWP</b> Inghilterra - mortalità giovanile: 69%; mortalità annua adulti: 39% (Coombs et al. 1981). Svezia - mortalità annua: 29% (Bentz 1982). Europa centrale - mortalità primo anno di vita: 50-75%; mortalità annua adulti: 35-55% (Glutz e Bauer 1980).
<i>Streptopelia turtur</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna: giovani 64%; adulti 50% circa. <b>BWP</b> Gran Bretagna: mortalità stimata primo anno 64% circa; mortalità annua adulti 50% circa (Murton 1968).
<i>Alauda arvensis</i>	<b>KVM</b> Adulti 30-35%, per la maggior parte in inverno <b>BWP</b> Inghilterra - mortalità media annua adulti: 33,5%; mortalità media dei giovani durante il primo anno dopo l'indipendenza: 38% (Delius 1965).
<i>Turdus merula</i>	<b>KVM</b> uccelli inanellati: primo anno 69%; anni successivi 40-52%. <b>BWP</b> Gran Bretagna: mortalità annua 58% nel primo anno (dal 1° agosto), 38% nel secondo, 50% nel terzo, 40% nel quarto e nel quinto (Lack 1943); mortalità annua 54% nel primo anno di vita (dal 1° agosto), 40% nel secondo (Lack 1946b); mortalità annua dopo la fine del primo anno solare 44±1,5%, a prescindere dall'età, senza particolari differenze dovute al sesso, probabilmente inferiore al nord; variazione annua dal 34% nel 1933-1934 al 69% nel 1928-1929 (Coulson 1961); a Oxford, mortalità annua giovanile 59% (Snow 1958b); la mortalità annua è diminuita da circa il 50% negli anni 1951-1952 a circa il 32% negli anni 1960-1961, apparentemente non a causa del clima (Snow 1966b); mortalità annua adulti a Londra: 41,8±1,0%; nelle zone rurali dell'Inghilterra meridionale: 34,9±0,5% (Batten 1973); mortalità più elevata nel periodo marzo-giugno; il traffico e la predazione da parte dei felini hanno assunto nel tempo un'incidenza sempre maggiore sulla mortalità (Batten 1978); mortalità annua adulti: 41% nei maschi, 60% nelle femmine (Naylor 1978). Belgio - mortalità annua adulti: 69% (Verheyen 1958); mortalità annua adulti 52,2±2,3%, o 45,8±2,5% esclusi gli uccelli abbattuti o in altro modo uccisi dall'uomo; mortalità annua giovanile 12,4±1,9% (Van Steenberghe 1971). Francia - mortalità annua nelle zone urbane: 25% nei maschi, 33% nelle femmine (Ribaut 1964). Germania occidentale - mortalità annua: 49%, nelle zone urbane 28% (Erz 1964). Finlandia - mortalità annua complessiva: 58-59% (Haukioja 1969). Cecoslovacchia - mortalità primo anno di vita: 68,4%; secondo anno 56,3%; terzo anno 30% (Beklová 1972); mortalità nel primo anno 72% (Havlin 1961).
<i>Turdus pilaris</i>	<b>KVM</b> Norvegia: 53% circa (tasso superiore per gli uccelli nel primo anno di età); Finlandia: 65% circa; Svizzera: 69% circa. <b>BWP</b> Svizzera: mortalità annua: 60-70%, indipendentemente dall'età (Furrer 1977). Finlandia: mortalità annua totale 61-65% (Haukioja 1969).
<i>Turdus philomelos</i>	<b>KVM</b> Cecoslovacchia: primo anno 58%; anni successivi 44%; Francia: rispettivamente 59% e 46%. <b>BWP</b> Gran Bretagna - mortalità primo anno di vita (dal 1° agosto): 53%; secondo anno 40% (Lack 1946b). Finlandia - mortalità annua complessiva: 54% (Haukioja 1969).
<i>Turdus iliacus</i>	<b>KVM</b> adulti: 50% circa <b>BWP</b> Finlandia - mortalità annua complessiva: 57-58% (Haukioja 1969).
<i>Turdus viscivorus</i>	<b>KVM</b> Gran Bretagna - adulti: 48% <b>BWP</b> Gran Bretagna - mortalità annua adulti: 48%; mortalità dei giovani dall'involo alla fine del primo anno solare: 62% (Snow 1969a).
<i>Sturnus vulgaris</i>	<b>KVM</b> Europa - primo anno: 60-73%; anni successivi 50-68% (dati ricavati dal ritrovamento di esemplari inanellati). <b>BWP</b> Gran Bretagna - mortalità nel primo anno di vita (dal 1° agosto): 48%; nel secondo anno: 48% (Lack 1946); mortalità annua: 52,8% ±1,0% (Coulson 1960). Finlandia - mortalità annua: 46% ± 4,4% (Haukioja 1969). Cecoslovacchia - mortalità nel primo anno: 68,1%; nel nono anno: 22,2%; nel decimo anno: 14,2% (Beklová 1972).
<i>Garrulus glandarius</i>	<b>KVM</b> Dati ricavati dal ritrovamento di esemplari inanellati: primo anno 61%. <b>BWP</b> Gran Bretagna - mortalità nel primo anno solare: 40%; nel secondo anno: 55%; nel terzo-quinto anno: 41% (Holyoak 1971). Europa - mortalità nel primo anno di vita: 60,7% (Busse 1969).

Specie	Tasso di mortalità
<i>Pica pica</i>	<b>KVM</b> Europa (dati ricavati dal ritrovamento di esemplari inanellati) primo anno: 69%. Gran Bretagna: maschi adulti 25%; femmine adulte 40%. <b>BWP</b> Gran Bretagna e Finlandia - mortalità nel primo anno solare: 46%; nel secondo anno: 58%; nel terzo-quinto anno: 55% (Holyoak 1971). Popolazione urbana, Gran Bretagna - mortalità nel primo anno dopo l'involto dal nido: 44%; anni successivi: 30%, 24%, 32%, 46%, e 86% (Tatner 1986). Finlandia - mortalità annua basata su tutti i ritrovamenti: 61 ± 4,3%, probabilmente troppo elevata; per gli uccelli nidificanti 47 ± 7,9% probabilmente una buona stima (Haukioja 1969). Europa: mortalità nel primo anno di vita 69,0% (Busse 1969).
<i>Corvus monedula</i>	<b>KVM</b> Primo anno: 46% (dati ricavati dal ritrovamento degli anelli). <b>BWP</b> Gran Bretagna - mortalità nel primo anno solare: 38%; nel secondo anno: 36%; nel terzo-quinto anno: 43% (Holyoak 1971). Finlandia - mortalità annua 35 ± <b>SE</b> 3,2% (Haukioja 1969). Europa - mortalità nel primo anno di vita: 45,5% (Busse 1969).
<i>Corvus frugilegus</i>	<b>KVM</b> Primo anno: 54% (dati ricavati dal ritrovamento degli anelli). <b>BWP</b> Gran Bretagna - mortalità nel primo anno solare: 59%; nel secondo anno: 51%; nel terzo-quinto anno: 25% (Holyoak 1971). Europa - mortalità nel primo anno: 54% (Busse 1969).
<i>Corvus corone</i>	<b>KVM</b> Primo anno: 62% (dati ricavati dal ritrovamento degli anelli). <b>BWP</b> Gran Bretagna e Finlandia - mortalità nel primo anno solare: 61%; secondo anno: 45%; dal terzo al quinto anno: 48% (Holyoak 1971). Finlandia - mortalità annua: 47 ± 2,3% (Haukioja 1969). Europa - mortalità nel primo anno di vita: 62,4% (Busse 1969)

Legenda:

**KVM** = Kompendium der Vögel Mitteleuropas (Bezzel E. 1985. Kompendium der Vögel Mitteleuropas - Nonpasseriformes Nichtsingvögel. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden e Bezzel E. 1993. Kompendium der Vögel Mitteleuropas - Passeres Singvögel. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden).

**BWP** = Birds of the Western Palearctic (Cramp S. e Perrins C.M. (a cura di), *Handbook of the birds of the Western Palearctic*, Voll. 1, 2, 3, 4, 5 e 8, Oxford University Press, Oxford, 1973-1994).

**Figura 9: Esempio di calcolo delle piccole quantità per il porciglione (*Rallus aquaticus*), specie per la quale non sono disponibili dati sulla mortalità.**

Popolazione europea di *Rallus aquaticus* 130 000 coppie = 260 000 esemplari (Fonte: *The EBCC ATLAS of European Breeding Birds*)

a) tasso di mortalità degli adulti: 25% <sup>144</sup> → tasso di sopravvivenza = 75% sopravvivenza degli adulti = 195 000 individui dopo un anno

- reclutamento necessario (in caso di stabilità della popolazione) = 65 000 esemplari
- mortalità dei giovani: 50% <sup>145</sup> → devono esistere 130 000 giovani in autunno → in media 1 giovane per coppia/femmina
- la popolazione di riferimento è dunque di (260 000 + 130 000) 390 000 esemplari, con una mortalità pari al 33,33% circa
- considerando la morte di 130 000 esemplari, l'1% di questa cifra è pari a 1 300 esemplari
- una soglia di 1 300 esemplari può essere considerata una "piccola quantità" (a livello europeo)

b) tasso di mortalità degli adulti: 60% <sup>146</sup> → tasso medio di sopravvivenza = 40% = 104 000 uccelli dopo un anno

- reclutamento necessario (in caso di stabilità della popolazione) = 156 000 esemplari
- mortalità dei giovani 50% → devono esistere 312 000 giovani in autunno → in media 2,4 giovani per coppia/femmina
- la popolazione di riferimento è dunque di (260 000 + 312 000) 572 000 esemplari, con una mortalità media pari al 60% circa
- considerando la morte di 343 200 esemplari, l'1% di questa cifra è pari a 3 432 esemplari
- una soglia di 3 500 esemplari può essere considerata una "piccola quantità" (a livello europeo)

---

<sup>144</sup> Secondo i dati della letteratura scientifica, il 25% corrisponde al più basso tasso di mortalità riscontrato per uccelli di età superiore ad un anno appartenenti alla famiglia delle *Rallidae*.

<sup>145</sup> Secondo i dati della letteratura scientifica, il 50% corrisponde ad un basso tasso di mortalità degli uccelli del primo anno appartenenti alla famiglia delle *Rallidae*.

<sup>146</sup> Secondo i dati della letteratura scientifica, il 60% corrisponde a un elevato tasso di mortalità per una specie di *Rallidae*.



## Figura 10: Specie cacciabili (allegato II) aventi uno stato di conservazione insoddisfacente

### SPEC 2 Vulnerabile, in forte declino

*Limosa limosa* **98 NERI** (Pittima reale / Black-tailed Godwit / Barge à queue noir)

### SPEC 2 In declino, declino moderato

*Tringa totanus* **98 NERI** (Pettegola / Redshank / Chevalier gambette)

*Larus canus* (Gavina / Common Gull / Goéland cendré)

### SPEC 3 Vulnerabile, in forte declino

*Anas strepera* **00 WI** (Canapiglia / Gadwall / Canard chipeau)

*Anas acuta* **98 NERI** (Codone / Pintail / Canard pilet)

*Anas querquedula* **98 ONC** (Alzavola / Gargany / Sarcelle d'été)

*Coturnix coturnix* **99 ONC** (Quaglia/ Quail / Caille des blés)

*Lymnocyptes minimus* **98 NERI** (Frullino/ Jack snipe / Bécassine sourde)

[*Scolopax rusticola*, svern. **98 ONC** (Beccaccia / Woodcock / Bécasse des bois)]<sup>147</sup>

*Limosa lapponica*, svern. (Pittima minore / Bar-tailed Godwit / Barge rousse)

*Alauda arvensis* **98 ONC** (Lodola/ Skylark / Alouette des champs)

### SPEC 3 Vulnerabile (<2 500 coppie), Localizzata, svernante

*Branta bernicla* (Oca colombaccio/ Brent goose / Bernache cravant)

### SPEC 3 In declino, declino moderato

*Netta rufina* **99 ONC** (Fistione turco / Red-crested Pochard / Nette rousse)

*Numenius arquata*, svern. **98 NERI** (Chiurlo maggiore Curlew / Courlis cendré)

*Streptopelia turtur* **98 ONC** (Tortora/ Turtle Dove / Tourterelle des bois)

### SPEC 3, localizzata, svern.

*Aythya ferina* **99 ONC** (Moriglione / Pohcard / Fuligule milouinan)

*Melanitta fusca* **00 WI** (Orco marino Velvet Scoter / Macreuse brune)

*Calidris canutus* (Piovanello maggiore Knot / Bécasse maubèche)

*Gallinago gallinago* (Beccaccino / Snipe / Bécassine des marais)

*Pluvialis apricaria* (Piviere dorato/ Golden Plover / Pluvier doré)

*Vanellus vanellus* **99 ONC** (Pavoncella / Lapwing / Vanneau huppé)

*Philomachus pugnax* (Combattente/ Ruff / Chevalier combattant)

**NERI** = Unità nazionale danese di ricerca ambientale

**ONC** = Office Nationale de la Chasse

**WI** = Wetlands International

**SPEC 2** – specie con stato di conservazione insoddisfacente e popolazione concentrata in Europa (più del 50% della popolazione complessiva a livello mondiale nidifica o sverna in Europa).

**SPEC 3** - specie con stato di conservazione insoddisfacente e popolazione non concentrata in Europa (meno del 50% della popolazione complessiva a livello mondiale nidifica o sverna in Europa).

<sup>147</sup> Sulla base di dati più recenti è stata messa in discussione l'inclusione della *Scolopax rusticola* tra le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea. Secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, *Elements for a Woodcock Management Plan*, in *Game and Wildlife Science*, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), il numero di beccacce nidificanti è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito. La popolazione del Regno Unito è geograficamente circoscritta e il suo andamento può essere separato da quello delle altre popolazioni europee. Lo stato degli uccelli svernanti non è noto per la maggior parte dei paesi europei.



Figure 11 Stato di conservazione a livello comunitario e nazionale di varie specie di tetraonidi e fasianidi elencate nell'allegato II della direttiva "Uccelli selvatici".

Specie	Allegato II	Allegato I	Stato	EU	SE	FI	DK	UK	IE	NL	BE	LU	DE	AT	FR	ES	PT	IT	GR	
<b>Alectoris barbara</b>	2	sì	<b>3 (E)</b>	<b>(-1)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	<b>(-1)</b>	---	
<b>Alectoris chukar</b>	2	no	<b>3 V</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>(-1)</b>	
Alectoris graeca graeca	1	no	<b>2 (V)</b>	<b>(-1)</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>(-1)</b>	
<b>Alectoris graeca saxatilis</b>	1	sì		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>-1</b>	F	---	---	<b>-1</b>	---	
<b>Alectoris graeca whitakeri</b>	1	sì		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>-1</b>	---
<b>Alectoris rufa</b>	1	no	<b>2 V</b>	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	<b>-1</b>	---	<b>(0)</b>	---	
<b>Bonasa bonasia</b>	2	sì	S	---	<b>-1</b>	<b>-1</b>	---	---	---	---	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	---	---	<b>-1</b>	0	
Lagopus l. lagopus	2	no	S	?	?	<b>-1</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<b>Lagopus l. scoticus</b>	1	no		---	---	---	---	<b>-1</b>	<b>-1</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lagopus mutus helveticus	1	sì	S	?	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	---	---	<b>-1</b>	---	
Lagopus mutus mutus	1	no		0	0	F	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lagopus mutus pyrenaicus	1	sì		?	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	?	<b>-1</b>	---	---	---
<b>P. perdix hispaniensis</b>	1	sì	<b>3 V</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>-1</b>	---	---	---	
<b>P. perdix italica</b>	1	sì		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>-1</b>	---
<b>Perdix perdix perdix</b>	1	no		---	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	---	---	---	<b>(-1)</b>	
Phasianus colchicus	1	no	S	0	<b>-2</b>	0	+1	+1	0	---	F	-1	0	F	0	+1	---	0	0	
<b>Tetrao tetrix britannicus</b>	2	no	<b>3 V</b>	---	---	---	---	<b>-1</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<b>Tetrao tetrix tetrix</b>	2	sì		---	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	---	---	---	<b>-2</b>	<b>-2</b>	---	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	---	---	F	---
<b>Tetrao urogallus</b>	2	sì	S	---	0	<b>-1</b>	---	<b>-2</b>	---	---	---	---	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	0	---	<b>-1</b>	0	

Stato:

2= SPEC 2 (cfr. figura 10)

3= SPEC 3

E= specie minacciata

V= specie vulnerabile

S= specie sicura

Andamento della popolazione:

+1 = leggero aumento (20-49%)

0 = stabile (variazione complessiva <20%)

-1 = leggera diminuzione (20-49%)

-2 = forte diminuzione (>= 50%)

F= fluttuazioni (con variazioni pari almeno al 20%, ma senza una tendenza chiara)

?= sconosciuto

### *Altre fonti*

- (1) Iapichino e Massa (1989), The Birds of Sicily (checklist n. 11 BOU).
- (2) Rocamora e Yeatman-Berthelot (1999), Oiseaux menacés et à surveiller en France
- (3) Berg, H.-M. (1997), Rote Listen ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs; Vögel (Aves), 1. Fassung 1995. N Landesregierung, Abt. Naturschutz, 184pagg (contiene altri riferimenti).  
Sackl, P. e O.Samwald (1997), Atlas der Brutvögel der Steiermark. BirdLife Österreich Landesgruppe Steiermark und Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum, Graz.
- Zuna-Kratky, T., E.Kalivodova, A.Krthy, D.Horal e P.Horak (2000), Die Vögel der March.-Thaya-Auen im Österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. Distelverein, Deutsch-Wagram.
- (4) Asbirk, S. et al (1997), Population sizes and trends of birds in the Nordic countries 1978-1994.

## 5 ALLEGATO

**Sentenze della Corte di giustizia citate nella presente guida. Per maggiori informazioni, consultare il sito web della Corte di giustizia delle Comunità europee (<http://curia.europa.eu/it/content/juris/index.htm>)**

- 1) Sentenza della Corte del 17 gennaio 1991, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, mancata osservanza di una direttiva - conservazione degli uccelli selvatici, causa C-157/89.
- 2) Sentenza della Corte del 17 settembre 1987, Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania, causa C-412/85.
- 3) Sentenza della Corte del 15 marzo 1990, Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi, causa C-339/87.
- 4) Sentenza della Corte dell'8 luglio 1987, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, causa C- 262/85.
- 5) Sentenza della Corte del 27 aprile 1988, Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese, mancato rispetto di una direttiva – conservazione degli uccelli, causa C-252/85.
- 6) Sentenza della Corte dell'8 luglio 1987, Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, causa C-247/85.
- 7) Sentenza della Corte del 13 ottobre 1987, Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi, causa C-236/85.
- 8) Sentenza della Corte del 19 gennaio 1994, Association pour la protection des animaux sauvages e altri/ Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de la Loire-Atlantique, causa C-435/ 92.
- 9) Sentenza della Corte (quinta sezione) del 7 marzo 1996, Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e altri/Regione Veneto, causa C-118/ 94.
- 10) Sentenza della Corte del 7 dicembre 2000, Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese, causa C-38/99.
- 11) Sentenza della Corte (sesta sezione) del 17 maggio 2001, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, causa C-159/99.
- 12) Sentenza della Corte (terza sezione) del 12 dicembre 1996, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL/Regione vallona, in presenza di Fédération royale ornithologique belge ASBL. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat – Belgio, causa C-10/96.
- 13) Sentenza della Corte (sesta sezione) del 23 maggio 1990, procedimento penale a carico di Gourmetterie Van Den Burg BV.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad – Paesi Bassi. Libera circolazione delle merci – divieto d’importazione di uccelli, causa C-169/89.

14) Sentenza della Corte del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e altri/Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, causa C-182/02, non ancora pubblicata.

15) Sentenza della Corte del 23 febbraio 1988, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, causa C- 429/85, Racc. 1988, pag. I-843.

16) Sentenza dell’8 febbraio 1996, Procedimento penale a carico di Didier Vergy, causa C-149/94, Racc. 1996, pag. I-299.

17) Sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna, causa C-79/03, Racc. 2004, pag. I-11619.

18) Sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia, causa C-344/03, Racc. 2005, pag. I-11033.

19) Sentenza del 9 giugno 2005, Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna, causa C-135/04, Racc. 2005, pag. I-5261.

20) Sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e altri, causa C-60/05, Racc. 2006, pag. I-5083.

21) Ordinanza del 19 dicembre 2006, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, causa C-503/06R, Racc. 2006, pag. I-141.